

# ***FOCUS***

## **Il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69: “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (c.d. "decreto del fare")**



***11 ottobre 2013***

*Direzione Processo legislativo  
Silvia Bertini*

*Settore Studi documentazione e supporto giuridico legale  
Aurelia Jannelli*

*A cura di:  
Antonella Boffano, Alberto Crosio, Claudia Parola, Sabrina Scaduto*

*Realizzazione grafica:  
Simonetta Morreale*

## **Indice**

<i>Premessa</i> .....	10
-----------------------	----

### **TITOLO I - AMMINISTRAZIONE DIGITALE**

<b>1. AGENDA DIGITALE ITALIANA (ARTICOLO 13)</b> .....	<b>14</b>
1.1 <i>Cabina di regia</i> .....	14
1.2 <i>Agenzia per l'Italia Digitale (articoli 13 e 15)</i> .....	16
1.3 <i>Acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione (articolo 13 bis)</i> .....	18
1.4 <i>Domicilio digitale (articolo 14)</i> .....	19
1.5 <i>Esclusione dell' utilizzo del fax nella P.A. (articolo 14)</i> .....	19
1.6 <i>Centri elaborazione dati delle pubbliche amministrazioni (articolo 16)</i> .....	21
1.7 <i>Accesso alle banche dati pubbliche (articolo 16-bis)</i> .....	21
1.8 <i>Fascicolo sanitario elettronico (articolo 17)</i> .....	22
1.9 <i>Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (articolo 17-ter)</i> .....	24

### **TITOLO II - SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA**

<b>1. AGRICOLTURA (ARTICOLI 30 BIS, 45-BIS)</b> .....	<b>26</b>
1.1 <i>Semplificazione in materia agricola (articoli 30 bis)</i> .....	26
1.2 <i>Abilitazione all'uso di macchine agricole (articolo 45-bis)</i> .....	27
<b>2. AMBIENTE (ARTICOLO 41)</b> .....	<b>27</b>
<b>3. BENI CULTURALI (ARTICOLO 39)</b> .....	<b>29</b>

<b>4. CONTRATTI PUBBLICI (ARTICOLI 26, 26-BIS, 26-TER, 30 COMMA 5 QUATER, 31, 32, COMMA 7BIS, 49 TER, 50).....</b>	<b>30</b>
4.1 Proroghe negli appalti pubblici (articolo 26) .....	30
4.2 Suddivisione in lotti (articolo 26-bis) .....	31
4.3 Anticipazione del prezzo (articolo 26-ter).....	32
4.4 Contratti di fornitura (articolo 30 comma 5 quater).....	33
4.5. Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) (articolo 31) .....	34
4.6 Determinazione del prezzo più basso negli appalti pubblici (articolo 32, comma 7 bis).....	36
4.7. Semplificazione per i contratti pubblici (articolo 49 ter) .....	36
4.8 Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti (articolo 50).....	37
<b>5. EDILIZIA (ARTICOLO 30) .....</b>	<b>37</b>
5.1. Deroghe in materia di limiti di distanza fra fabbricati ( lettera oa), articolo 30).....	37
5.2. Modifiche della sagoma e ristrutturazione edilizia (lettere a), c) e), comma 1, articolo 30).....	38
5.3. Interventi di edilizia libera e dichiarazione del tecnico abilitato (lettera b), comma 1, articolo 30).....	39
5.4. Provvedimento espresso e permesso di costruire su immobili vincolati (lettera d), comma 1, articolo 30) .....	40
5.5. Autorizzazioni preliminari alla SCIA e alla comunicazione di inizio lavori (lettera f), comma 1, articolo 30) .....	41
5.6. Certificato di agibilità parziale e relativo procedimento di rilascio (lettera g) ed h), comma 1, articolo 30).....	42
5.7. Proroga dei termini di inizio e fine lavori nel permesso di costruire, DIA e SCIA e nelle convenzioni di lottizzazione (comma 3, articolo 30).....	43
5.8. Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici (comma 5-bis, articolo 30).....	44

5.9. Liberalizzazioni di esercizi commerciali (comma 5-ter, articolo 30).....	44
<b>6. LAVORO (ARTICOLI 32, 34, 35).....</b>	<b>45</b>
6.1 Volontariato (comma 1, articolo 32) .....	45
6.2 Documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) (lettera a), articolo 32).....	46
6.3 Sistema di qualificazione delle imprese e settori a basso rischio di attività.....	47
6.4 Interazione della Conferenza Stato – regioni ( lettere c) d) e) h) comma 1, commi 4 e 5, articolo. 32 ed articolo 35).....	47
6.5 Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ( lettere f) e g), articolo 32).....	48
6.6 Semplificazione delle denunce di infortuni sul lavoro (articolo 32).....	49
6.7 Pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi (commi 6 e 7, articolo 32).....	49
6.8 Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza (articolo 34).....	50
6.9 Limitazione delle spese per il personale precario nelle regioni (articolo 35).....	50
<b>7. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (ARTICOLI 28, 29, 33, 37, 47 BIS).....</b>	<b>51</b>
7.1 Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo (articolo 28).....	52
7.2 Data unica di efficacia degli obblighi (articolo 29).....	55
7.3 Procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia (articolo 33) .....	56
7.4 Zone a burocrazia zero (articolo 37).....	57
7.5. Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (articolo 47 bis) .....	59

<b>8. RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA (ARTICOLI 3-BIS, 49 COMMI 01, 1 BIS E 2, 49-BIS, 49-QUINQUIES) .....</b>	<b>59</b>
8.1 <i>Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale (articolo 3-bis) .....</i>	60
8.2 <i>Contratti di locazioni (articolo 49, comma 1).....</i>	61
8.3 <i>Società strumentali (articolo 49, comma 1).....</i>	61
8.4 <i>Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture e acquisto di buoni taxi (articolo 49, commi 1 bis e 2) .....</i>	62
8.5 <i>Misure per il rafforzamento della spending review (articolo 49-bis).....</i>	62
8.6 <i>Enti locali in dissesto finanziario (articolo 49-quinquies).....</i>	63
<b>9. SANITA' (ARTICOLI 42, 42 BIS, 44, 49 COMMA 2-BIS LETT. A) .....</b>	<b>65</b>
9.1 <i>Soppressione di certificazioni sanitarie (articolo 42).....</i>	65
9.2 <i>Ulteriore soppressione di certificazione sanitaria (articolo 42-bis).....</i>	67
9.3 <i>Riconoscimento del servizio prestato presso strutture sanitarie pubbliche di altri Stati membri (articolo 44) .....</i>	67
9.4 <i>Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario (articolo 49, comma 2-bis lett. a) .....</i>	68

### **TITOLO III - SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA FISCALE**

<b>1. COMUNICAZIONI TELEMATICHE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER I SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA (ARTICOLO 50-BIS).....</b>	<b>71</b>
<b>2. SOPPRESSIONE DELL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE MENSILE DEL MODELLO 770 (ARTICOLO 51).....</b>	<b>72</b>
<b>3. AMPLIAMENTO DELL'ASSISTENZA FISCALE (ARTICOLO 51 BIS) .....</b>	<b>72</b>

<b>4. RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO (ARTICOLO 52) .....</b>	<b>73</b>
<b>5. GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE O PATRIMONIALI DEI COMUNI E DELLE SOCIETÀ DA ESSI PARTECIPATE (ARTICOLO 53) .....</b>	<b>77</b>
<b>6. FABBISOGNI STANDARD: DISPONIBILITÀ DEI QUESTIONARI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1, LETTERA C), DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 NOVEMBRE 2010, N. 216 (ARTICOLO 54) .....</b>	<b>78</b>
<b>7. PROROGA TERMINE DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE - TOBIN-TAX (ARTICOLO 56) .....</b>	<b>78</b>
<b>8. TRASFERIMENTI DI IMMOBILI AGLI ENTI TERRITORIALI (ARTICOLO 56-BIS) .....</b>	<b>79</b>
<b>9. PIANI DI AZIONARIATO (ARTICOLO 56-TER) .....</b>	<b>82</b>

## **TITOLO IV - MISURE PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA**

<b>1. RAFFORZAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (ARTICOLO 1).....</b>	<b>83</b>
<b>2. ACQUISTO DI NUOVI MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE DA PARTE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (ARTICOLO 2) .....</b>	<b>84</b>
<b>3. RIFINANZIAMENTO DEI CONTRATTI DI SVILUPPO (ARTICOLO 3).....</b>	<b>87</b>
<b>4. MISURE URGENTI PER I PAGAMENTI DEI DEBITI DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ARTICOLO 3 BIS) .....</b>	<b>88</b>

<b>5. CONCORRENZA NEL MERCATO DEL GAS NATURALE E NEI CARBURANTI (ARTICOLO 4) .....</b>	<b>89</b>
<b>6. RIDUZIONE DEI PREZZI DELL'ENERGIA ELETTRICA (ARTICOLO 5) .....</b>	<b>89</b>
<b>7. GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DELLE COLTIVAZIONI SOTTO SERRA (ARTICOLO 6) .....</b>	<b>90</b>
<b>8. IMPRESE MISTE PER LO SVILUPPO (ARTICOLO 7) .....</b>	<b>90</b>
<b>9. PARTENARIATI (ARTICOLO 8) .....</b>	<b>90</b>
<b>10. ACCELERAZIONE NELL'UTILIZZAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI EUROPEI (ARTICOLO 9) .....</b>	<b>91</b>
<b>11. ATTUAZIONE RAFFORZATA DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA COESIONE TERRITORIALI (ARTICOLO 9-BIS).....</b>	<b>92</b>
<b>12. LIBERALIZZAZIONE DELL'ACCESSO ALLA RETE INTERNET TRAMITE TECNOLOGIA WIFI E DELL'ALLACCIAMENTO DEI TERMINALI DI COMUNICAZIONE ALLE INTERFACCE DELLA RETE PUBBLICA (ARTICOLO 10) .....</b>	<b>92</b>
<b>13. SOSTEGNO ALLE IMPRESE CREDITRICI DEI COMUNI DISSESTATI(ARTICOLO 12-BIS) .....</b>	<b>93</b>

## **TITOLO V - INFRASTRUTTURE**

<b>1. FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI INFRASTRUTTURE CANTIERATE O CANTIERABILI (ARTICOLO 18 COMMI 1-3, 11 E 12 E ARTICOLO 25 COMMA 11) .....</b>	<b>96</b>
--	-----------

1.1. Fondo per il finanziamento di infrastrutture cantierate o cantierabili (articolo 18 commi 1-3, 11 e 12 e articolo 25 comma 11).....	96
1.2 Ulteriori interventi finanziabili con delibere CIPE (articolo 18, comma 3).....	97
1.3 Utilizzo e revoca delle risorse del Fondo (articolo 18, commi 11 e 12).....	98
1.4 Attribuzione prioritaria delle risorse revocate del Fondo (articolo 25, comma 11-bis).....	98
<b>2. EDILIZIA SCOLASTICA (ARTICOLO 18, COMMI 8-8 SEXIES) .....</b>	<b>99</b>
<b>3. PRIMO PROGRAMMA “6000 CAMPANILI” (ARTICOLO 18, COMMI 9) .....</b>	<b>101</b>
<b>4. CONCESSIONI E DEFISCALIZZAZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI (ARTICOLO 19, COMMI 1 E 2) .....</b>	<b>102</b>
4.1 Disciplina delle caratteristiche (articolo 19, comma 1, lettera a).....	102
4.2 Procedure di affidamento e pubblicazione del bando (articolo 19, comma 1, lettera b) .....	103
4.3 Concessioni in finanza di progetto relative ai lavori ordinari e all'affidamento di opere strategiche (articolo 19, comma 1, lettere c), d), e).....	104
4.4 Applicabilità delle modifiche del comma 1 dell'articolo 19 (articolo 19, comma 2).....	105
4.5 Incentivi fiscali per la realizzazione di nuove infrastrutture (articolo 19, commi 3-5) .....	105
4.6 Differimento dell'operatività della garanzia globale di esecuzione (articolo 21).....	107
<b>5. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (ARTICOLO 25 COMMI 11-QUINQUIES E 11- SEXIES, ARTICOLO 25-BIS) .....</b>	<b>107</b>



## **TITOLO VI - ALTRE DISPOSIZIONI**

- 1. INCOMPATIBILITÀ (ARTICOLI 29 BIS E 29 TER) ..... 109**
  
- 2. COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DELLE  
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (CIVIT) (ARTICOLI 54 BIS E 54 TER)..... 111**
  
- 3. LIMITI AGLI EMOLUMENTI DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ CONTROLLATE  
DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ARTICOLO 84-TER) .....113**

## Premessa

Il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (c.d. "decreto del fare"), approvato in prima lettura dalla Camera nella seduta del 26 luglio 2013 (A.C. 1248)<sup>1</sup>, è stato modificato in diversi punti dal Senato (seduta del 5 agosto 2013)<sup>2</sup>.

Il contenuto del provvedimento, già estremamente vasto e complesso nella versione approvata dal Consiglio dei ministri, è risultato ulteriormente ampliato dopo l'esame in prima lettura alla Camera ed in seconda lettura al Senato.

Il 9 agosto 2013<sup>3</sup> è terminato l'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto legge citato che è stato approvato con numerose modifiche e integrazioni.

Il provvedimento, **convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98**, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013<sup>4</sup> ed **entra in vigore il 21 agosto 2013**.

Il decreto legge in esame ha come base le Raccomandazioni<sup>5</sup> rivolte all'Italia dalla Commissione europea il 29 maggio 2013 nel quadro della procedura di coordinamento delle riforme economiche per la competitività (“semestre europeo”).

Il testo disciplina un ampio numero di interventi, che rispondono, in particolare, alle esigenze di:

- semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese;
- sostenere il flusso del credito alle attività produttive, anche diversificando e migliorando l'accesso ai finanziamenti;
- proseguire la liberalizzazione nel settore dei servizi;
- migliorare la capacità infrastrutturale, incluso il settore dei trasporti.

---

<sup>1</sup> L'iter del disegno di legge 1248: "Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" approvato il 26 luglio 2013 è consultabile alla pagina:

<http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=1248&sede=&tipo=>.

<sup>2</sup> L'iter del decreto legge (Atto Senato n. 974) approvato con modificazioni il 7 agosto 2013 è consultabile alla pagina:

[http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede\\_v3/Ddliter/41693.htm](http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/41693.htm).

<sup>3</sup> L'iter del ddl 1248-B è consultabile alla pagina:

[http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede\\_v3/Ddliter/41807.htm](http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/41807.htm)

Il testo del ddl 1248B è reperibile alla pagina:

[http://www.camera.it/dati/leg17/lavori/schedela/apriTelecomando\\_wai.asp?codice=17PDL0008950](http://www.camera.it/dati/leg17/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=17PDL0008950)

<sup>4</sup> Il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale è consultabile alla seguente pagina: <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013:69>.

<sup>5</sup> Il testo delle Raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2013 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità dell'Italia 2012-2017 (29 maggio 2013) sono reperibili alla pagina: [http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/csr2013\\_italy\\_it.pdf](http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/csr2013_italy_it.pdf)

Un'altra finalità attiene il sistema giudiziario: in tale ambito intervengono disposizioni volte ad abbreviare la durata dei procedimenti civili, ridurre l'alto livello del contenzioso civile e promuovere il ricorso a procedure extragiudiziali.

Il decreto in esame si compone di 86 articoli suddivisi in tre titoli:

- titolo I (articoli 1-27): misure per la crescita economica;
- titolo II (articoli 28-61): semplificazioni;
- titolo III (articoli 62-86): misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile.

Il *Focus* prende in esame le disposizioni di maggiore interesse per le regioni e gli enti locali nonché per l'attività delle Amministrazioni pubbliche, tralasciando, invece, la parte relativa al sistema giudiziario, al contenzioso civile e alle misure in materia di istruzione, università e ricerca<sup>6</sup>.

Il testo ricostruisce e sintetizza le principali misure su cui è intervenuto il decreto in esame, con particolari approfondimenti per quanto riguarda la disciplina dell'amministrazione digitale e la semplificazione amministrativa.

Una specifica attenzione è stata infatti dedicata alla parte relativa alle misure introdotte per potenziare l'Agenda digitale italiana: diverse misure del decreto legge intervengono su materie già oggetto di altri provvedimenti adottati in tempi recenti, novellando, ad esempio, in materia di Agenda digitale italiana i decreti legge n. 70 del 2011 e nn. 5, 83 e 179 del 2012.

Ampio rilievo viene dato alla parte in materia di misure di semplificazione amministrativa (rispetto dei tempi dei procedimenti introducendo il diritto di chiedere un indennizzo da ritardo, concentrazione degli adempimenti a carico dei cittadini, procedimento di acquisto della cittadinanza italiana da parte di stranieri nati in Italia) nonché al Capo II del decreto legge che attiene alla semplificazione in materia fiscale nel quale sono previsti interventi volti principalmente a sostenere l'economia, a semplificare alcuni adempimenti e a dar seguito ad un impegno assunto dal Governo in materia di riscossione.

---

<sup>6</sup> Per una breve disamina di questa parte del decreto "del fare" si rinvia alla sezione "Temi dell'attività Parlamentare" del sito della Camera dei Deputati consultabile alla pagina: <http://www.camera.it/leg17/465?tema=891&D.L.+69%2F2013%3A+disposizioni+urgenti+per+il+rilancio+dell%27economia#paragrafo4700>.

Per una più facile lettura delle disposizioni, la trattazione è stata svolta suddividendo il testo per macroaree all'interno delle quali si è proceduto ad un'analisi delle norme accorpate in base alla materia disciplinata.<sup>7</sup>

A tal fine il *Focus* è stato suddiviso nelle seguenti parti:

TITOLO I - AMMINISTRAZIONE DIGITALE

TITOLO II - SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

TITOLO III - SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA FISCALE

TITOLO IV - MISURE PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA

TITOLO IV - INFRASTRUTTURE

TITOLO VI - ALTRE DISPOSIZIONI

---

<sup>7</sup> Per ulteriori approfondimenti si rinvia al *dossier* della Camera dei Deputati n. 36/2 del 23 luglio 2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia- D.L. 69/2013–A.C. 1248-A/R” (consultabile alla pagina: <http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Testi/D13069B.htm9>) e al *dossier* della Camera dei Deputati n. 36/3 del 7 agosto 2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia - D.L. 69/2013 – A.C. 1248-B” (consultabile alla pagina: [http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Testi/D13069c.htm#\\_Toc363729693](http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Testi/D13069c.htm#_Toc363729693)).

## **TITOLO I**

### **AMMINISTRAZIONE DIGITALE**

Diverse misure del decreto legge in esame intervengono su materie già oggetto di altri provvedimenti d'urgenza adottati in tempi recenti. Ad esempio in materia di Agenda digitale italiana il decreto “del fare” novella i decreti legge n. 70 del 2011 e nn. 5, 83 e 179 del 2012: gli articoli 13, 15 e 16 concernono infatti il potenziamento dell'Agenda digitale italiana, perseguito mediante misure che intervengono sui soggetti che operano in materia.

In particolare sono apportate modifiche:

- alla Cabina di regia, soggetto a cui, con l'art. 47 del D.L. 5/2012, sono state conferite attribuzioni di indirizzo e coordinamento per la realizzazione dell'Agenda;

- all'Agenzia per l'Italia digitale, soggetto cui sono state attribuite funzioni operative nel settore;

- alla Commissione per il sistema pubblico di connettività, soggetto preposto dall'art. 79 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) agli indirizzi strategici del Sistema Pubblico di Connettività (SPC).

Per l'attuazione dell'Agenda digitale, agli articoli 10, 14 e 17 sono previste misure di:

- semplificazione degli adempimenti per i gestori di postazioni di accesso ad internet;
- incentivazione dei cittadini all'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti con le amministrazioni pubbliche;

- uniformità temporale per l'utilizzo del fascicolo sanitario elettronico (FSE) su tutto il territorio nazionale e la realizzazione della relativa infrastruttura centrale.

Inoltre gli articoli aggiuntivi 16-bis e 17-ter hanno disposto:

- modifiche alla disciplina dei furti di identità di cui al D.Lgs.141/2010, consentendo di effettuare ulteriori richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione al fine di accertare l'identità dei soggetti;

- l'istituzione del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) modificando conseguentemente il Codice dell'amministrazione digitale.

Viene poi rafforzata la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, escludendo la trasmissione via *fax* delle comunicazioni di documenti tra le amministrazioni e prevedendo che le stesse procedano alla consultazione degli atti ai fini degli accertamenti d'ufficio esclusivamente per via telematica

## 1. AGENDA DIGITALE ITALIANA (ARTICOLO 13)<sup>8</sup>

L'articolo 13 interviene su alcune disposizioni del decreto legge c.d. semplificazioni (D.L. 5/2012) e del decreto legge c.d. crescita (D.L. 83/2012) con i quali è stato delineato il quadro complessivo di intervento per l'Agenda digitale italiana.

In particolare vengono introdotte modifiche che riguardano:

- la *governance* del settore, incidendo sul soggetto a cui sono state conferite attribuzioni di indirizzo e coordinamento per la realizzazione dell'Agenda, cioè la Cabina di regia (comma 1);

- la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda, incidendo sul soggetto cui sono state attribuite funzioni operative nel settore, cioè l'Agenzia per l'Italia digitale (comma 2).

### 1.1 Cabina di regia

Il quadro della *governance* del settore è stato delineato con l'articolo 47 del D.L. 5/2012 (D.L. "semplificazioni") che, al comma 2, ha previsto una **cabina di regia** da istituire con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze.

La cabina è competente all'attuazione dell'agenda digitale italiana, attraverso il coordinamento degli interventi pubblici di regioni, province autonome ed enti locali, in conformità all'obiettivo governativo della modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese stabilito dal comma 1 dell'art. 47.

Tale comma specifica le azioni per le quali si pone l'esigenza di coordinamento: esse riguardano lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, il potenziamento dell'offerta di connettività a larga banda, l'incentivazione di cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e la promozione di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi.

---

<sup>8</sup> Cfr. il *dossier* "Agenda digitale italiana-Parte I - Primi provvedimenti attuativi" a cura del Servizio per la qualità degli atti normativi - Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi, reperibile alla pagina: [http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file\\_internets/000/000/163/IX\\_-\\_Agenda\\_digitale.pdf](http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/163/IX_-_Agenda_digitale.pdf) e il *dossier* "Agenda digitale italiana-Parte II" a cura del Servizio per la qualità degli atti normativi-Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi, reperibile alla pagina: [http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file\\_internets/000/000/230/XII\\_-\\_Agenda\\_digitale\\_italiana\\_parte\\_II.pdf](http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/230/XII_-_Agenda_digitale_italiana_parte_II.pdf).

Dette azioni hanno trovato una specificazione per obiettivi, in sede di conversione del decreto legge 5/2012 nella legge 35/2012, nel comma 2-bis, la cui elencazione dalle lett. a) a i), individua l'attività di coordinamento della cabina di regia, da svolgere nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010.

Il citato art. 47 del D.L. 5/2012, nel prevedere la fonte istitutiva della cabina di regia, non ne stabiliva la composizione (l'art. 12 d.l.179/2012 ha poi previsto l'integrazione della cabina di regia, per gli aspetti relativi al settore sanitario, con un componente designato dal Ministro della salute, il cui incarico è svolto a titolo gratuito).

L'articolo 13, comma 1, interviene su tale aspetto individuando la composizione della cabina di regia, costituita da rappresentanti degli esecutivi statali, regionali e comunali. Più precisamente sono indicati quali componenti della cabina: il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze, un Presidente di regione e un Sindaco designati dalla Conferenza Unificata. Nel corso dell'esame in Commissione è stato aggiunto come componente della cabina di regia anche il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. La presidenza della cabina è attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri o ad un suo delegato. Inoltre essa è integrata dai Ministri interessati alla trattazione di specifiche questioni.

Oltre ad individuare la composizione, il comma 1 provvede a **disciplinare i rapporti tra la cabina di regia e il Parlamento** assicurando a quest'ultimo uno strumento conoscitivo sullo stato dell'agenda digitale definito "quadro complessivo" che la cabina di regia presenta al Parlamento, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.

L'art. 13, comma 1, prevede l'istituzione nella cabina di regia di un **organismo consultivo permanente**, composto da esperti in materia di innovazione tecnologica e da esponenti delle imprese private e delle università.

Tale organismo, denominato **Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana**, è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per la cui adozione il comma 1 non prevede alcun termine.

La presidenza del Tavolo è attribuita al Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale, che viene posto a capo di una struttura di missione per l'attuazione dell'agenda digitale istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

All'istituzione della cabina di regia si provvede con le **risorse** umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Tuttavia la modifica introdotta all'articolo 13, comma 2, lett. d)-bis del d.l. 69/2013 consente alla struttura di missione l'utilizzo:

- delle risorse di cui all'art. 1, comma 222, della L. 311/2004, legge finanziaria per il 2005, derivanti da sottoscrizione e alienazione di quote di uno o più fondi comuni di investimento per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso piccole e medie imprese innovative localizzate nelle aree sottoutilizzate;

- le risorse finanziarie a valere sul Progetto Operativo di Assistenza Tecnica «Società dell'informazione».

La medesima modifica mantiene comunque ferma la destinazione originaria delle risorse suddette per i rapporti in essere, per i quali andrebbe effettuata una valutazione circa la sostenibilità finanziaria.

Tra gli obiettivi della Cabina di Regia vi è anche quello di favorire l'accesso alla rete internet nelle zone rurali come specificato dal comma 1-bis del d.l. 69/2013 che modifica l'art. 47, comma 2-bis, lettera f), del D.L. 5/2012.

### *1.2 Agenzia per l'Italia Digitale (articoli 13 e 15)*

I compiti dell'Agenzia per l'Italia Digitale si svolgono in un ambito segnato, da un lato, dagli indirizzi elaborati dalla Cabina di regia (art. 20 del D.L. 83/2012,) e, dall'altro, dalla vigilanza che su di essa è esercitata. Al proposito l'art. 13 del D.L. 69/2013, con il comma 2, lett. a), attribuisce detta **vigilanza esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri, o al Ministro da lui delegato**, nel quale si concentra, quindi, con un'unione personale, la presidenza del soggetto chiamato ad esprimere indirizzi e la competenza a vigilare il soggetto attuatore.

Tale concentrazione esprime la centralità che l'art. 13 del D.L. 69/2013 attribuisce al Presidente del Consiglio nel settore, rafforzata anche da misure previste dalle successive lettere c), d) ed f).

Il comma 2 lett. c) **prevede le modalità di nomina del direttore dell'Agenzia**, modificando l'art. 21, comma 2, del D.L. 83/2012, secondo il quale il decreto di nomina doveva essere adottato dal Presidente del Consiglio entro un termine determinato, sulla base del concerto con i ministri ai quali era attribuita la vigilanza e previo avviso pubblico.



In base alla modifica introdotta non è previsto alcun termine, è soppresso il concerto, in coerenza con la modificata intervenuta in tema di vigilanza, ed è eliminato l'obbligo del previo avviso pubblico. Viene infatti sancito che il direttore dell'Agenzia per l'Italia digitale è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal ministro delegato *“tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione”*. Nel corso dell'esame in Commissione è stato peraltro reintrodotta l'obbligo, soppresso dal testo originario del decreto, di adottare per la nomina una procedura ad evidenza pubblica.

Il comma 2 lett. d) del d.l. “del fare” interviene sulla **composizione del Comitato di indirizzo**, che deve essere prevista nello Statuto dell'Agenzia in base all'art. 21, comma 4, del D.L. n. 83/2012.

In base alla nuova formulazione del secondo, terzo e quarto periodo del comma 4 si aggiungono ai membri attualmente previsti come componenti del Comitato di Indirizzo, anche i membri del Tavolo Permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana.<sup>9</sup>

Viene confermato che i componenti partecipano al Comitato di Indirizzo senza oneri a carico della finanza pubblica e che con lo statuto sono altresì disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato di Indirizzo e le modalità di nomina del Collegio dei Revisori.

Viene inoltre **ampliata la competenza dell'Agenzia**, in quanto è soppressa la previsione di salvezza delle funzioni dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE)<sup>10</sup> nel supporto allo sviluppo del piano di innovazione nelle istituzioni scolastiche, inserita nel testo previgente dell'art. 20, comma 2, primo periodo, del D.L. 83/2012 ( comma 2, lett. b).

Riguardo alle **risorse umane dell'Agenzia** il decreto “del fare” sopprime le prescrizioni stabilite, ai fini del transito di personale all'Agenzia, dall'art. 22, comma 4, secondo periodo del D.L. 83/2012 (art. 13, comma 2, la lett. e).

Il transito era subordinato - per il personale di DigitPA, dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione e del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione in materia

---

<sup>9</sup> Il Comitato pertanto risulta composto, oltre che da un rappresentante della Presidenza del Consiglio e da due rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata, dai rappresentanti dei seguenti Ministeri o Ministri: Ministero dello sviluppo economico; Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; Ministero dell'economia e finanze; Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

<sup>10</sup> L'INDIRE, ripristinato dal 1° settembre 2012 ai sensi dell'art. 19, co. 1, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011), è un ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare

di sicurezza delle reti che fosse in posizione di comando - al previo interpello e alla valutazione comparativa della qualificazione professionale posseduta nonché dell'esperienza maturata nel settore dell'innovazione tecnologica, dell'anzianità di servizio nelle amministrazioni richiamate, e dei titoli di studio.

Sono inoltre modificate le disposizioni del D.L. 83/2012, relative alla **dotazione dell'Agenzia**: oltre a ridurre l'ambito della concertazione prescritta per l'adozione del relativo D.P.C.M., viene anche ridotto da 150 a 130 il limite massimo di unità della dotazione (art. 13, comma 2, la lett. f).

Infine l'articolo 15 del d.l. 69/2013, attraverso una modifica dell'articolo 80 del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82/2005), l'articolo 15 dispone che il presidente della Commissione per il coordinamento del sistema pubblico di connettività sia individuato, a seguito della soppressione di Digit-PA intervenuta con il decreto-legge n. 83/2012, nel **Commissario per l'attuazione dell'Agenzia digitale** o, su sua delega, nel direttore dell'Agenzia per l'Italia digitale. Si prevede inoltre che l'incarico del presidente e dei componenti la Commissione abbia la durata di un triennio, rinnovabile.<sup>11</sup>

### *1.3 Acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione (articolo 13 bis)*

*In materia di piattaforme accreditate per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione* l'articolo 13-bis prevede:

- un decreto interministeriale per la definizione di **linee guida** per l'accreditamento di conformità alla normativa in materia di contratti pubblici, di servizi, soluzioni e piattaforme tecnologiche per le aste *on line* e per il mercato elettronico da utilizzare per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e della informazione (ICT) (comma 1);

- la **possibilità di usare piattaforme e soluzioni di acquisto online** accreditate anche ponendole in competizione tra loro;

- l'inserimento degli operatori, che mettono a disposizione soluzioni e tecnologie accreditate, nell'elenco dei fornitori qualificati del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) istituito dall'art. 82 del D.Lgs. 82/2005 (comma 2);

---

<sup>11</sup> Con gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge n. 83/2012, Digit-PA (ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione) è stata soppressa e le sue funzioni trasferite all'Agenzia per l'Italia digitale.

- l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di ricorrere prioritariamente a prodotti informatici *open source*, che non comportino oneri di spesa, nell'utilizzo di piattaforme e soluzioni di acquisto on line accreditate.

#### 1.4. Domicilio digitale (articolo 14)

Il comma 1 dell'articolo 14 introduce modificazioni all'art. 10 del D.L. n. 70/2011 disponendo che **ai cittadini è assegnata una casella di posta elettronica certificata con la funzione di domicilio digitale**, successivamente attivabile in via telematica dall'interessato.:

- in sede di istanza di rilascio del documento in cui sono unificate la carta di identità elettronica (CIE) e la tessera sanitaria elettronica<sup>12</sup>;

- all'atto di iscrizione anagrafica o della dichiarazione di cambio di residenza (ma solamente a partire dall'entrata a regime dell'Anagrafe della popolazione residente).

Viene inoltre previsto che il documento unificato sostituisce a tutti gli effetti il tesserino di codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle entrate.

#### 1.5 Esclusione dell'utilizzo del fax nella P.A. (articolo 14)

Il comma 1-bis dell'articolo 14 del d.l. 69/2013, modificando l'articolo 47 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005), **sancisce che “è in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax”**.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Il *dossier* della Camera dei Deputati n. 36/2 del 23 luglio 2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia-D.L. 69/2013-A.C. 1248-A/R” nelle schede di lettura evidenzia che “*con riguardo all'unificazione di carta d'identità elettronica e di tessera sanitaria, si può notare che le stesse sono state oggetto di una normazione stratificata nel tempo e negli ultimi anni si è assistito, sia a livello nazionale che regionale, a una proliferazione di carte che, a vario titolo, consentono l'accesso a servizi messi a disposizione dalle diverse amministrazioni. Nel tentativo di omogeneizzare le diverse realtà locali, il piano e-Gov 2012 ha previsto, tra l'altro, che le carte nazionali/regionali dei servizi sostituiscano o integrino le tessere sanitarie in tutte le regioni italiane (obiettivo 17)*”. Il *dossier* è consultabile alla pagina:

<http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Testi/D13069B.htm>.

<sup>13</sup> In proposito il *dossier* della Camera dei Deputati n. 36/3 del 7 agosto 2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia - D.L. 69/2013 - A.C. 1248-B” nelle schede di lettura e profili finanziari rileva che il principio dell'obbligo dell'utilizzo delle procedure e delle reti informatiche nelle comunicazioni delle pubbliche amministrazioni era già contenuto nella delega al Governo del 2009 per la modifica del codice dell'amministrazione digitale (legge 69/2009, art. 33, comma 1, lett. m) poi realizzato con il decreto di attuazione della delega che ha introdotto l'obbligo di utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni o di comunicare in cooperazione applicativa (in ogni caso in forma digitale), mentre la disposizione previgente prevedeva che tali comunicazioni avvenissero “di norma” tramite e-mail (art. 47, comma 1, del D.Lgs. 82/2005, modificato dall'art. 32, comma 1, lett. c), D.Lgs. 235/2010).

L'art. 31 del citato decreto di attuazione (D.Lgs. 235/2010) ha poi modificato l'art. 45 del TU CAD prevedendo che i documenti trasmessi dai cittadini alla pubblica amministrazione soddisfano il requisito della forma scritta solamente se inviati con mezzo telematico o informatico, escludendo il fax in precedenza espressamente incluso. Anche prima della

Inoltre il **comma 1-ter dell'art. 14 del d.l. 69/2013** prevede che le pubbliche amministrazioni procedono alla consultazione degli archivi dell'amministrazione certificante finalizzata all'**accertamento d'ufficio** di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini **esclusivamente per via telematica**, escludendo, pertanto, l'utilizzo del *fax*.

A tal fine l'articolo 14, comma 1-ter novella l'articolo 43, comma 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

L'art. 43, comma 1, del testo unico prevede che le amministrazioni pubbliche sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46 TU) e di atto di notorietà (art. 47 TU) nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Gli articoli 46 e 47 del TU riguardano rispettivamente le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà.

Le pubbliche amministrazioni accertano d'ufficio di stati, qualità e fatti e controllano le dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini attraverso la consultazione diretta degli archivi dell'amministrazione certificante. Per l'accesso ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

In questi casi l'amministrazione procedente opera d'ufficio ai sensi e può procedere anche per fax e via telematica.

---

modifiche apportate al codice, le diverse disposizioni in materia di posta elettronica certificata avevano sancito *“l'obbligo di utilizzo della posta elettronica da parte delle amministrazioni pubbliche con riferimento sia alla posta elettronica semplice, da utilizzarsi per le comunicazioni ordinarie interne alle amministrazioni e tra amministrazioni, sia a quella certificata, da prendere a modello per tutte le comunicazioni ufficiali da e verso i cittadini e le imprese”* (Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica, Circolare 18 febbraio 2010, n. 1/2010/DDI, Uso della Posta Elettronica Certificata nelle amministrazioni pubbliche). Il *dossier* è consultabile alla pagina: [http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Testi/D13069c.htm#\\_Toc363729693](http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Testi/D13069c.htm#_Toc363729693).

### *1.6 Centri elaborazione dati delle pubbliche amministrazioni (articolo 16)*

Attraverso l'inserimento del comma 4-bis nell'articolo 33-septies del decreto-legge n. 179/2012, l'articolo 16 del dl 69/2013 prevede che nell'ambito del piano triennale di razionalizzazione dei centri di elaborazione dati (CED) delle pubbliche amministrazioni siano individuati i livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di capacità elaborativa e di risparmio energetico e le modalità di consolidamento e razionalizzazione, ricorrendo anche all'utilizzo dei centri di elaborazione dati di imprese pubbliche e private nonché di **enti locali** o di **soggetti partecipati da enti locali**. In ogni caso deve essere rispettata la legislazione in materia di contratti pubblici (decreto legislativo n. 163/2006).

### *1.7 Accesso alle banche dati pubbliche (articolo 16-bis)*

L'articolo 16-bis introduce modifiche alla disciplina del **furto d'identità** contenuta nel D.Lgs. n. 141/2010.<sup>14</sup>

Il sistema di prevenzione configurato dal D.Lgs. n. 64/2011 si basa su un archivio centrale informatizzato e su un gruppo di lavoro (articolo 30-ter, comma 2). La titolarità del predetto archivio, così come del trattamento dei dati, è affidata al MEF che, ai sensi delle norme del codice della *privacy*, (articolo 29 del codice del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), designa la Consap S.p.A. quale ente gestore dell'archivio. Il gruppo di lavoro opera con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento, per migliorare l'azione preventiva. Ha inoltre funzioni di elaborazione e studio dei dati statistici, in forma anonima, relativi al comparto delle frodi.

In particolare l'articolo 30-ter ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un sistema di prevenzione delle frodi, sul piano amministrativo (ferme restando, dunque, le prescrizioni civili e penali in materia), nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto d'identità. Per quanto concerne l'utilizzo dell'archivio da parte dei soggetti aderenti al sistema di prevenzione

---

<sup>14</sup> Il D.Lgs. n. 64 del 2011 ha inserito nel D.Lgs. n. 141/2010 il Titolo V-bis dedicato all'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità, ovvero la frode che si sostanzia ogniqualvolta qualcuno utilizzi senza autorizzazione i dati personali di un soggetto (anagrafica, codice fiscale, dati previdenziali, ecc.) per ottenere un finanziamento a suo nome.

Il dossier della Camera dei Deputati n. 36/2 del 23 luglio 2013 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia- D.L. 69/2013-A.C. 1248-A/R" evidenzia che "l'obiettivo della normativa è di prevenire il fenomeno delle frodi, fornendo strumenti adatti ad accertare identità e capacità reddituale dei richiedenti il credito, configurare forme di deterrenza per i frodatori e ridurre il contenzioso giudiziario. A tale scopo, il sistema prevenzione configurato si prefigge di fornire contributi sul processo di "identificazione", inteso come verifica della validità dei dati dichiarati dal soggetto e, successivamente, sul piano della "autenticazione", ovvero la verifica con elevato livello di affidabilità dell'identità del soggetto".

delle frodi, il comma 7 consente ai soggetti aderenti di inviare al gestore richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito. Tale verifica non può essere richiesta al di fuori dei casi e delle finalità previste per la prevenzione del furto di identità.

L'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *a*) inserisce all'articolo 30-*ter* un nuovo comma 7-*bis*, con il quale si prevede che gli aderenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, possono inviare all'ente gestore ulteriori richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identità dei soggetti.

Inoltre l'articolo 16-*bis*, comma 1, alla lettera *b*) inserisce all'articolo 30-*sexies*<sup>15</sup> un nuovo comma 2-*bis* con il quale si prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere del gruppo di lavoro, può essere rideterminata la misura delle componenti del contributo per l'accesso all'archivio.

### *1.8 Fascicolo sanitario elettronico (articolo 17)*

In considerazione delle situazioni regionali molto diverse, l'articolo 17 stabilisce **termini temporali certi per l'utilizzo del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) su tutto il territorio nazionale**. A tal fine sono apportate modifiche all'articolo 12 del decreto legge 179/2012, che istituisce il FSE e affida alle regioni e alle province autonome il compito di realizzarlo, sulla base di criteri unitari a livello nazionale, da definirsi con decreti attuativi interministeriali.

L'articolo 17 stabilisce le seguenti scadenze:

- **entro il 31 marzo 2014** l'Agenzia per l'Italia digitale e il Ministero della salute, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca, rendono disponibili **linee guida**, sulla base delle quali deve essere redatto il piano di progetto regionale per la realizzazione del FSE (lettera f) che introduce il comma 15 bis all'articolo 21 del d.l. 179/2012);

---

<sup>15</sup> L'articolo 30-*sexies* si occupa della procedure di riscontro dell'autenticità dei dati. La Consap (ente gestore dell'archivio) autorizza, di volta in volta, la procedura di collegamento dell'archivio alle banche dati degli organismi pubblici e privati. Ciascuna richiesta di verifica comporta, da parte dell'aderente, il pagamento di un contributo fisso tale da garantire la copertura del costo pieno del servizio svolto dal gestore (comma 2). La Consap è obbligata a fornire al MEF apposita rendicontazione sulle somme introitate e i costi sostenuti in rapporto al servizio.

- **entro il 30 giugno 2014** le regioni e province autonome sono tenute a **presentare all’Agenzia per l’Italia digitale i piani di progetto** per la sua realizzazione (lettera f che introduce il comma 15 bis all’articolo 21 del dl 179/2012);

- entro 60 giorni l’Agenzia per l’Italia digitale, insieme al Ministero della salute, valuta ed approva i piani di progetto regionali (lettera f) che introduce il comma 15 *quater* all’articolo 12 del dl 179/2012);

- **entro il 30 giugno 2015** le regioni e le province autonome devono provvedere all’istituzione del FSE (lettera a) che integra il comma 2 dell’articolo 12 del dl 179/2012).

L’articolo 17 del d.l. 69/2013 inoltre:

- **istituisce il *dossier* farmaceutico quale parte specifica del FSE.** Il *dossier farmaceutico* è istituito per favorire la qualità, il monitoraggio, l’appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l’aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del paziente. E’ aggiornato a cura della farmacia che effettua la dispensazione (lettera *b*) che introduce dopo il comma 2 dell’articolo 12 del d.l. 179/2012, il comma 2-*bis*);

- prevede la definizione, da parte di decreti attuativi interministeriali, di cui al comma 7 dell’articolo 12 del decreto legge 179/2012, anche dei contenuti del *dossier* farmaceutico (lettera *d*) che modifica, al comma 7 dell’articolo 12 del d.l. 179/2012);

- rende **più incisivo il ruolo delle regioni e delle province autonome nella definizione, realizzazione ed utilizzo dell’infrastruttura nazionale per l’interoperabilità per il FSE** (lettera e) che incide sul comma 15 dell’articolo 12 del d.l. 179/2012);

- prevede che l’Agenzia per l’Italia digitale, sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome, nell’ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo con il Ministero della salute, con le regioni e le province autonome, la progettazione e la realizzazione dell’infrastruttura nazionale necessaria a garantire l’interoperabilità dei fascicoli regionali (lettera f) che introduce il comma 15 *ter* dell’articolo 12 del d.l. 179/2012);

- per il progetto FSE di cui al comma 15-*ter*, da realizzare entro il 31 dicembre 2015, è autorizzata una spesa non superiore a 10 milioni di euro per l’anno 2014 e a 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, da definire su base annua con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze su proposta dell’Agenzia per l’Italia digitale» (lettera f) che introduce il comma 15 *quinques* dell’articolo 12 del d.l. 179/2012).

### 1.9 Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (articolo 17-ter)

Viene modificato l'articolo 64 del Codice dell'amministrazione digitale, adottato con il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) al fine di istituire il **sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese** (SPID).

Ai sensi dell'articolo 64 del CAD, le amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi *on-line* che richiedono l'identificazione informatica, oltre che mediante la carta di identità elettronica (CIE) e la carta nazionale dei servizi (CNS), anche utilizzando strumenti diversi di identificazione certa del soggetto richiedente. Pertanto, nulla osta a che le amministrazioni pubbliche rendano disponibili sistemi di identificazione informatica alternativi, purché consentano l'accesso ai servizi anche con carta di identità elettronica e carta nazionale dei servizi.

Il sistema introdotto dall'articolo succitato (denominato SPID) è funzionale ad **agevolare** cittadini ed imprese nell'**accesso ai servizi erogati in rete da parte delle pubbliche amministrazioni**. A tal fine è costituito mettendo insieme i soggetti pubblici e privati (*identity provider*) che gestiscono i servizi di registrazione e di rilascio delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete a cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati.

Con D.P.C.M., adottato su proposta dei ministri competenti e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le **caratteristiche del sistema**, nonché **le modalità e i tempi di adozione** da parte delle amministrazioni pubbliche in qualità di erogatori di servizi in rete. È inoltre riconosciuta alle imprese la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete da parte dei rispettivi utenti: l'adesione esonera l'impresa dall'obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi del D.Lgs. n. 70/2003 (art. 17), che riguarda in particolare il commercio elettronico.

L'istituzione del sistema SPID è realizzata e **curata dall'Agenzia per l'Italia digitale**<sup>16</sup> utilizzando le risorse finanziarie già stanziata a legislazione vigente tale organismo. Una volta istituito il Sistema, l'accesso ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni potrà avvenire esclusivamente mediante i servizi offerti dal Sistema, oltre che tramite la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi.

---

<sup>16</sup> Riguardo all'Agenzia per l'Italia digitale cfr. paragrafo 1.1.2.



## TITOLO II

### SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Titolo II “Semplificazioni” del decreto del fare prevede una serie di interventi finalizzati a semplificare il quadro amministrativo e normativo relativo ai cittadini, alle imprese nonché all’istruzione ed alla ricerca.<sup>17</sup>

L’analisi che segue attiene il Capo I in materia di misure di semplificazione amministrativa<sup>18</sup>, rispetto al quale sono stati analizzati, in particolare, gli interventi che riguardano:

- il nuovo istituto dell’indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo;

- l’introduzione dell’istituto dell’intervento sostitutivo, nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e con riferimento ai medesimi contratti la determinazione del prezzo più basso avviene al netto delle spese relative al costo del personale, tenuto conto della contrattazione collettiva nazionale di settore;

- novità nel settore edilizio in tema di demolizione e ricostruzione o varianti nella modifica della sagoma, proroga di validità dei termini inizio e fine lavori ed agibilità parziale;

- modifiche in materia di autorizzazione paesaggistica;

- modifiche alla disciplina del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI). In particolare: viene elevata la soglia al di sotto della quale non deve essere predisposto il DUVRI; spetterà ad un apposito decreto ministeriale individuare i settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali;

- indicazione dei casi in cui il DURC deve essere acquisito d’ufficio;

- la riduzione della spesa pubblica;

- le misure in ambito sanitario.

La semplificazione amministrativa si caratterizza per l’inserimento nelle disposizioni che assegnano compiti nuovi alla pubblica amministrazione di una clausola di invarianza finanziaria, consistente nel prevedere che la P.A. fa fronte agli adempimenti con risorse

---

<sup>17</sup> Per una disamina delle misure in materia di istruzione, università e ricerca di cui al Titolo II, Capo III del d.l. 69/2013 – non trattate nel presente *Focus* - si rinvia al dossier della Camera dei Deputati n. 36/2 del 23 luglio 2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia- D.L. 69/2013–A.C. 1248-A/R” (consultabile alla pagina: <http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Testi/D13069B.htm9>) e al dossier della Camera dei Deputati n. 36/3 del 7 agosto 2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia-D.L. 69/2013 – A.C. 1248-B” consultabile alla pagina: [http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Testi/D13069c.htm#\\_Toc363729693](http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Testi/D13069c.htm#_Toc363729693)).

<sup>18</sup>Per l’analisi del Capo II che attiene alla semplificazione in materia fiscale si rinvia al Titolo III.

umane e strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri.

Nei paragrafi che seguono le disposizioni sono state accorpate in relazione agli argomenti trattati che vengono illustrati suddividendoli per “voci” seguendo l’ordine alfabetico.

## **1. AGRICOLTURA (ARTICOLI 30 BIS, 45-BIS)**

### *1.1 . Semplificazione in materia agricola (articoli 30 bis)*

L’articolo interviene in materia di esercizio della vendita diretta, nel settore agricolo, modificando in più parti l'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57).

La **lett. a)** modificando il secondo periodo del comma 2, stabilisce che anche per la vendita diretta esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività (al pari di quanto oggi già previsto per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli hanno la disponibilità).

Per quanto riguarda la vendita diretta le innovazioni sono le seguenti:

- la vendita diretta al dettaglio, esercitata su superfici aperte nell’ambito dell’azienda agricola ovvero in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non richiede la comunicazione di inizio attività (secondo periodo c. 2, articolo 4, d.lgs. 228/2001);

- l'attività di vendita diretta, se svolta mediante il commercio elettronico, può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione (c. 4 bis, articolo 4, d.lgs. 228/2001);

- nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, escludendo però il servizio assistito di somministrazione e mantenendo al contempo l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie (c. 8 bis, articolo 4, d.lgs. 228/2001);

- la vendita diretta da parte dell’impresa agricola non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio

comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati (c. 8 ter, articolo 4, d.lgs. 228/2001).

### *1.2 Abilitazione all'uso di macchine agricole (articolo 45-bis)*

La disposizione prevede che, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73, comma 5, del D.Lgs. 81/2008, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individui sia le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, sia le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione.

La disposizione **differisce al 22 marzo 2015** il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, introdotto dall'Accordo del 22 febbraio 2012, n. 53, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del citato comma 5 dell'articolo 73 del D. Lgs. 81/2008.

## **2. AMBIENTE (ARTICOLO 41)**

L'articolo novella il decreto legislativo n. 152 del 2006, con specifico riguardo alla disciplina delle acque emunte (articolo 243, D.lgs 152/2006), alla disciplina di utilizzazione di materiali di scavo (nuovo comma 2-bis, articolo 184-bis, D.lgs 152/2006) e alla disciplina dei materiali di scavo ed integra gli interventi di nuova costruzione per la sosta ed il soggiorno di turisti, di cui al D.P.R. 380 del 2001.

In particolare la riscrittura **dell'articolo 243** è finalizzata a chiarire che alle acque di falda emunte, nell'ambito di interventi di bonifica dei siti contaminati, non si applica la disciplina vigente in materia di rifiuti, infatti le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di dette acque con il punto di immissione delle stesse in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico. In tale articolo sono individuati gli interventi volti ad impedire ed arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati.

Le novità introdotte nel testo **dell'articolo 184 bis** stabiliscono che il D.M. 161/2012<sup>19</sup>, che detta le condizioni alle quali le terre e le rocce da scavo sono considerate

---

<sup>19</sup> L'articolo 49 del D.L. 1/2012 ha demandato ad apposito decreto la regolamentazione per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti. Lo stesso articolo ha previsto l'abrogazione della disciplina delle terre e rocce da scavo

sottoprodotti e pertanto escluse dall'applicazione della normativa sui rifiuti, si applica alle sole terre e rocce da scavo che provengono da attività od opere soggette a valutazione di impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA). Inoltre il suddetto decreto ministeriale non si applica alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del d.lgs 152/2006, vale a dire ai materiali di:

- escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;
- inerti, materiali geologici inorganici e manufatti,
- ai fondali marini movimentati durante l'attività di posa in mare di cavi e condotte.

Il decreto del fare immette una disciplina speciale che (ferma restando quella dettata dall'articolo 49 del D.L. 1/2012) è finalizzata a consentire **l'utilizzo dei materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse**, o comunque **esaurite**, collocate all'interno dei siti di interesse nazionale (SIN), per la realizzazione, nell'ambito delle medesime aree minerarie di interventi quali reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, nonché altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali.

La disposizione in esame integra la definizione di interventi di nuova costruzione per la sosta ed il soggiorno di turisti contenuta nel T.U. edilizia (D.P.R. 380 del 2001), poiché sono da considerare come intervento di nuova costruzione l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, “ancorché siano installati con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti”.

La disposizione analizzata, in quanto incidente in materia ambientale, contiene, oltre quanto su detto, anche una normativa relativa alla situazione di criticità nella gestione dei rifiuti nel Lazio (articolo 1 comma 359, L. 228/2012) e nella Campania. Con riguardo alla regione Campania si prevede una regolamentazione del contenzioso derivante dalle gestioni commissariali precedenti a quella per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque.

---

dettata dall'articolo 186 del decreto legislativo n. 152/2006 (cd. Codice ambientale) a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo regolamento.

In attuazione di tale norma è stato emanato il D.M. 161/2012 che ha dettato le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006, e stabilito l'abrogazione dell'art. 186.

Relativamente all'applicazione del D.M. 161/2012 si segnala che tale decreto non si applica, per quanto disposto dall'art. 17-bis del D.L. 74/2012, nelle zone di Emilia, Lombardia e Veneto colpite dagli eventi sismici del maggio 2012.

Infine l'articolo, relativamente alla normativa vigente in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche (articolo 1, D.lgs 22/2010), specifica che gli impianti geotermici pilota sono di competenza statale e quindi assoggettati a VIA statale (comma 3 bis, art 1, D.lgs.152/2006).

### **3. BENI CULTURALI (ARTICOLO 39)**

L'articolo riguarda l'utilizzo individuale dei beni culturali, l'autorizzazione paesaggistica e la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS Spa), poichè apporta delle modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004).

Il **comma 1, lett. a)** modifica l'articolo 106 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 prevedendo che non sia più il Soprintendente, ma il Ministero per i beni e le attività culturali a determinare il canone per la concessione in uso a singoli richiedenti di beni in consegna al medesimo Ministero.

La **lett. b)** invece introduce modifiche ai commi 4 e 5 dell'articolo 146 d.lgs. 42/2004 per cui:

- l'autorizzazione paesaggistica è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione, ma il termine dell'**efficacia dell'autorizzazione paesaggistica**, relativamente al caso dei lavori iniziati nel quinquennio decorrente dalla data di rilascio dell'autorizzazione, **si estende a tutta la durata dei suddetti lavori;**

- nell'ambito delle procedure di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, il **termine** per il **parere obbligatorio non vincolante** del Soprintendente, è di 45 giorni e non più di 90 giorni, qualora siano state approvate le prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati e sia stato positivamente verificato l'adeguamento degli strumenti urbanistici alle medesime prescrizioni. Decorso tale termine, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.

L'articolo infine abroga le disposizioni che prevedevano la messa in liquidazione, dal 1° gennaio 2014, della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a (**commi 1-bis e 1-ter, articolo 39**) e indica la **clausola di invarianza finanziaria** ossia si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **4. CONTRATTI PUBBLICI (ARTICOLI 26, 26-BIS, 26-TER, 30 COMMA 5 QUATER, 31, 32, COMMA 7BIS, 49 TER, 50)**

Numerose sono le disposizioni che intervengono in materia di contratti pubblici introducendo una serie di proroghe in materia di appalti nonché, al fine di agevolare l'attività delle piccole e medie imprese, una serie di adempimenti riguardanti la suddivisione in lotti funzionali degli affidamenti relativi ai contratti per lavori, servizi e forniture e la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Sono inoltre disposte modifiche al decreto legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), ai contratti di fornitura, ad documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti.

##### *4.1 Proroghe negli appalti pubblici (articolo 26)<sup>20</sup>*

Come già evidenziato il decreto 69/2013 apporta una serie di proroghe in materia di appalti pubblici: il comma 1 dell'articolo 26 sostituisce il comma 418 della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013), **prorogando al 31 gennaio 2014 e al 30 aprile 2014 i termini di pubblicazione dei dati relativi all'esercizio 2012** in materia di procedimenti di scelta del contraente. Si tratta delle scadenze previste per i dati relativi all'esercizio 2013. Tali dati sono oggetto di pubblicazione nei siti istituzionali<sup>21</sup>.

LA disposizione in esame **proroga di 2 anni**, dal 31 dicembre 2013 **al 31 dicembre 2015**, i **termini fissati** dalle seguenti disposizioni dell'art. 253 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), che prevedono una serie di **agevolazioni transitorie rispetto al regime ordinario**:

- comma 9-bis, che disciplina le **modalità di dimostrazione di requisiti a fini di qualificazione delle imprese**. In particolare il comma riguarda:

---

<sup>20</sup> Si segnala l'articolo di Alessandro Bonanni <<Decreto "Del Fare": le principali novità>> in cui l'autore prende in esame gli aspetti di maggiore interesse del provvedimento tra cui l'anticipazione del prezzo, la suddivisione in lotti dell'appalto, la semplificazioni in materia di DURC, il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, nonché le proroghe, differimenti ed anticipazioni. Il documento è reperibile all'indirizzo: [http://www.contratti-pubblici.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1140:decreto-qdel-fareq-le-principali-novita&catid=36:ultime-notizie&Itemid=389](http://www.contratti-pubblici.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1140:decreto-qdel-fareq-le-principali-novita&catid=36:ultime-notizie&Itemid=389).

<sup>21</sup> L'AVCP ha provveduto in data 26 maggio 2013, con la deliberazione n. 26, ad emanare le prime indicazioni per l'assolvimento degli adempimenti in questione. In proposito si evidenzia che la disposizione va correlata agli adempimenti di cui al comma 32 dell'art. 1 della legge 190/2012 (recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione").

- la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo. A tal fine la norma prevede che, **fino al 31 dicembre 2015**, il periodo di attività documentabile è quello relativo al **decennio antecedente** la data di sottoscrizione del contratto con le SOA (Società Organismo di Attestazione) per il conseguimento della qualificazione;
- la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria. A tal fine, **fino al 31 dicembre 2015**, sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione.

- comma 15-*bis* che disciplina le **modalità di dimostrazione dei requisiti** di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria **in relazione alle procedure di affidamento di** cui all'art. 91 (**incarichi di progettazione**, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di **direzione dei lavori**, di **coordinamento della sicurezza** in fase di esecuzione e di **collaudo**). La norma prevede che, per le finalità indicate, **fino al 31 dicembre 2015**, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all'articolo 47 (operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia) con le modalità ivi previste;

- comma 20-*bis* che consente **fino al 31 dicembre 2015** alle stazioni appaltanti, di applicare le disposizioni di cui agli articoli 122, comma 9, e 124, comma 8 (che consentono l'**esclusione automatica delle offerte anomale**) a tutti i **contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie** previste dall'art. 28 del Codice.

#### *4.2 Suddivisione in lotti (articolo 26-bis)*

Al fine di agevolare l'attività delle piccole e medie imprese, sono previsti una serie di adempimenti riguardanti la **suddivisione in lotti funzionali** degli affidamenti relativi ai contratti per lavori, servizi e forniture.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legge in esame modifica l'art. 2, comma 1-*bis*, del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture)<sup>22</sup>, prevedendo che la **stazione appaltante**, nella determina a contrarre, deve indicare la motivazione della **mancata suddivisione** degli appalti in lotti funzionali.

Il comma 2 dispone, attraverso una modifica all'articolo 6, comma 5, del suddetto Codice, che, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di vigilanza sui contratti, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici deve garantire il rispetto della **tutela delle piccole e medie imprese**, attraverso un'adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali<sup>23</sup>.

In merito alle **comunicazioni**<sup>24</sup> delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori all'Osservatorio dei contratti pubblici per contratti di importo superiore a 50.000 euro, il comma 3 dell'articolo 26 bis del dl 6972013 introduce, per i dati concernenti il contenuto dei bandi, **la specificazione dell'eventuale suddivisione in lotti**.

#### *4.3 Anticipazione del prezzo (articolo 26-ter)*

Viene disposta la **corresponsione** in favore dell'appaltatore **di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale**. La norma introduce di fatto una deroga ai divieti vigenti di anticipazione del prezzo con una norma transitoria che si applicherà **fino al 31 dicembre 2014**. La disposizione si **applica ai contratti di appalto relativi a lavori**, disciplinati dal decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), affidati a seguito dello svolgimento di **procedure di gara bandite successivamente alla** data di entrata in vigore della **legge di conversione** del decreto legge in esame purché l'anticipazione del prezzo sia già prevista e pubblicizzata nella gara di appalto.

Infine si prevede l'applicazione degli articoli 124, commi 1 e 2, e l'articolo 140, commi 2 e 3 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010.

---

<sup>22</sup> L'art. 2, comma 1-bis, del D.Lgs. 163/2006 prevede, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, l'obbligo delle stazioni appaltanti, ove possibile ed economicamente conveniente, di suddividere gli appalti in lotti funzionali. Si prevede, inoltre, che i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese.

<sup>23</sup> L'articolo 6, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 disciplina le funzioni di vigilanza dell'Autorità sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal codice, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito di applicazione del codice medesimo, al fine di garantire l'osservanza dei principi previsti e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara.

<sup>24</sup> La modifica riguarda le comunicazioni previste all'articolo 7, comma 8, lettera a), del D.Lgs. 163/2006, per cui le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a fornire all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 50.000 euro, entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione definitiva, il nominativo dell'affidatario e del progettista.



Il comma 1 dell'articolo 124 prevede che l'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla leggi vigenti, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. Il comma 2 del medesimo articolo 124 dispone che l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il comma 2 dell'articolo 140 prevede che, nei casi consentiti dalle leggi vigenti, le stazioni appaltanti erogano all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile. Il comma 3 del medesimo articolo 140 dispone la decadenza del beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali; sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione

#### *4.4 Contratti di fornitura (articolo 30 comma 5 quater)*

La disposizione modifica l'articolo 15 della legge 180/2011 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese). La modifica consiste nella soppressione delle parole "con posa in opera", allargando, in tal modo, la portata della disposizione dall'articolo 15 a tutti gli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero allo stato di avanzamento forniture.

L'articolo 15 della legge 180/2011 estende la disciplina della sospensione dei pagamenti previsti dal d.lgs 163/2006, di cui all'articolo 118 comma 3, del Codice appalti ai subcontratti di forniture.

In particolare tale comma 3 dell'articolo 118, dispone che nel bando di gara la stazione appaltante indica se corrisponde direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o se, in alternativa, compete agli affidatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In quest'ultimo caso, qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il citato termine di 20 giorni, la

**stazione appaltante sospende il successivo pagamento** a favore degli affidatari medesimi (secondo periodo del comma 3 dell'articolo 118).

Poiché l'articolo 15 della L. 180/2011 ha successivamente esteso, come sopra detto, l'applicazione della disciplina di sospensione del pagamento, anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture, la soppressione delle parole "con posa in opera" determina l'applicazione del suddetto articolo a tutti gli esecutori in subcontratto di forniture.

#### *4.5. Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) (articolo 31) <sup>25</sup>*

La disposizione innova l'articolo 13 bis c. 5 del d.l. 52/2012 (Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica) convertito in legge 6 luglio 2012 n. 94, inoltre apporta modifiche al D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

La norma elimina il riferimento all'articolo 1, comma 1175, della L. 296/2006 contenuto nell'articolo 13-bis, comma 5, del D.L. 52/2012, e pertanto **estende la procedura compensativa** disciplinata dall'articolo 13-bis, **anche alle procedure di appalto pubblico e di appalti privati in edilizia**, ossia si procede al rilascio del DURC in presenza di crediti certificati nei confronti delle p.a. di importo pari ai versamenti contributivi dovuti (comma1).

Di rilievo l'esenzione dall'obbligo di richiesta del DURC agli istituti od enti abilitati al rilascio, in caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, senza ricorso ad imprese (comma 2).

Le modifiche contenute nell'articolo 31 prevedono che:

- nei contratti di appalto, **l'acquisizione del DURC**, relativo all'affidatario e ai subappaltatori, avvenga **d'ufficio**, in quanto necessario ai fini del pagamento delle prestazioni da questi resi (commi 4 e 5), inoltre i titoli di pagamento devono essere corredati dal DURC anche in formato elettronico (comma 7);

---

<sup>25</sup> La Direzione generale per l'Attività Ispettiva del ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la circolare n. 36/2013, ha fornito i primi chiarimenti interpretativi sull'art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013, c.d. "Decreto Fare"), che ha introdotto importanti semplificazioni in ordine al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). I chiarimenti forniti dalla circolare, che riguardano in particolare le fasi in cui il DURC deve essere acquisito e la sua validità temporale, consentiranno peraltro agli Enti previdenziali e alle Casse edili un tempestivo adeguamento delle relative procedure di gestione del Documento. Si allega il link per una lettura integrale della circolare:

<http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Documents/ML%20circ.%20n.%2036-2013%20-%20DURC%20-%20D.L.%20n.%2069-2013.pdf>

- nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la **validità** del DURC sia di 120 giorni dalla data del rilascio e venga acquisito dalla stazione appaltante sempre attraverso strumenti informatici (comma 5);

- la richiesta del DURC venga estesa anche alle ipotesi di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali il DURC è stato espressamente acquisito (fermo restando l'obbligo di produzione del DURC per il pagamento delle prestazioni);

- nelle fasi di pagamento dei lavori e di collaudo, il DURC, venga acquisito ogni 120 giorni;

- nel caso in cui il DURC registri un'**inadempienza**, la stazione appaltante trattenga l'importo dovuto dal certificato di pagamento, provvedendo essa stessa, direttamente, al versamento agli enti previdenziali e assicurativi creditori. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC e' disposto dai soggetti di cui all'articolo 3<sup>26</sup>, comma 1, lettera b), del DPR 207/2010 (comma 3);

- che le amministrazioni competenti invitino l'interessato alla regolarizzazione, entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando le cause delle irregolarità (comma 8);

- le **amministrazioni pubbliche**, con riferimento alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere (compresi quelli comunitari, di cui all'articolo 1, comma 553, della L. 266/2005), **nel caso in cui il DURC registri un'inadempienza possono trattenere l'importo dovuto dal certificato di pagamento** (comma 8bis).

- il DURC abbia validità di 120 giorni dalla data del rilascio, anche per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per i finanziamenti e le sovvenzioni previsti a livello comunitario, statale e regionale (commi 8 quater e 8 quinquies);

- fino al 31 dicembre 2014, anche per i datori di lavoro edili privati, la validità del DURC sia di 120 giorni dalla data del rilascio (comma 8-sexies).

---

<sup>26</sup> I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del D.P.R. 207/2010 (regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006) sono le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori, gli altri soggetti aggiudicatori, i soggetti aggiudicatori e le stazioni appaltanti indicati rispettivamente dall'articolo 3, commi 25, 26, 29, 31, 32 e 33, del D.Lgs. 163/2006.

#### *4.6 Determinazione del prezzo più basso negli appalti pubblici (articolo 32, comma 7 bis)*

La disposizione introduce il comma 3-bis nell'articolo 82 del d.lgs. 163 /2006 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e in tal modo dispone che nelle gare di appalto il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale.

Al fine della determinazione del costo complessivo, il costo del personale deve essere valutato:

- sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- e anche considerando le voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e le misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

#### *4.7. Semplificazione per i contratti pubblici (articolo 49 ter)*

L'articolo dispone che le pubbliche amministrazioni devono acquisire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, esclusivamente attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'articolo 6-bis<sup>27</sup> del decreto legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Per cui per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, spetterà alle pubbliche amministrazioni rivolgersi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

---

<sup>27</sup> L'articolo 6-bis del D.lgs. 163/2006 dispone, che per ridurre gli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi che gli operatori economici devono sostenere per partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, che, a partire dal 1° gennaio 2013, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, sia acquisita presso la Banca Dati, istituita presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) dall'art. 62-bis del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), attraverso la quale le stazioni appaltanti possono verificare il possesso dei predetti requisiti.

#### *4.8 Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti (articolo 50)*

La disposizione modificando l'articolo 35, comma 28<sup>28</sup>, del D.L. n. 223 del 2006, prevede il **venir meno della responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento all'erario dell'imposta sul valore aggiunto** dovuta dal subappaltatore e dall'appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto, mentre la responsabilità rimane per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. Ne deriva come conseguenza che il venir meno della responsabilità solidale dell'appaltatore per l'IVA dovuta dal subappaltatore indebolisce la posizione dell'erario che non potrà più contare sulla responsabilità patrimoniale dell'appaltatore che, per effetto del vincolo di solidarietà, si aggiungeva a quella del contribuente debitore (il subappaltatore)<sup>29</sup>.

### **5. EDILIZIA (ARTICOLO 30)**

L'articolo interviene su plurime disposizioni del D.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni edilizie e regolamentari in materia edilizia): le norme novellate si applicano a decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 69/2013 (comma 6 articolo 30).

Per la parte in materia di edilizia scolastica si rinvia al Titolo V "Infrastrutture".<sup>30</sup>

#### *5.1. Deroghe in materia di limiti di distanza fra fabbricati ( lettera oa), articolo 30)*

Si inserisce nel D.P.R. 380/2001, l'articolo 2-bis rubricato "Deroghe in materia di limiti di distanza fra fabbricati", che attribuisce alle regioni e alle province autonome di

---

<sup>28</sup> Il comma 28 dell'art. 35 del d.l. 223/2006, a seguito della modifica, dispone: "In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido".

<sup>29</sup> Si segnala, al riguardo, che Confindustria ha presentato nel marzo 2013 una formale denuncia alla Commissione europea per sostenere l'incompatibilità con il diritto comunitario delle regole che riguardano nello specifico la responsabilità solidale dell'appaltatore per quanto riguarda il versamento all'erario dell'Iva dovuta dal subappaltatore. Analoga denuncia è stata presentata dall'Associazione italiana dei dottori commercialisti di Milano.

<sup>30</sup> In proposito cfr. il paragrafo 2 del Titolo V.

Trento e di Bolzano, la facoltà di prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al D.M. n. 1444/1968<sup>31</sup>, il cui articolo 9, in particolare, fissa i limiti di distanza tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee.

Sulla base di quanto disposto dalla norma in commento, **le regioni e le province autonome** possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali.

Il nuovo articolo 2 bis del T.U. ammette la deroga al rispetto delle distanze, ad opera di regioni e le province autonome, ferma stando la **competenza statale in materia di ordinamento civile**<sup>32</sup> e quindi il rispetto del diritto di proprietà e delle connesse norme del codice civile<sup>33</sup> e disposizioni integrative.

*5.2. Modifiche della sagoma e ristrutturazione edilizia (lettere a), c) e), comma 1, articolo 30)*

Si premette che l'articolo 22, comma 1 del D.P.R. 380/2001 dispone che sono realizzabili mediante DIA gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 (permesso di costruire) e all'articolo 6 (attività edilizia libera), purché, ovviamente, conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

Le novità introdotte dall'articolo 30 d.l. 69/2013 non riguardano la disciplina degli interventi assoggettati a **denuncia di inizio attività** (DIA) per i lavori su **immobili vincolati**, subordinati al preventivo rilascio dell'autorizzazione o del parere previsto dalle norme vigenti, tra cui il D. lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e paesaggistici (comma 6, articolo 22, D.P.R. 380/2001).

---

<sup>31</sup> Il d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 indica limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti. In particolare l'articolo 9 del D.M. 1444/68 fissa le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee (zone A; Nuovi edifici ricadenti in altre zone; zone C). L'ultimo comma dell'art. 9 prevede una deroga, nel senso che, "nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche", consente distanze inferiori a quelle fissate nei precedenti commi.

<sup>32</sup> In tema di competenza esclusiva statale relativa alla materia "ordinamento civile" attinente al rispetto delle distanze fra edifici, si segnalano le seguenti sentenze della Corte Costituzionale n. 232/2005, n. 114/2012 e n. 6/2013.

<sup>33</sup> Il riferimento è all'articolo 873 del codice civile il quale dispone che le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono rispettare una distanza non inferiore a tre metri e che i regolamenti locali possono prevedere una distanza maggiore di tali tre metri.

Quindi le modifiche introdotte stabiliscono quanto segue:

- per gli immobili non vincolati, vengono **esclusi dal novero degli “interventi di ristrutturazione edilizia”**, oggetto di disciplina del comma 1 dell’articolo 3 del D.P.R. 308/2021, **quelli di demolizione e ricostruzione** che comportano **variazioni nella sagoma**. Ne consegue che per questi lavori non è richiesta la DIA. Per quanto riguarda la ristrutturazione edilizia, all’articolo 3, comma 1, lett. *d*), è aggiunto un periodo che ricomprende nella suddetta ristrutturazione anche il ripristino mediante ricostruzione di edifici crollati o demoliti. Le **variazioni nella sagoma sono invece considerate** quale componente dell’intervento di **ristrutturazione edilizia qualora l’immobile sia vincolato** ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) (lettera a);

- gli interventi di ristrutturazione edilizia con modifiche della sagoma non sono più soggetti a permesso di costruire, a meno che non riguardino immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (modifica consequenziale introdotta alla lettera c);

- viene modificato l’articolo 22, comma 2, del T.U. edilizia relativo alla possibilità di operare alcune tipologie di varianti al permesso di costruire semplicemente tramite la DIA. La novella in questione, coordinandosi con quelle recate dalle disposizioni in esame, chiarisce che **il divieto di alterazione della sagoma riguarda i soli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004**. Di conseguenza, negli edifici non vincolati, sarà possibile operare con la DIA<sup>34</sup> una variante al permesso di costruire anche qualora la variante stessa preveda modifiche della sagoma (lettera e).

*5.3. Interventi di edilizia libera e dichiarazione del tecnico abilitato (lettera b), comma 1, articolo 30)*

L’articolo incide sulla dichiarazione del tecnico abilitato per interventi in edilizia libera, in quanto abroga quella parte del comma 4 dell’articolo 6 del D.P.R. 380/2001 (T.U. edilizia) che, limitatamente ad alcune tipologie di interventi, richiedeva

---

<sup>34</sup> La DIA può essere sostituita dalla SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), introdotta dal comma 4-*bis* dell’art. 49, del D.L. 78/2010, che ha inciso nel dettato dell’art. 19 della L. 241/1990. Sull’argomento si segnala che l’art. 5 (comma 2, lett. b) e c) del D.L. 70/2011 ha chiarito che la SCIA si applica anche all’edilizia in sostituzione della DIA, ma non della superDIA (ovvero la Dia alternativa al permesso di costruire disciplinata dall’art. 22, comma 3), consentendo l’avvio dei lavori il giorno stesso della sua presentazione (mentre con la DIA occorre attendere 30 giorni). Inoltre riguardo agli immobili vincolati si ricorda che, comunque, l’art. 22, comma 6, prevede che la realizzazione degli interventi assoggettati a DIA o superDIA che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative, tra cui rientrano quelle dettate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) che ha sostituito il D.Lgs. 490/1999, che ancora viene citato nel testo del comma 6.

l'affermazione del tecnico abilitato di non avere rapporti di dipendenza né con l'impresa, né con il committente.

Quindi **relativamente agli interventi di edilizia libera che riguardano:**

- gli interventi di manutenzione straordinaria, ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici (lettera a), comma 2, articolo 6);

- le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa (lettera e-bis) comma 2, articolo 6);

- **non è più richiesta la dichiarazione del tecnico abilitato** di non avere da rapporti di dipendenza sia con l'impresa, che con il committente.

*5.4. Provvedimento espresso e permesso di costruire su immobili vincolati (lettera d), comma 1, articolo 30)*

La disposizione modifica i commi 8 e 9 dell'articolo 20 del D.P.R. 380/2001 (T.U. edilizia) che disciplina il "*procedimento per il rilascio del permesso di costruire*". La novella riguarda l'atto di assenso in quanto il decorso del termine per la definizione del procedimento, in assenza di un motivato diniego, comporta la formazione del "silenzio-assenso" sulla domanda di costruire, laddove il testo previgente prevedeva invece l'ipotesi del silenzio-rifiuto.

Il silenzio-assenso non si forma in presenza di immobili soggetti a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, poiché in caso di immobili vincolati, il procedimento si deve concludere con l'adozione di un provvedimento espresso.

In caso di diniego dell'atto di assenso, il decorso del termine per l'adozione del provvedimento finale comporta che la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. In siffatta ipotesi viene previsto che il responsabile del procedimento trasmetta al richiedente il provvedimento di diniego entro 5 giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 4, della L. 241/1990, cioè del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere.

Inoltre per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo 146, comma 9, del D.Lgs. 42/2004 che disciplina la procedura da seguire nel caso di silenzio del Soprintendente in merito al parere obbligatorio e vincolante che egli deve rendere sull'istanza di autorizzazione paesaggistica.



*5.5. Autorizzazioni preliminari alla SCIA e alla comunicazione di inizio lavori (lettera f), comma 1, articolo 30)*

La disposizione inserisce, nell'articolato del D.P.R. 380/2001, il **nuovo articolo 23-bis** relativo ad autorizzazioni preliminari alla SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) e alla comunicazione d'inizio dei lavori.

Il nuovo articolo 23 bis prevede che per gli interventi assoggettati a SCIA, prima di presentare la SCIA oppure contestualmente alla segnalazione, l'interessato può richiedere allo **sportello unico** di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio.

Lo **sportello unico comunica** tempestivamente all'interessato **l'avvenuta acquisizione** degli atti di assenso, inoltre, in mancanza della loro acquisizione entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile dello sportello unico indice la convocazione di apposita **conferenza di servizi**, prevista dall'articolo 20, comma 5 bis, del T.U. edilizia.

L'articolo 23-bis dispone che, in caso di presentazione contestuale della SCIA e dell'istanza di acquisizione degli atti di assenso necessari per l'intervento edilizio, l'interessato possa dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi.

Inoltre l'interessato può rivolgersi allo **sportello unico** affinché acquisisca tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'intervento edilizio, anche per il caso della **comunicazione di inizio lavori** (CIL) prevista per gli interventi di edilizia libera indicati nell'articolo 6, comma 2, D.P.R. 380/2001.

I Comuni all'interno delle zone territoriali omogenee A<sup>35</sup>, di cui al D.M. 1444/1968 e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione indicata dalle leggi regionali, devono adottare, **entro il 31 dicembre 2014**, le delibere volte a individuare le aree nelle quali non è applicabile la SCIA per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire comportanti modifiche della sagoma. In caso di inutile decorso di siffatto termine, ed in assenza dell'esercizio del **potere sostitutivo da parte**

---

<sup>35</sup> Le zone omogenee A, del D.M. 1444/1968, includono "le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi".

**della regione**, la deliberazione comunale è adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Per le restanti aree, interne alle zone omogenee A ed a quelle equipollenti di cui si è detto, è applicabile la SCIA, ma è stabilito il divieto di inizio dei lavori prima che siano decorsi 30 giorni dalla presentazione della medesima (comma 4, articolo 23-bis).

*5.6. Certificato di agibilità parziale e relativo procedimento di rilascio (lettera g) ed h), comma 1, articolo 30)*

La norma implementa il disposto dell'articolo 24 del T.U. edilizia (che disciplina il rilascio del certificato di agibilità), aggiungendo il nuovo comma 4-bis che consente il rilascio del **certificato di agibilità parziale**.

Pertanto ai sensi dell'articolo 24 del D.P.R. 380/2001, il certificato di agibilità deve essere richiesto dal titolare del permesso di costruire o da colui che ha presentato la DIA e viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:

- nuove costruzioni;
- ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
- interventi su edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

Il nuovo comma 4-bis, consente di richiedere il certificato di agibilità anche nei seguenti casi e alle condizioni indicate:

- per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
- per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti, completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

L'articolo in esame introduce un procedimento alternativo di rilascio del certificato di agibilità, disciplinato dall'articolo 25 del T.U. edilizia, in quanto consente in luogo della richiesta del certificato, la **presentazione della dichiarazione** del direttore dei lavori o di un professionista, **di conformità dell'opera al progetto presentato e relativa sua agibilità**, unitamente all'allegazione di specifica documentazione richiesta dalla

norma. Spetterà **alle leggi regionali** la disciplina relativa alle modalità attuative del procedimento alternativo e la relativa effettuazione dei controlli (comma 5-bis, comma 5ter, articolo 25, D.P.R. 380/2001)

*5.7. Proroga dei termini di inizio e fine lavori nel permesso di costruire, DIA e SCIA e nelle convenzioni di lottizzazione (comma 3, articolo 30).*

L'articolo, ferma restando la diversa disciplina regionale e previa comunicazione del soggetto interessato, stabilisce la **proroga di 2 anni** dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori fissati per il permesso di costruire dall'articolo 15<sup>36</sup> del T.U. edilizia, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formati precedentemente all'entrata in vigore del decreto legge 69/2013.

La proroga trova applicazione **se non diversamente previsto in normativa regionale**, ed è soggetta alle seguenti condizioni:

- i termini di inizio e di ultimazione dei lavori non devono essere già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato;

- ed i titoli abilitativi non devono risultare in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con i nuovi strumenti urbanistici o adottati.

Tale **proroga di 2 anni**, è estesa **anche alla DIA<sup>37</sup> e alla SCIA**.

Invece, nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28<sup>38</sup> della legge 1150/1942 ovvero degli **accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale**, stipulati sino al 31 dicembre 2012, la disposizione prevede una **proroga di 3 anni** del termine di validità, nonché dei termini di inizio e fine dei lavori.

La normativa contiene la c.d. clausola di invarianza finanziaria, pertanto l'applicazione della proroga, di cui si è detto, deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

---

<sup>36</sup> L'art. 15 comma 1 stabilisce che nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Ai sensi del comma 2 il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i 3 anni dall'inizio dei lavori. Lo stesso comma 2 disciplina i casi di proroga, tale proroga può avvenire con provvedimento motivato e solo per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. La norma fa riferimento esclusivo alla mole dell'opera da realizzare o alle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

<sup>37</sup> La denuncia di inizio attività è sottoposta, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.P.R. 38/0/2001 al termine massimo di efficacia di 3 anni.

<sup>38</sup> L'art. 28 stabilisce che nei comuni, forniti di programma di fabbricazione ed in quelli dotati di piano regolatore generale fino a quando non sia stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione, è ammessa la lottizzazione di terreno a scopo edilizio, che può essere autorizzata dal comune previo nulla osta del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la Sezione urbanistica regionale, nonché la competente Soprintendenza.

*5.8. Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici (comma 5-bis, articolo 30)*

L'articolo riguarda gli atti amministrativi rilasciati dal Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici per determinate attività indicate nel D.M. 267/2012 (Regolamento riguardante i proventi delle attività del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici).

Nello specifico **i destinatari di tali atti**, già rilasciati alla data di entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale (vale a dire del 20 aprile 2013 considerato la pubblicazione del decreto nella G.U. 5 aprile 2013, n. 80) e relativi alle attività (contemplate dall'articolo 7<sup>39</sup>, comma 9, della L. 166/2002), svolte dal Servizio tecnico centrale della Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, **sono tenuti al versamento entro il 30 giugno 2014** :

- dell'aliquota percentuale dell'importo totale di cui all'allegato I del D.M. 267/2012, corrispondente ai giorni di validità degli atti amministrativi rilasciati;
- dell'importo totale, nei casi in cui tali atti non prevedano un termine di scadenza.

*5.9. Liberalizzazioni di esercizi commerciali (comma 5-ter, articolo 30)*

La disposizione modificando l'articolo 31, comma 2 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge 214/2011, stabilisce che **le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti al principio generale di libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli, esclusi quelli connessi alla tutela della salute dell'ambiente e dei beni culturali**. La disposizione introduce per le Regioni e gli enti locali stessi la possibilità di prevedere, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali.

---

<sup>39</sup> Le attività alle quali si riferisce l'art. 7 c. 9 sono:

a) le attività connesse con l'applicazione del D.P.R. 246/1993 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione) e attinenti allo svolgimento delle funzioni di organismo di certificazione ed ispezione, nonché di notifica di altri organismi e di benessere tecnico europeo; b) attività di studio e ricerca, anche nel campo della modellistica fisica delle opere, svolte dal citato Servizio per l'espletamento dei compiti relativi al rilascio delle concessioni ai laboratori di prove sui materiali e di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce; c) attività ispettiva, relativamente agli aspetti che riguardano la sicurezza statica delle costruzioni, presso impianti di prefabbricazione e di produzione di prodotti di impiego strutturale nelle costruzioni civili.

L'articolo specifica che costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.

La disposizione prevede inoltre che le Regioni e gli enti locali debbano adeguare i propri ordinamenti a tali prescrizioni entro il 30 settembre 2012. Tale disposizione va peraltro letta in combinato con quanto disposto dall'articolo 34, comma 4, del medesimo D.L. 201/2011, il quale sancisce che l'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a previa autorizzazione l'esercizio di un'attività economica deve essere giustificato sulla base dell'esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità. Ciò vuol dire che l'accesso al mercato, in seguito all'intervento di liberalizzazione, di qualunque impresa commerciale può essere condizionato solo dal rispetto delle norme urbanistiche e da una valutazione di compatibilità con la tutela dei lavoratori della salute e dell'ambiente e dei beni culturali. **Sulla base di tale disposizione non possono più essere posti dalle Regioni contingenti e altre limitazioni territoriali e cambia (alla luce dell'articolo 34, comma 4) il criterio delle Regioni per l'autorizzazione di nuovi sviluppi commerciali.**

## **6. LAVORO (ARTICOLI 32, 34, 35)**

L'articolo 32 interviene in materia di lavoro e apporta modifiche al D.Lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, al D.Lgs. 136/2006, in materia di pubblici appalti, ed al D.P.R. 1124/1965, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

### *6.1 Volontariato (comma 1, articolo 32)*

L'articolo novella il comma 12-bis, articolo 3 del D.Lgs. 81/2008 e dispone che ai soggetti che esplicano attività di **volontariato** di cui alla L. 1° agosto 1991, n. 266 ed ai volontari che esplicano servizio civile, si estendono le disposizioni per i lavoratori autonomi previste dall'articolo 21 dello stesso D.Lgs. 81/2008. Le modalità di tutela sono individuate con accordi tra il volontario e l'associazione di volontariato o l'ente di servizio civile. In particolare sono compresi tra i destinatari dell'articolo 21 citato, anche i soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso

spese, in favore delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni sportive dilettantistiche, nonché tutti i soggetti di cui all'articolo 67<sup>40</sup>, comma 1, lettera m), del D.P.R. 917/1896 (testo unico delle imposte sui redditi).

### *6.2 Documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) (lettera a), articolo 32)*

La disposizione modifica i commi 3 e 3bis, dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 afferenti il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI). In particolare si promuove la cooperazione ed il coordinamento tra il committente, gli appaltatori ed i subappaltatori, per la prevenzione dei rischi da interferenze, attraverso la redazione del DUVRI ovvero, limitatamente ai settori di attività con basso rischio di infortuni e anche di malattie professionali, mediante l'individuazione di un incaricato che sovrintenda alle attività di cooperazione e coordinamento, sia per quanto attiene alle attività del committente stesso, sia a quelle dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi. Siffatto incaricato deve essere in possesso di requisiti adeguati e specifici in relazione all'incarico ottenuto.

Ai dati contenuti nel DUVRI accedano il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

L'obbligo di redazione del DUVRI non trova applicazione per i servizi di natura intellettuale, per le mere forniture di materiali o attrezzature, nonché per i lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 5 uomini-giorno e che non comportino rischi derivanti:

- dal rischio incendio di livello elevato (di cui al D.M. 10 marzo 1998);
- dallo svolgimento di attività in ambienti confinati (di cui al D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177);
- dalla presenza, oltre ad agenti cancerogeni nonché biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI, anche di agenti mutageni e amianto.

---

<sup>40</sup> Si tratta di direttori artistici, collaboratori tecnici che effettuano prestazioni non professionali in organismi con finalità dilettantistiche.

### *6.3 Sistema di qualificazione delle imprese e settori a basso rischio di attività*

L'articolo 32 demanda:

- ad apposito DPR, ai fini della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'individuazione dei settori e dei criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, tenuto conto di specifica esperienza, competenza e conoscenza, nonché di standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera. (lettera a-bis).
- ad apposito decreto ministeriale l'individuazione dei settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL (lettera b).

### *6.4 Interazione della Conferenza Stato – regioni ( lettere c) d) e) h) comma 1, commi 4 e 5, articolo. 32 ed articolo 35)*

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano interviene:

- in tutti i casi di formazione e aggiornamento in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008. La normativa riconosce un credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento. Le modalità di riconoscimento di tale credito formativo ed i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente Stato-regioni. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro (lettere c) e d);

- con decreto ministeriale sentita la Conferenza Stato-regioni saranno approvati i modelli uniformi da utilizzare per la segnalazione del datore di lavoro di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti (lettera e);

- con decreto interministeriale, previa intesa in sedi di Conferenza Stato-regioni, avverrà l'individuazione di modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e coordinamento, nonché del fascicolo dell'opera (lettera h);

- con decreto ministeriale, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, avviene l'individuazione dei modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo

del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lett. b) articolo 131 del D.lgs. 163/2006, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (commi 4 e 5);

- con decreto ministeriale, sentite la **Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro** e la Conferenza Stato-regioni, sono definite misure di semplificazione della documentazione che dimostra l'adempimento da parte del datore di lavoro, degli obblighi di informazione e formazione previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal decreto legislativo n. 276 del 2003, che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento (articolo 3 del d.lgs. 81/2008 come modificato dall'articolo 35 del d.l. 69/2013);

- con decreto ministeriale, sentite la **Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro** e la Conferenza Stato-regioni, sono definite le misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali e per le imprese di piccole dimensioni articolo 3 del d.lgs. 81/2008 come modificato dall'articolo 35 del d.l. 69/2013).

#### *6.5 Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ( lettere f) e g), articolo 32).*

La norma in esame innova il comma 11 dell'articolo 71 decreto legislativo n. 81 del 2008 indicando le modalità per le verifiche periodiche alle quali vanno sottoposte le attrezzature di lavoro per valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza. Tali controlli sono effettuati dall'INAIL o dalle ASL oppure, se previsto con legge regionale, dall'ARPA, ovvero, da altri soggetti pubblici o privati abilitati. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro. Si precisa che per l'attuazione di siffatte verifiche le amministrazioni interessate adempiono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ( lettera f).

Inoltre si dispone che la disciplina del decreto legislativo n. 81 del 2008, non si applica oltre che ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile, anche ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai 10 uomini-giorno finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, a condizione che non



espongano i lavoratori ai rischi di cui all'Allegato XI dello stesso D.Lgs. n. 81 del 2008 (lettera g).

### *6.6 Semplificazione delle denunce di infortuni sul lavoro (articolo 32)*

L'articolo in esame novella il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al DPR n. 1124 del 1965. Specificamente:

- si abroga l'articolo 54, che dispone l'obbligo, per il datore di lavoro, di denunciare entro 2 giorni all'autorità locale di pubblica sicurezza ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di 3 giorni. L'abrogazione opera a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs 81/2008, che definisce la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro;

- si modifica l'articolo 56 del medesimo T.U. prevedendo che dal 2014 l'INAIL trasmetta telematicamente, mediante il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), alle autorità competenti (sanitarie, portuali, di pubblica sicurezza ecc.) per territorio i dati relativi alle denunce di infortuni mortali sul lavoro e di quelli con prognosi superiore a 30 giorni. In seguito a tale comunicazione, nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla presa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL, dei dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro, la direzione territoriale del lavoro procede ad un'inchiesta, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell'INAIL (finora l'attivazione avveniva d'ufficio). A tali adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### *6.7 Pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi (commi 6 e 7, articolo 32)*

La norma stabilisce che il comma 5 dell'articolo 9 della legge n. 67 del 1988 si interpreta nel senso che il pagamento in misura ridotta dei contributi previdenziali e assicurativi è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi, di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 240 del 1984 non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci in

zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

*6.8 Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza (articolo 34).*

La norma modifica l'articolo 21 del decreto legislativo n. 151 del 2001 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, in particolare:

- **il medico del SSN** o con esso convenzionato **trasmette** all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), esclusivamente per via telematica ed utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia, il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto;

- la trasmissione all'INPS del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza deve essere effettuata esclusivamente per via telematica dalla competente **struttura sanitaria pubblica o privata** convenzionata con il SSN. **Fino all'entrata in vigore del decreto attuativo resta l'obbligo per la lavoratrice** di consegnare all'INPS il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, nonché la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto.

L'articolo in esame specifica che alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle disposizioni sopra illustrate, l'amministrazione provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*6.9 Limitazione delle spese per il personale precario nelle regioni (articolo 35)*

L'articolo prevede delle procedure per semplificare gli obblighi di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria, in materia di lavoro.

E pone altresì attenzione al lavoro svolto presso le Regioni, in quanto modifica il comma 20 dell'articolo 6 del D.L. 78/2010 ed in tal modo **il parametro**, secondo cui il rapporto tra spesa per il personale e spesa corrente deve essere uguale o inferiore alla media nazionale, **si estende anche alla spesa per il personale, c.d precario, assunto dalle Regioni** (di cui all'articolo 9, comma 28, del medesimo D.L. 78/2010). La

modifica al comma 20 dell'articolo 6 comporta che le regioni debbono adeguarsi a tale parametro, in quanto costituisce **principio di coordinamento della finanza pubblica**.

L'articolo 6 è rubricato "Riduzione dei costi degli apparati amministrativi ed il comma 20, di tale norma, dispone un incentivo all'attuazione volontaria delle disposizioni finalizzate al risparmio degli apparati amministrativi da parte delle regioni e delle province autonome, nonché degli enti del servizio sanitario nazionale.

Si ricorda che il comma 20, dell'articolo 6, nel primo periodo stabilisce che le disposizioni del medesimo articolo costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, escludendone l'applicazione diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale. Il secondo periodo del comma dispone una redistribuzione, tra le regioni a statuto ordinario del 10% dei trasferimenti, in attuazione della L. 42/2010 c.d. "federalismo amministrativo", a vantaggio delle regioni che abbiano contenuto i compensi dei consiglieri regionali e che abbiano applicato "volontariamente" le misure di contenimento della spesa previste dallo stesso articolo 6.

Il terzo periodo del comma 20 stabilisce il parametro da applicare per valutare se una regione ha adempiuto alle misure di risparmio degli apparati amministrativi indicate nel citato articolo 6.

Le regioni a statuto ordinario sono considerate adempienti se, oltre al rispetto del patto di stabilità, hanno registrato un rapporto fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno, che sia uguale o inferiore alla media nazionale.

Il parametro su esposto deve essere **applicato anche** in sede di attuazione del comma 28 dell'articolo 9 del D.L. 78/2010, vale a dire **per le limitazione alle spese per il personale precario della pubblica amministrazione**. Si precisa che le regioni, le province autonome e gli enti del servizio sanitario nazionale sono tenute a dare attuazione alle disposizioni sul contenimento della spesa per il personale, in quanto, come innanzi detto, è principio di coordinamento della finanza pubblica.

## **7. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (ARTICOLI 28, 29, 33, 37, 47 BIS)**

Come già evidenziato il decreto del fare introduce l'istituto dell'indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo, disciplinandone la trattazione del

ricorso e l'efficacia delle relative disposizioni. Inoltre sono presenti norme che riguardano: la data unica di efficacia degli obblighi, il procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia, le zone a burocrazia zero.

#### *7.1 Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo (articolo 28)*

L'articolo introduce la possibilità per il privato, che non è stato destinatario di un provvedimento espresso nei termini di legge, di chiedere un indennizzo alla pubblica amministrazione, quantificato dalla legge in euro 30,00 per ogni giorno di ritardo nella definizione del procedimento amministrativo, sino ad un massimo complessivo di euro 2.000,00.

**L'indennizzo da ritardo** si affianca all'istituto del risarcimento del danno da ritardo, già previsto dalla legge n. 241/1990 e, al pari di questo, è volto a conseguire un rafforzamento del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.

L'ipotesi disciplinata comprende:

- il **ritardo determinato dalla pubblica amministrazione** (che può essere quella che ha dato avvio al procedimento, ma anche altra amministrazione la quale intervenga nel corso del procedimento e che abbia causato il ritardo, come, ad esempio, la p.a. che debba rendere un parere);

- il **ritardo dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative.**

Affinché l'indennizzo possa essere richiesto:

- deve trattarsi di procedimento iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo della pubblica amministrazione di provvedere, pertanto **l'indennizzo non può essere richiesto nei procedimenti avviati d'ufficio;**

- **non deve trattarsi di ipotesi di silenzio qualificato** ossia che non necessitano di un provvedimento espresso, in quanto è sufficiente il decorso del termine per attribuire un significato positivo o negativo al comportamento della p.a.;

- il privato deve avere **preventivamente attivato il potere sostitutivo** di cui all'articolo 2, comma 9 bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241, che consente al titolare di siffatto potere, di emanare il provvedimento anzitempo richiesto dal privato, in sostituzione dell'organo originariamente competente. L'istante deve rivolgersi al titolare del potere sostitutivo **entro venti giorni** dalla scadenza del termine procedimentale. Se nel procedimento intervengono più amministrazioni, l'istanza per l'indennizzo deve essere presentata all'amministrazione responsabile del procedimento, che provvede a

trasmetterla al titolare del potere sostitutivo dell'amministrazione responsabile del ritardo (comma 2).

Qualora a seguito della suddetta attivazione del potere sostitutivo non venga emanato il provvedimento o non sia liquidato l'indennizzo maturato sino a quella data, il privato può rivolgersi al giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 117<sup>41</sup> del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 (codice del processo amministrativo), che disciplina il rito avverso il silenzio della p.a., ovvero dell'articolo 118 relativo al decreto ingiuntivo (comma 3).

L'articolo 28 indica che può proporsi congiuntamente al ricorso avverso il silenzio, anche la domanda per ottenere l'indennizzo. In tal caso tale domanda di indennizzo è trattata con rito camerale e decisa con sentenza in forma semplificata, che è la forma propria del rito avverso il silenzio, in quanto l'articolo 117, co. 6, c.p.a prevede che se insieme all'azione avverso il silenzio viene proposta l'azione di risarcimento del danno per inosservanza dolosa o colposa del termine per provvedere, il giudice può definire con il rito camerale l'azione avverso il silenzio e fissare l'udienza pubblica per la trattazione della domanda risarcitoria (comma 4).

La disposizione in esame dà **indicazioni relative all'importo del contributo unificato** che è **ridotto della metà**, e specifica che se il ricorso è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato in ragione **della inammissibilità o della manifesta infondatezza dell'istanza** che ha dato avvio al procedimento, il giudice condanna il ricorrente a pagare una somma da due a quattro volte superiore il contributo unificato in favore dell'amministrazione resistente

Per quanto riguarda il contributo unificato, la riduzione della metà del suddetto contributo<sup>42</sup> è estesa anche ai giudizi di opposizione ed a quelli di appello conseguenti al ricorso principale.

L'accoglimento della domanda da mero ritardo comporta che la segreteria del giudice provveda a dare comunicazione della **pronuncia di condanna** a carico dell'amministrazione (comma 7):

- **alla Corte dei conti** al fine del controllo di gestione sulla pubblica amministrazione;
- al Procuratore regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza;

---

<sup>41</sup> Il ricorso giurisdizionale previsto dall'art. 117 accerta la legittimità o meno del silenzio dell'amministrazione in relazione all'obbligo di conclusione del procedimento con un provvedimento espresso.

<sup>42</sup> In base all'art. 13, comma 6-bis, del TU spese di giustizia (D.P.R. 115/2002) per il ricorso ai sensi dell'art. 117 del Codice del processo amministrativo sono dovuti 300 euro di contributo unificato; invece il contributo è di 150 euro per la domanda di indennizzo da ritardo.

- **al titolare dell'azione disciplinare** verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento amministrativo.

Inoltre l'articolo stabilisce che sia nella comunicazione di avvio del procedimento (articolo 7, L. 241/1990), sia nelle **informazioni sul procedimento** che devono essere pubblicate nel sito istituzionale (articolo 35<sup>43</sup>, D.Lgs. 33/2013) siano precisati:

- il diritto all'indennizzo, le modalità e i termini per conseguirlo;
- il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo ed i termini a questo assegnati per la conclusione del procedimento.

La disposizione in commento a fini di coordinamento, novella l'articolo 2-bis, della legge 241/90 introducendo l'istituto dell'**indennizzo da mero ritardo** mediante l'inserimento del nuovo comma 1 bis il quale dispone che: *“Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunciarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento”*.

**La richiesta di indennizzo non esclude**, ricorrendone i presupposti, **di chiedere anche il risarcimento del danno da ritardo**. In tal caso, **il risarcimento sarà dovuto solo per la misura maggiore**, tenuto conto della cifra corrisposta o da corrispondere (ancorché quantificata) a titolo di indennizzo.

Per quanto riguarda gli **oneri finanziari**, derivanti dall'applicazione dell'istituto **dell'indennizzo da mero ritardo**, questi sono a carico degli stanziamenti ordinari di bilancio di ciascuna amministrazione interessata.

L'articolo 28 indica un'efficacia circoscritta del diritto all'indennizzo, della durata di **diciotto mesi**, ai **solli procedimenti** amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio **dell'attività di impresa**, iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione, con decorrenza a partire da tale data.

Esaurita la fase sperimentale di diciotto mesi, previo monitoraggio dell'applicazione del nuovo istituto, sarà adottato un regolamento di delegificazione ex articolo 17, c. 2, L. 400/1988, con il quale potranno essere stabiliti la conferma o la rimodulazione oppure la

---

<sup>43</sup> L'articolo 35, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 33/2013 prevede la pubblicazione del nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

cessazione delle disposizioni sull'indennizzo per i procedimenti relativi all'impresa, ovvero anche l'estensione di tali disposizioni ai procedimenti amministrativi esclusi dalla prima fase sperimentale. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

### *7.2 Data unica di efficacia degli obblighi (articolo 29)*

L'articolo dispone l'obbligo di fissare **al 1° luglio o al 1° gennaio** successivi alla loro entrata in vigore, la data di decorrenza dell'efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini ed imprese. La disposizione che introduce le due scadenze è efficace a far data dal 2 luglio 2013. L'indicazione della data unica di efficacia degli obblighi riguarda:

- gli atti normativi del Governo;
- i regolamenti ministeriali;
- gli atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Pertanto questi atti, se introducono nuovi oneri, devono contestualmente prevederne la decorrenza dell'efficacia in due momenti predefiniti ovvero il 1° luglio o il 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore, salva la possibilità di deroghe, a tali date, determinate da particolari esigenze di celerità dell'azione amministrativa o derivanti dalla necessità di dare tempestiva attuazione ad atti dell'Unione europea.

La disposizione novella l'articolo 12, del d.lgs 33/2013<sup>44</sup>, al quale aggiunge il nuovo comma 1 bis, che dispone che **spetta al responsabile della trasparenza** delle amministrazioni competenti sia di **pubblicare**<sup>45</sup> sul sito istituzionale lo scadenziario delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti, sia di **comunicare** siffatto scadenziario al Dipartimento della funzione pubblica, che a sua volta lo pubblicherà in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza di tali obblighi in capo al responsabile della trasparenza costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.

---

<sup>44</sup> D.Lgs. 14-3-2013 n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

<sup>45</sup> Si ricorda l'articolo 34 del D.Lgs. 33/2013 che prevede la pubblicazione degli oneri informativi, definiti come qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

Le modalità di pubblicazione sono demandate ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (comma 4).

### *7.3 Procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia (articolo 33)*

La disposizione stabilisce che, ai fini dell'acquisto della cittadinanza, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), all'interessato **non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili** ai genitori o **agli uffici della Pubblica Amministrazione**, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione.

**GLi Ufficiali di Stato Civile sono tenuti**, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età **a comunicare all'interessato**, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2<sup>46</sup> del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.

Gli uffici pubblici coinvolti nel rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati e documenti attraverso gli strumenti informatici<sup>47</sup>.

---

46 Il c. 2 dell'articolo 4 recita: "lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data".

47 L'obbligo dell'utilizzo delle procedure e delle reti informatiche nelle comunicazioni delle pubbliche amministrazioni è già presente nell'ordinamento, sul punto si richiama l'art. 47, comma 1, del D.Lgs. 82/2005, modificato dall'art. 32, comma 1, lett. c), D.Lgs. 235/2010 che ha introdotto l'obbligo di utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni o di comunicare in cooperazione applicativa (in ogni caso in forma digitale).



#### 7.4 Zone a burocrazia zero<sup>48</sup> (articolo 37)

La disposizione riguarda la semplificazione degli oneri burocratici delle imprese, e richiama il quadro normativo vigente inerente le norme di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi delle imprese.

In particolare si prevede che, **lo strumento delle convenzioni**, individuato nei percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative ed attività delle imprese, di cui all'articolo 12<sup>49</sup> del decreto-legge 9 febbraio, 2012 n. 5, è attivabile mediante la sottoscrizione delle convenzioni entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge.

---

<sup>48</sup> La rubrica dell'art. 37 del d.l. 69/2013 convertito in legge 98/2013, è da leggere avendo riguardo alla possibilità, prevista dall'art. 37-bis del D.L. 179/2012, di individuare, nell'ambito delle attività sperimentali "zone a burocrazia zero", nelle quali provare forme di deregulation controllata ed utilizzare le risorse previste per le zone franche urbane disagiate.

L'art. 37 bis del D.L. 179/2012 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito in legge 221/2012, recita:

*"1. Nell'ambito delle attività di sperimentazione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che proseguono fino al 31 dicembre 2013, possono essere individuate «zone a burocrazia zero», non soggette a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico.*

*2. Nelle zone di cui al comma 1 i soggetti sperimentatori possono individuare e rendere pubblici i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza necessarie alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono sostituite da una comunicazione dell'interessato allo sportello unico per le attività produttive. Nei rimanenti casi per le nuove iniziative produttive, avviate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i procedimenti amministrativi sono conclusi con l'adozione del provvedimento conclusivo previa apposita conferenza di servizi telematica ed aperta a tutti gli interessati, anche con modalità asincrona. I provvedimenti conclusivi di tali procedimenti si intendono senz'altro positivamente adottati entro trenta giorni dall'avvio del procedimento se un provvedimento espresso non è adottato entro tale termine.*

*3. Per le aree ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ove la zona a burocrazia zero coincide con una delle zone franche urbane di cui all'articolo 37, le risorse previste per tali zone franche urbane, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono utilizzate dal sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero.*

*4. Il comma 2 non si applica ai procedimenti amministrativi di natura tributaria, di pubblica sicurezza ed attinenti all'incolumità pubblica. L'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.*

*5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato".*

<sup>49</sup> Si riporta il comma 1 dell' art. 12 ( Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attività economiche e segnalazione certificata di inizio attività in caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista, anche non prevalente, con altre attività commerciali) del D.L. 9-2-2012 n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito in legge 35/2012.

*"1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e tenendo conto anche dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, le Regioni, le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, i comuni e le loro associazioni, le agenzie per le imprese ove costituite, le altre amministrazioni competenti e le organizzazioni e le associazioni di categoria interessate, comprese le organizzazioni dei produttori di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, possono stipulare convenzioni, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni ed autonomie locali, per attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative ed attività delle imprese sul territorio, in ambiti delimitati e a partecipazione volontaria, anche mediante deroghe alle procedure ed ai termini per l'esercizio delle competenze facenti esclusivamente capo ai soggetti partecipanti, dandone preventiva ed adeguata informazione pubblica".*

Per le attività sperimentali<sup>50</sup> di semplificazione, attivate con le convenzioni sopra citate, si prevede l'estensione a tutto il territorio nazionale. La finalità dell'estensione è quella di creare un sistema integrato di dati telematici tra le diverse amministrazioni e i gestori di servizi pubblici e di servizi per la pubblica utilità (comma 2). Tenuto conto che le attività di sperimentazione non sono soggette a limitazioni, se non quando sia necessario tutelare i principi fondamentali della Costituzione, la sicurezza, la libertà e la dignità dell'uomo e l'utilità sociale ovvero il paesaggio o il patrimonio artistico culturale (comma 5).

I soggetti sperimentatori individuano e rendono pubblici sul loro sito istituzionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza sia sostituito da una comunicazione dell'interessato (comma 3).

Si stabilisce che non sono sottoposte a controllo tutte le attività delle imprese per le quali le competenti pubbliche amministrazioni non ritengano necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività, con o senza asseverazioni, ovvero la mera comunicazione. **Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare sul proprio sito le attività soggette a controllo.** Inoltre è previsto **l'obbligo di adeguamento** degli ordinamenti alle disposizioni di cui ai precedenti periodi, **per le Regioni** e gli enti locali.

Spetterà al Ministero dello sviluppo Economico promuovere l'accesso alle informazioni, predisporre un Piano nazionale delle zone a burocrazia zero e monitorarne costantemente l'attuazione pubblicando sul proprio sito una relazione trimestrale (comma 4).

La disposizione contiene la c.d. clausola di invarianza, per cui agli adempimenti relativi alle zone a burocrazia zero si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

---

<sup>50</sup> Dal dossier della Camere dei deputati D13029B si apprende che:

*Secondo i dati forniti nella Relazione che il Governo, allo scadere della XVI legislatura, ha presentato alle Camere in materia di "Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi delle imprese" (ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 del D.L. 1 del 2012) le sperimentazioni in corso alla data del 25 marzo 2013 sono le seguenti:*

- a) *Regione Abruzzo, Comuni della Regione e altre amministrazioni: Attuazione SUAP;*
- b) *Regione Sicilia, Comuni della Regione e altre amministrazioni: modulistica standardizzata per riforma SUAP;*
- c) *Regione Toscana, Comuni della Regione e altre amministrazioni: modello procedurale unificato per la conferenza di servizi telematica;*
- d) *Regione Veneto, Comuni della Regione, altre amministrazioni e Unioncamere Veneto: regime SUAP telematico;*
- e) *Provincia di Potenza, Comuni della provincia ed altre amministrazioni: informatizzazione del procedimento e "zone a burocrazia zero".*

### 7.5. Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (articolo 47 bis)

L'articolo innova la disciplina della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, contenuta nell'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241. In particolare è **ridotto il numero dei componenti** la Commissione, che da dodici diventano dieci e la riduzione è operata sul numero dei professori di ruolo in materie giuridiche (da due a uno) e dei dirigenti dello Stato (da uno a zero). Invece resta invariato il numero dei deputati e senatori, nonché dei membri scelti fra i magistrati ordinari e amministrativi, magistrati della giustizia militare e avvocati dello Stato (legge 2 aprile 1979, n. 97). Per quest'ultima categoria possono essere nominati anche soggetti in quiescenza.

È introdotto un nuovo comma all'articolo 27 della legge 241 il quale dispone che la Commissione delibera a maggioranza dei presenti e che l'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne determina la **decadenza**, inoltre si introduce il **quorum strutturale** in base al quale le sedute della Commissione sono valide se presenti almeno sette componenti. Quest'ultima previsione traspone in legge il quorum di validità delle sedute, attualmente previsto nel regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi (articolo 12 comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, primo periodo, oggetto di conseguente abrogazione da parte del comma 3 dell'articolo 47 bis).

### **8. RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA (ARTICOLI 3-BIS, 49 COMMI 01, 1 BIS E 2, 49-BIS, 49-QUINQUIES)**

Nel decreto legge in esame sono state inserite all'articolo 3-bis) norme in tema di pagamento dei debiti sanitari nonché misure dirette ad anticipare e concludere la procedura per il riparto, fra le regioni e le province autonome, delle anticipazioni di liquidità previste per il 2013, pari a 5 miliardi di euro, per il pagamento dei debiti sanitari di cui al decreto legge 35/2013. L'articolo dispone la proroga ed il differimento di termini in materia di razionalizzazione della spesa di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

In materia di riduzione della spesa pubblica vengono inoltre previsti interventi relativi ai contratti di locazione (articolo 49 comma 01), alle società strumentali (articolo 49 comma 1), all'acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture e acquisto di buoni taxi (articolo 49, comma 1 bis), alle misure per il rafforzamento della *spending*

review (articolo 49-bis), alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali in dissesto finanziario (articolo 49-quinquies).

### *8.1 Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale (articolo 3-bis)*

La disposizione prevede la possibilità per le regioni di accedere al residuo delle risorse finanziarie stanziato dallo Stato sulle anticipazioni di liquidità per l'accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all' art. 3 del d.l. 35/13 (*Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali*).

Nel 2013 sono stati richiesti dalle Regioni circa 4720 milioni di euro dei 5 miliardi di euro messi a loro disposizione dallo Stato, residuano pertanto 280 milioni di euro<sup>51</sup>.

L'art. 3 bis del d.l. 69/13 consente prioritariamente alle regioni (Piemonte e Puglia) sottoposte alla procedura di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (*Legge finanziaria 2005*)<sup>52</sup> di accedere, tramite richiesta da presentare entro il 30

---

<sup>51</sup> Vedi dossier di documentazione del Senato "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", n.13, pag.9.

<sup>52</sup> Tale disposizione prevede (a seguito delle modifiche previste dal comma 2 dell'art. 3 bis del d.l. 69/13e dal comma 9 dell'art.3 del d.l. 35/13):

comma 174. *Al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzino un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente. I predetti incrementi possono essere adottati anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario relativi all'esercizio 2004 e seguenti. Qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro il 15 luglio, nella regione interessata, con riferimento agli anni di imposta 2006 e successivi, si applicano comunque il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso, il divieto di effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo e nella misura massima prevista dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive; scaduto il termine del 31 maggio (115), la regione non può assumere provvedimenti che abbiano ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota delle predette imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli accenti d'imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massima dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali imposte. Gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione del blocco automatico del turn over e del divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli. In sede di verifica annuale degli adempimenti la regione interessata è tenuta ad inviare una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario, attestante il rispetto dei predetti vincoli.*

giugno 2013, a tali somme rimaste inutilizzate sempre mediante lo strumento dell'anticipazione di liquidità.

### *8.2 Contratti di locazioni (articolo 49, comma 1)*

Il comma 01, premesso che l'articolo 3 del D.L. 95/2012 prevede alcune disposizioni in materia di riduzione dei costi per locazioni passive sostenuti dalla pubblica amministrazione, **differisce** dal 31 dicembre 2012 **al 31 dicembre 2013** il termine entro il quale **le regioni e gli enti locali** possono recedere dai contratti di locazione in essere alla data del 7 luglio 2012. La facoltà di recesso menzionata è disciplinata dal citato articolo 3 del D.L. 95/2012, ed è finalizzata all'attuazione del comma 2 dell'articolo 3, il quale ha previsto la possibilità che alle regioni e agli enti locali possa essere concesso, per fini istituzionali, l'uso gratuito di beni immobili di proprietà dello Stato, analogo possibilità è prevista per lo Stato, al quale può essere concesso l'uso gratuito di beni immobili di proprietà dei succitati enti territoriali.

### *8.3 Società strumentali (articolo 49, comma 1)*

Il comma 1 dell'articolo 49 dispone la proroga dei termini relativi alla spending review relativi alle società pubbliche cd. "strumentali", la disposizione attiene alle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del D.Lgs. n. 165/2000, che abbiano conseguito nel 2011 un fatturato da prestazione di servizi alla P.A. superiore al 90% del loro intero fatturato. Per tali società, l'articolo 4 del decreto legge n. 95/2012 ha previsto, **alternativamente**, lo **scioglimento** entro il 31 dicembre 2013 ovvero **l'alienazione** con procedure ad evidenza pubblica, entro il 30 giugno 2013, delle partecipazioni detenute alla data del 7 luglio 2012. Nell'ipotesi di alienazione, il servizio è contestualmente assegnato alla società privatizzata per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Lo stesso comma **proroga** di sei mesi, dal 30 giugno 2013 **al 31 dicembre 2013**, il termine entro il quale procedere alla alienazione delle partecipazioni, e di sei mesi, dal 1 gennaio 2014 **al 1 luglio 2014**, il termine a decorrere dal quale il servizio strumentale è assegnato alla società privatizzata.

#### *8.4 Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture e acquisto di buoni taxi (articolo 49, commi 1 bis e 2)*

La disposizione fornisce un'interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 5 del D.L. n. 95/2012, il quale, a decorrere dal 2013, pone un limite – pari al 50 per cento rispetto ai costi sostenuti nel 2011 - alla spesa pubblica per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite si applica alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge di contabilità pubblica (legge n. 196/2009), alle Autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e alle società dalle stesse amministrazioni controllate.

Quindi sulla base dell'interpretazione autentica su citata, il comma 2, articolo 5 del D.L. n. 95 relativo alla spesa pubblica, si interpreta nel senso che le previsioni e i termini in esso previsti non si applicano **alle società quotate e alle loro controllate**.

La disposizione differisce altresì al 31 dicembre 2013 il termine, per altro già scaduto il 7 aprile 2013, decorso il quale sono automaticamente soppressi gli enti, le agenzie e gli organismi che non siano già stati soppressi o riaccorpati dagli enti territoriali ai sensi dell'articolo 9<sup>53</sup>, commi 1 e 4, del citato D.L. 95/2012. A fronte dell'automatica soppressione la disposizione fa salvi gli atti compiuti dagli enti, agenzie ed organismi che hanno proseguito la loro attività oltre il 7 aprile 2013

#### *8.5 Misure per il rafforzamento della spending review (articolo 49-bis)*

La disposizione prevede una nuova disciplina relativamente all'attività volta alla razionalizzazione della spesa pubblica, attualmente contenuta negli articoli da 1 a 6, del D.L. 7 maggio 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica), convertito in legge 6 luglio 2012, n. 94, che conseguentemente vengono abrogati.

---

<sup>53</sup> L'articolo 9 comma 1 del D.L. n. 95/2012 ha imposto alle regioni, alle province e ai comuni di sopprimere o accorpare enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data del 7 luglio 2012, esercitavano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali (di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione) o funzioni amministrative spettanti a comuni, province e città metropolitane. In alternativa alla soppressione o all'accorpamento, il legislatore ha consentito la riduzione in misura non inferiore al 20 per cento degli oneri finanziari dei predetti enti. In caso di mancato intervento in tal senso da parte degli enti territoriali interessati entro il 7 aprile 2013, il comma 4 dell'articolo 9 ha disposto la soppressione automatica degli enti e la nullità di tutti gli atti adottati successivamente a tale data.

La nuova disciplina conferma il Comitato interministeriale ed il Commissario straordinario, quali organi cui è affidata l'attività di razionalizzazione della spesa pubblica e già previsti dal D.L. 52/2012.

Il Comitato svolge attività di indirizzo e coordinamento in materia di razionalizzazione della spesa di tutte le amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche che non emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (vale a dire società per azioni ed altre). In particolare, oggetto di tale attività saranno i trasferimenti alle imprese, la riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, l'ottimizzazione dell'uso degli immobili e delle altre materie individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2012<sup>54</sup> o da ulteriori direttive del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio può nominare con proprio decreto un Commissario straordinario, scelto tra persone, oltre che dotate di comprovata esperienza e capacità in materia economica, anche dotate di comprovata capacità di organizzazione amministrativa, con durata dell'incarico fino a tre anni: esso ha poteri conoscitivi nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche, nonché poteri ispettivi, a mezzo degli organi della Ragioneria Generale dello Stato. Entro venti giorni dalla nomina, il Commissario dovrà presentare al Comitato il proprio programma di lavoro, che va trasmesso anche alle Camere.

Inoltre, con l'articolo 49 quinquies viene destinata una quota annua fino a 100 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziare dal decreto legge n. 35/2012 per il pagamento dei debiti pregressi delle amministrazioni territoriali, in favore delle **imprese creditrici** dei **comuni** che abbiano deliberato il **dissesto finanziario**.

#### *8.6 Enti locali in dissesto finanziario (articolo 49-quinquies)*

La disposizione, modificando l'articolo 243-bis del D. Lgs. n. 267/2000, in materia di **procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali in dissesto finanziario**, prevede che qualora, in caso di inizio mandato, la delibera del piano di riequilibrio finanziario pluriennale risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater, comma 3,

---

<sup>54</sup> Direttiva recante "Indirizzi operativi ai fini del contenimento della spesa pubblica" pubblicata sulla G.U. n. 170 del 23 luglio 2012.

l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei 60 giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di inizio mandato provinciale e comunale, di cui all'articolo 4-bis del D.Lgs. n. 149/2011.

Più dettagliatamente la disciplina del riequilibrio finanziario è contenuta negli gli articoli 243-bis, 243-ter e 243-quater del TUEL introdotta dall'articolo 3, comma 1, lettera r) del D.L. n. 174/2012.

a **lettera a) del comma 1** dell'articolo in esame modifica il comma 5 dell'articolo 243-bis del TUEL, relativo alla delibera del piano di riequilibrio da parte del Consiglio dell'ente. In particolare l'articolo 243 bis consente ai comuni e alle province, per i quali sussistano condizioni di squilibrio strutturale in grado di provocare il dissesto finanziario, di predisporre un **piano pluriennale di riequilibrio finanziario**, da adottare entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della precedente delibera consiliare di ricorso alla procedura riequilibrio finanziario pluriennale.

La modifica riguarda l'aggiunta di un nuovo periodo all'interno del comma 5 volto a specificare che, in caso di inizio mandato, qualora la delibera del piano di riequilibrio risulti già presentata dalla precedente amministrazione – sia essa ordinaria o commissariale - e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego, di siffatto atto consiliare (articolo 243-quater, comma 3), viene data facoltà all'amministrazione in carica di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei 60 giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di inizio mandato, di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149<sup>55</sup>.

La **lettera b) del comma 1** novella il comma 2 dell'articolo 243-quater, che **disciplina la procedura di esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale**. La novella è volta a coordinare il comma 2 dell'articolo 243-quater con la nuova formulazione del comma 1 del medesimo articolo, come sostituito, di recente, dall'articolo 10-ter del D.L. n. 35/2013.

Tale ultimo articolo ha riformulato il comma 1 dell'articolo 243-quater semplificando la procedura di esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ed in particolare eliminando la sottocommissione nominata appositamente dalla Commissione per la

---

<sup>55</sup> L'articolo 4-bis del D.Lgs. n. 149/2011 stabilisce che le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti. La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il presidente della provincia o il sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.



finanza e gli organici degli enti locali (di cui all'articolo 155 del TUEL) per l'esame del piano, affidando lo svolgimento dell'istruttoria sul piano di riequilibrio direttamente alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali.

Conseguentemente, la novella al comma 2 dell'articolo 243-quater intende, pertanto, allinearsi alla nuova modalità di istruttoria, eliminando il riferimento alla sottocommissione e sostituendolo con quello alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, di cui all'articolo 155 del TUEL.

## **9. SANITA' (ARTICOLI 42, 42 BIS, 44, 49 COMMA 2-BIS LETT. A)**

Sono previsti alcuni interventi in materia sanitaria (articoli 42, 42 bis e 44) che semplificano alcune procedure relative a certificazioni e autorizzazioni sanitarie ritenute desuete alla luce dell'efficacia delle prestazioni nonché relative alle verifiche condotte dall'INPS sull'accertamento dell'invalidità (articolo 42-bis). Sono state inoltre introdotte disposizioni volte al riconoscimento del servizio prestato presso strutture sanitarie pubbliche di altri Stati membri (articolo 44).

Sono altresì state individuate misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale (articolo 3-bis) e stabiliti termini temporali certi per la realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) (articolo 17) per la trattazione dei quali si rinvia a quanto già in precedenza delineato.<sup>56</sup>

### *9.1 Soppressione di certificazioni sanitarie (articolo 42)*

Si semplificano alcune procedure relative alle certificazioni e alle autorizzazioni sanitarie ritenute superate.

L'articolo specifica che restano fermi gli obblighi di certificazione per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, previsti dal D.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e abroga alcune disposizioni concernenti l'obbligo di taluni certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro.

- Le **disposizioni abrogate** si riferiscono ai seguenti certificati:

a) certificato di sana e robusta costituzione, in relazione all'ammissione ad istituti scolastici, alle scuole convitto professionali per infermiere ecc.;

---

<sup>56</sup> Riguardo alle misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario si rinvia alla voce "Riduzione della spesa pubblica", paragrafo 8 del Titolo II; per quanto attiene il Fascicolo Sanitario Elettronico si rinvia al paragrafo 1.7 del Titolo I.

b) limitatamente alle lavorazioni non a rischio, certificato di idoneità per l'assunzione;

c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti;

d) certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego;

e) certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci.

- Inoltre sono abrogate:

- le disposizioni relative all'obbligatorietà del certificato per la vendita dei generi di monopolio;

- il requisito dell'idoneità fisica e psichica per la nomina a giudice di pace e a giudice onorario aggregato.

- l'articolo 14 della legge 283/1962 relativo alla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, e l'articolo 37 del D.P.R. 327/1980 afferente il relativo regolamento di esecuzione. Pertanto è abolito l'obbligo per il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari di munirsi del libretto di idoneità sanitaria;

- la lettera f) del comma 1 dell'articolo 240 del regolamento di esecuzione del codice della strada (DPR n. 495/1992), la quale dispone che il titolare delle imprese di autoriparazione, concessionarie delle attività di revisione dei veicoli, debba essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata dal competente organo sanitario del comune di esercizio dell'attività.

- La norma sopprime:

- l'obbligo, previsto dal regolamento per il servizio farmaceutico, di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 e successive modificazioni, in base al quale spetta al titolare di esibire tanti certificati medici quanti sono i dipendenti dell'esercizio farmaceutico. Resta, per il titolare, l'obbligo di comunicare al medico provinciale il nome e cognome, la data di assunzione e di cessazione degli addetti all'esercizio;

- la certificazione relativa all'idoneità fisica per essere ammesso a svolgere il Servizio civile.

Infine la disposizione prevede, che, per i lavoratori che rientrano nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, non trovano applicazione le disposizioni concernenti l'obbligo della certificazione attestante l'idoneità psicofisica relativa all'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici.

## 9.2 Ulteriore soppressione di certificazione sanitaria (articolo 42-bis)

La norma riguarda la certificazione inerente l'attività ludico motoria e amatoriale e l'attività sportiva non agonistica, in quanto abroga l'obbligo di certificazione previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto legge 158/2012 e dal conseguente Decreto del Ministero della salute 24 aprile 2013. Resta fermo **l'obbligo di certificazione** presso il medico o il pediatra di base **per l'attività sportiva non agonistica**, sebbene diventano non più obbligatori gli accertamenti sanitari quali l'elettrocardiogramma. Inoltre spetterà ai medici o ai pediatri di base stabilire annualmente, dopo anamnesi e visita, ulteriori accertamenti, qualora ritenuti necessari.

## 9.3 Riconoscimento del servizio prestato presso strutture sanitarie pubbliche di altri Stati membri (articolo 44)

L'articolo modifica il comma 1 dell'articolo 5<sup>57</sup> del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101. In tal modo si prevede che ai dipendenti dell'area della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, operanti presso strutture sanitarie pubbliche, sia riconosciuto il servizio prestato presso strutture sanitarie pubbliche di un altro paese UE.

Inoltre nelle more dell'adozione di un provvedimento regolamentare disciplinante le polizze assicurative per gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 3 del D.L. 158/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 189/2012, si dispone che l'obbligo del professionista di stipulare a tutela del cliente idonea **assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale** (di cui all'articolo 5, comma 3, lettera e) del D.L. 138/2011) **si applica decorsi due anni** dalla data di entrata in vigore del D.P.R. di riforma degli ordinamenti professionali<sup>58</sup>.

---

<sup>57</sup> L'articolo 5 del D.L. 59/2008 statuisce l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche italiane, di valutare, ai fini giuridici ed economici, l'esperienza professionale e l'anzianità acquisite da cittadini comunitari nel territorio di altri Stati dell'Unione europea, anche in periodi antecedenti all'adesione del medesimo Stato all'Unione europea, secondo condizioni di parità rispetto a quelle acquisite nell'ambito dell'ordinamento italiano.

<sup>58</sup> Al momento in cui è redatto tale focus non è ancora stato emanato il D.P.R. di riforma degli ordinamenti professionali. In materia di professioni si ricorda che il comma 2 dell'articolo 3 del D.L. 158/2012 (c.d. decreto Balduzzi) prevede l'adozione di un provvedimento regolamentare allo scopo di agevolare l'accesso alle polizze assicurative da parte degli esercenti le professioni sanitarie, anche in attuazione dell'articolo 3, comma 5, lettera e) del decreto-legge 138/2011 che statuisce il principio dell'obbligo del professionista di stipulare, a tutela del cliente, idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. E' demandato ad un decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi del comma 1 della legge n. 400/1988, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, la disciplina delle procedure e dei requisiti

La disposizione stabilisce che la copertura degli oneri finanziari viene disposta mediante le risorse del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 183/1987, versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo sanitario nazionale, ai fini della **successiva erogazione alle regioni**, sulla base di apposito riparto, da effettuare con decreto ministeriale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

*9.4 Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario (articolo 49, comma 2-bis lett. a)*

L'articolo modifica l'articolo 15, comma 8, lettera d), del D.L. n. 95/2012 relativamente alle misure in materia di spesa farmaceutica prevedendo che le parole: «rilevati dai modelli CE» sono sostituite dalle seguenti: «trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005».

Questo vuol dire che per il **monitoraggio complessivo della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera** invece di fare riferimento ai dati rilevati dai modelli CE, si dovrà fare riferimento ai dati trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo **sanitario** ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, di istituzione, presso l'Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo, ovvero ai dati trasmessi dalle aziende farmaceutiche all'NSIS che costituiscono il flusso informativo della tracciabilità del farmaco istituito ai sensi del DM 15 luglio 2004.

Oltre a quanto su enunciato, apporta un'ulteriore modifica all'articolo 15 del decreto legge 95/2012 in merito alle riduzioni di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera, fornite da privati accreditati. Nello specifico, la lettera b) prevede che, qualora nell'anno 2011 talune strutture private accreditate siano rimaste inoperative a causa di eventi sismici o per effetto di situazioni di insolvenza, la riduzione di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie fornite da privati accreditati, ai sensi dell'articolo 15, comma 14, del decreto legge 95/2012, sia calcolata rispetto a quella consuntivata per l'anno 2011 integrandola con i tetti

---

minimi ed uniformi per l'idoneità dei relativi contratti di assicurazione, nel rispetto di alcuni criteri. Come innanzi detto il regolamento non è stato ancora emanato.

di spesa fissati nel medesimo anno con gli atti di programmazione regionale per le strutture private accreditate rimaste inoperative a causa di eventi sismici od anche per effetto di situazioni di insolvenza. La **regione** deve comunque assicurare, adottando misure di contenimento dei costi su altre aree della spesa sanitaria, il rispetto dell'obiettivo finanziario previsto.

### **TITOLO III**

#### **SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA FISCALE**

Il Capo II, Titolo II del decreto legge in esame ha introdotto diverse disposizioni in materia di semplificazione fiscale, allo scopo principalmente di sostenere l'economia, fronteggiare eventi eccezionali legati alla crisi economica e conseguentemente adottare una serie di misure finalizzate ad aiutare i contribuenti in difficoltà o con momentanea carenza di liquidità.

E' stata così prevista la possibilità di rateazione del pagamento delle imposte fino a dieci anni (120 rate mensili) a condizione che sia accertata una grave situazione di difficoltà economica del contribuente non dovuta a sue responsabilità e tale da rendere impossibile il rispetto del piano ordinario; l'impignorabilità sulla prima ed unica casa di abitazione a fronte di debiti iscritti a ruolo (se l'unico immobile di proprietà del debitore è adibito ad abitazione principale e ad eccezione dei casi in cui l'immobile sia di lusso o comunque classificato nelle categorie catastali A/8 e A/9 - ville e castelli); la pignorabilità degli altri immobili del debitore se l'importo complessivo del credito per cui si procede è superiore a centoventimila euro (mentre in precedenza era fissato a ventimila euro).

Inoltre, si prevede che l'esecuzione dell'esproprio può essere resa effettiva non prima di 6 mesi dall'iscrizione dell'ipoteca, mentre in passato erano sufficienti 4 mesi e si stabilisce il divieto di procedere all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti "beni essenziali", da individuarsi con apposito decreto del Ministero dell'economia.

Altre misure particolarmente importanti contenute nel Capo II del decreto riguardano la definizione delle procedure per la comunicazione dei fabbisogni standard da parte dei comuni; la trasmissione telematica quotidiana delle fatture all'Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita IVA; la proroga del termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie – cosiddetta Tobin-tax; l'estensione alle società di capitale dei limiti alla pignorabilità già presenti nel codice di procedura civile per le ditte individuali; l'abrogazione del modello 770 riguardante i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli.

Per quanto attiene l'abolizione della responsabilità fiscale solidale tra appaltatore e subappaltatore relativamente ai versamenti IVA, introdotta dall'articolo 50, si rinvia a quanto già in precedenza osservato<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Cfr. il paragrafo 4.8" Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti" contenuto nel Titolo I.

## **1. COMUNICAZIONI TELEMATICHE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER I SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA (ARTICOLO 50-BIS)**

L'articolo 50 bis del d.l. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013 - introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati – consente, dal 1° gennaio 2015, ai titolari di partita IVA di poter optare per una forma semplificata di **comunicazione telematica giornaliera all'Agenzia delle entrate** concernente le **fatture** di acquisto e cessione di beni e servizi, incluse le relative rettifiche in aumento e in diminuzione, nonché i corrispettivi delle operazioni effettuate e non soggette a fatturazione, vale a dire **scontrini e ricevute**.

Sono esclusi dalla segnalazione i corrispettivi relativi a operazioni, non soggette a fatturazione, effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri organismi di diritto pubblico, nonché dai soggetti che applicano la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti (prevista dall'articolo 36-bis del D.P.R. 633/1972).

La disposizione in oggetto mira a eliminare lo “spesometro” per i titolari di partita IVA che sceglieranno di inviare all'Agenzia delle entrate le fatture di acquisto e di vendita attraverso il canale telematico. Si tratta di una **semplificazione per il titolare di partita Iva** che se sceglierà l'invio telematico quotidiano, non dovrà più inviare altri dati all'amministrazione finanziaria e anche lo “spesometro” diventerebbe una duplicazione non più necessaria. A tal fine il comma 3 elenca le disposizioni che non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che optano per il nuovo regime<sup>60</sup>.

---

<sup>60</sup> In particolare si tratta delle seguenti disposizioni:

- l'articolo 21 del D.L. n. 78 del 2010, relativo all'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro;
- 1, commi da 1 a 3, del D.L. n. 40 del 2010, relativo alla comunicazione telematica di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore a euro 500 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list, come attuato con D.M. Economia e finanze del 30 marzo 2010;
- l'articolo 60-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, sulla solidarietà del cessionario al pagamento dell'IVA in caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale;
- l'articolo 20, comma 1, del D.P.R. n. 605 del 1973, relativo alla comunicazione all'anagrafe tributaria da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati;
- l'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del D.L. n. 746 del 1983, relativo alla comunicazione all'Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica, dei dati relativi alle operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta indicate nella apposita dichiarazione su tali acquisti o importazioni, attuata con provvedimento del direttore dell'Agenzia del 14 marzo 2005;
- l'articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, del D.L. n. 223 del 2006, relativi alla responsabilità in solido dell'appaltatore con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto di opere o di servizi.

Il comma 4 dispone, dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 5, la soppressione di alcune disposizioni dell'articolo 50, comma 6, del D.L. n. 331 del 1993 (concernenti, tra l'altro, la presentazione in via telematica all'Agenzia delle dogane di elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari).

Il comma 5 fa rinvio a successivo regolamento per la definizione delle informazioni da annotare nei registri tenuti ai fini dell'assolvimento degli obblighi IVA ed abroga, in tutto o in parte, gli obblighi di trasmissione di dati e di dichiarazione contenenti informazioni già ricomprese nella medesima segnalazione.

Infine il comma 6 rinvia ad un decreto ministeriale avente natura non regolamentare, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al precedente comma 5, per l'attuazione di detta disciplina.

## **2. SOPPRESSIONE DELL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE MENSILE DEL MODELLO 770 (ARTICOLO 51)**

L'articolo 51 del d.l. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013, dispone la **soppressione**, attraverso l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 44-bis del DL 269 del 2003, **dell'obbligo di comunicare mensilmente**, in via telematica, i dati retributivi per il calcolo delle ritenute fiscali e previdenziali, da parte dei sostituti d'imposta, che veniva effettuato con il **modello 770** mensile.

La disposizione in oggetto non produce effetti finanziari ma solo carattere semplificativo, in quanto aveva presentato notevoli difficoltà tecniche di attuazione, essendo la disciplina fiscale impostata sul principio di cassa, e quella previdenziale ancorata alla competenza.

## **3. AMPLIAMENTO DELL'ASSISTENZA FISCALE (ARTICOLO 51 BIS)**

Viene estesa dall'articolo 51-bis del d.l. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013, la possibilità di ricorrere ai CAF anche per quei soggetti che nell'anno 2013 si trovano in una condizione di lavoratore dipendente, ma nell'anno successivo non risulteranno più tali e quindi, non sussistendo più il rapporto di lavoro dipendente, verrà meno la figura del sostituto di imposta.

Tali soggetti, **a decorrere dal 2014**, potranno ottenere **eventuali rimborsi** (se a credito) che **saranno corrisposti direttamente dall'Agenzia delle Entrate**, dopo la verifica della loro correttezza.



Nel caso invece emerga un debito fiscale, il soggetto che presta l'assistenza (CAF) trasmette telematicamente la delega di versamento o la consegna direttamente al contribuente in modo che questi possa effettuare il pagamento con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (vale a dire mediante delega conferita a banche o poste).

Infine, il comma 4 del medesimo articolo precisa che per i soli soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro nel 2013 senza trovare un nuovo impiego e per i quali emerge, per l'anno 2012, un credito d'imposta, è prevista la possibilità di presentare, dal 2 al 30 settembre 2013, il modello 730, in modo da ottenere in tempi rapidi il rimborso delle imposte, senza attendere l'esito della liquidazione automatizzata della dichiarazione.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 agosto 2013<sup>61</sup> sono stati stabiliti i termini e le modalità applicative per adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

#### **4. RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO (ARTICOLO 52)**

Un intervento particolarmente significativo del “decreto fare” riguarda **la disciplina della riscossione delle imposte**, che è stata modificata allo scopo di semplificare le relazioni con i debitori contribuenti.

Come già sopra riportato in premessa, tali norme sono volte ad andare incontro alle esigenze dei contribuenti che in ragione della congiuntura economica possono trovarsi con problemi di liquidità.

In tale ambito, l'articolo 52 del d.l. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013, modifica e integra il D.P.R. n. 602 del 1973, prevedendo una serie di misure finalizzate ad aiutare i contribuenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità<sup>62</sup>.

In particolare:

- la modifica all'art. 19 del D.P.R. 602/1973 **eleva fino a 120 rate mensili le possibilità di rateazione del pagamento delle imposte** (dieci anni a fronte delle 72 rate mensili equivalenti a sei anni, consentiti dalla disciplina previgente) **nei casi di**

---

<sup>61</sup> Il provvedimento recante termini e modalità applicative per adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi in assenza di un sostituto di imposta è consultabile sul sito internet dell'agenzia delle entrate:

[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/Provvedimenti/2013/Agosto+2013+Provvedimenti/Provvedimento+del+22+agosto+2013/provvedimento\\_agosto\\_22.pdf](http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/Provvedimenti/2013/Agosto+2013+Provvedimenti/Provvedimento+del+22+agosto+2013/provvedimento_agosto_22.pdf)

<sup>62</sup> La norma è volta a migliorare le relazioni con i debitori, anche in ragione dell'impegno assunto dal Governo con la risoluzione in Commissione VI Finanze della Camera, atto n. 8/00002 approvata il 22 maggio 2013:

[http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo\\_17/showXhtml.asp?highLight=0&idAtto=3386&stile=8](http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.asp?highLight=0&idAtto=3386&stile=8)

**comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica;** tale rateazione può esser prorogata per altri 10 anni. Si amplia inoltre, da due ad otto, il numero di rate non pagate, anche non consecutive, che determinano la decadenza del debitore dal beneficio della rateizzazione. A tal fine, devono ricorrere congiuntamente due condizioni:

1) l'accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento secondo un piano di rateazione ordinario;

2) la solvibilità del contribuente valutata in relazione al piano di rateazione richiesto (modifica all'art. 19 del D.P.R. 602/1973);

- la modifica all'articolo 52 del D.P.R. 602/1973 dispone che nel caso di **vendita in proprio dei beni pignorati**<sup>63</sup>, qualora il giudice lo ritenga necessario, sia predisposta apposita stima del bene da parte di un esperto; inoltre si specifica che la vendita in proprio del bene pignorato o ipotecato deve avvenire nei cinque giorni antecedenti il primo incanto;

- la modifica all'articolo 53 del D.P.R. 602/1973 è volta a **prolungare il tempo di efficacia del pignoramento da centoventi a duecento giorni**, al fine di consentire al debitore di disporre di un congruo termine per esercitare la facoltà di vendita in proprio;

- i **limiti di pignorabilità dei beni strumentali**, già riconosciuti alle ditte individuali, previsti dall'articolo 515 del codice di procedura civile<sup>64</sup> sono estesi, attraverso la modifica all'articolo 62 del D.P.R. 602/1973, **ai debitori costituiti in forma societaria**<sup>65</sup>. Nel caso di pignoramento dei beni strumentali il debitore viene obbligatoriamente nominato custode e inoltre, la vendita non può aver luogo prima che

---

<sup>63</sup> Facoltà introdotta dal comma 13-terdecies dell'articolo 10 del decreto-legge 201 del 6 dicembre 2011: "Il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68 e 79, con il consenso dell'agente della riscossione, il quale interviene nell'atto di cessione e al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all'incasso".

<sup>64</sup> Codice di Procedura Civile, art. 515 (Cose mobili relativamente impignorabili): "Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo [c.c. 817], possono essere pignorate separatamente dall'immobile soltanto in mancanza di altri mobili; tuttavia il giudice dell'esecuzione, su istanza del debitore e sentito il creditore, può escludere dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose suindicate che sono di uso necessario per la coltura del fondo, o può anche permetterne l'uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione.

Le stesse disposizioni il giudice dell'esecuzione può dare relativamente alle cose destinate dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo.

Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro".

<sup>65</sup> Il limite può riguardare non più di un quinto dei beni aziendali e può essere effettuato solo qualora non sia congruo il valore di presumibile realizzo degli altri beni del debitore.

siano trascorsi 300 giorni dal pignoramento; infine il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi 360 giorni senza che si sia effettuato il primo incanto;

- **si eleva**, con la modifica all'articolo 72-bis del D.P.R. 602/1973 **da quindici a sessanta giorni il termine entro il quale il terzo pignorato deve pagare il credito** direttamente all'agente della riscossione, mentre, con la modifica all'articolo 72-ter si prevede che gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato sul conto corrente intestato al debitore per somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento;

- con la modifica all'articolo 76 del D.P.R. 602/1973 viene stabilita **l'impignorabilità sulla prima ed unica casa di abitazione** a fronte di debiti iscritti a ruolo, vale a dire si impedisce l'espropriazione dell'unico immobile abitativo non di lusso<sup>66</sup> **di proprietà del debitore, adibito ad uso abitativo e in cui lo stesso vi risiede anagraficamente**; per tutte le altre unità immobiliari l'agente della riscossione non può procedere all'espropriazione qualora l'importo complessivo del credito sia inferiore a centoventimila euro<sup>67</sup>;

- la modifica all'articolo 77 del D.P.R. 602/1973 è volta a precisare che l'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro;

- la modifica agli articoli 78 e 80 e 85 del D.P.R. 602/1973 comporta la modifica delle vigenti norme in materia di pubblicità degli incanti e di stima del valore degli immobili pignorati; si prevede inoltre che nel caso in cui anche il terzo incanto abbia avuto esito negativo l'immobile invenduto viene devoluto allo Stato al prezzo base del terzo incanto;

- da ultimo, si sostituisce il comma 2 dell'articolo 86 del D.P.R. 602/1973 concernente il fermo dei beni mobili registrati: la procedura viene avviata dall'agente della riscossione con la notifica, al debitore o ai suoi coobbligati, di una comunicazione preventiva con la quale avvisa che, in mancanza di pagamento delle somme dovute, sarà eseguito il fermo senza necessità di ulteriore comunicazione, a meno che il debitore o i coobbligati dimostrino all'agente che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.

---

<sup>66</sup> Vengono esclusi tale disposizione le abitazioni di lusso e comunque i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9.

<sup>67</sup> La precedente disciplina prevedeva un importo complessivo paria ventimila euro.

Il successivo comma 2 dell'articolo 52 modifica l'articolo 10, comma 13-quinquies, del decreto-legge n. 201 del 2011, anticipando al 30 settembre c.a. (in luogo del 31 dicembre) il termine entro il quale devono essere adottati i decreti non regolamentari del Ministro dell'economia e delle finanze che determinano annualmente il rimborso spettante agli agenti della riscossione e definiscono la disciplina in materia di rimborso spese, preliminari all'avvio del nuovo sistema di remunerazione degli agenti della riscossione.

Il comma 3 specifica, invece, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione<sup>68</sup> sono stabilite le modalità di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del meccanismo di rateazione relativo alla modifica apportata all'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Infine, durante l'esame parlamentare, è stato aggiunto il comma 3-bis nel quale si prevede che **entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione<sup>69</sup> del decreto in oggetto il Governo riferirà alle Camere, con apposita relazione, ai fini di una puntuale valutazione della loro efficacia, sugli effetti recati da ognuna delle misure di cui al presente articolo**, con particolare riferimento:

- 1) all'introduzione della franchigia di 120.000 euro per l'espropriazione degli immobili diversi dalla casa di abitazione non di lusso;
- 2) all'innalzamento a 120 del numero delle rate in cui possono essere ripartiti i debiti;
- 3) all'ampliamento a otto del numero di rate il cui mancato pagamento fa venir meno il beneficio della rateizzazione dei debiti.

Gli approfondimenti in materia<sup>70</sup> hanno evidenziato che il significativo ampliamento delle possibilità di rateazione (innalzamento da 72 a 120 rate e possibilità di ulteriore proroga per 10 anni) e l'introduzione di importanti limitazioni alla espropriabilità dei beni<sup>71</sup> potrebbero essere non prive di effetti finanziari in rapporto alla legislazione previgente, in termini di aumento del fabbisogno finanziario. Difatti, se da un lato, le misure in esame potrebbero agevolare le possibilità di rientro dal debito, dall'altro, si osserva che dal mancato bilanciamento di tali effetti, potrebbe derivare un impatto negativo sulla finanza pubblica.

---

<sup>68</sup> La legge di conversione è entrata in vigore il 21 agosto 2013, pertanto la scadenza per l'adozione del decreto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze è il 21 settembre 2013.

<sup>69</sup> La data prevista per la relazione del Governo è quindi il 21 maggio 2014.

<sup>70</sup> Si veda in particolare il Dossier a cura del Servizio Studi del Senato: [http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file\\_internets/000/000/222/Dossier\\_045.pdf](http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/222/Dossier_045.pdf)

<sup>71</sup> Ad esempio la non espropriabilità dell'unica casa di residenza ed il limite, pari a 120.000 euro, riferito all'importo complessivo dei debiti tributari al di sotto del quale non è consentita l'espropriazione immobiliare.

E' probabilmente per tali considerazioni e per evitare il rischio di un minor gettito finanziario che è stato introdotto il comma 3-bis che chiama il Governo a riferire in Parlamento, entro nove mesi e quindi entro il 21 maggio 2014, sull'efficacia delle misure di cui sopra.

## **5. GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE O PATRIMONIALI DEI COMUNI E DELLE SOCIETÀ DA ESSI PARTECIPATE (ARTICOLO 53)**

L'articolo 53 del d.l. 69/2013 **proroga** - inderogabilmente - al **31 dicembre 2013** l'operatività delle vigenti disposizioni in materia di **gestione delle entrate locali** (anche per le entrate di natura diversa dai tributi) di tutti gli enti territoriali, non solo dei comuni, consentendo anche ai concessionari diversi da Equitalia di proseguire le attività di accertamento e riscossione di entrate locali, purché in presenza dei requisiti per l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati ad accertare e riscuotere le entrate locali.

La norma dell'art. 53 modifica il comma *2-ter* dell'articolo 10, del decreto-legge n. 35 del 2013, che aveva consentito ai comuni di continuare ad avvalersi di Equitalia per la riscossione dei tributi fino al 31 dicembre 2013. Tale norma consentiva quindi - solo per la predetta attività di riscossione dei tributi (e non anche per le entrate di natura diversa) - di superare la scadenza del 30 giugno 2013, a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata avrebbero cessato - secondo quanto stabilito all'articolo 7, lettera *gg-ter*), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, e successive proroghe - di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate.<sup>72</sup>

La norma in commento non contiene effetti finanziari e **allinea tutte le scadenze al 31 dicembre 2013 al fine di favorire il riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali**, anche mediante l'istituzione di un consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione.

---

<sup>72</sup> Tale termine, inizialmente fissato al 1° gennaio 2012, era stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2012 dal decreto - legge n. 201 del 2011 e, quindi, al 30 giugno 2013 dall'articolo 9, comma 4, del decreto - legge n. 174 del 2012, in attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali.

**6. FABBISOGNI STANDARD: DISPONIBILITÀ DEI QUESTIONARI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1, LETTERA C), DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 NOVEMBRE 2010, N. 216 (ARTICOLO 54)**

Il comma 1 dell'articolo 54 del d.l. 69/2013 reca disposizioni concernenti la disponibilità e la pubblicità dei **questionari** predisposti dalla società SOSE spa, ai fini della predisposizione delle metodologie per la determinazione dei **fabbisogni standard degli enti locali**, prevedendo che i questionari sono resi disponibili sul sito della SOSE e data notizia con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze e dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il **termine di sessanta giorni entro cui i comuni e le province devono compilare e restituire per via telematica i questionari**.

Il successivo comma 1-bis introdotto dalla Camera dei deputati, reca una norma interpretativa dell'articolo 208 del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, relativo all'individuazione dei soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria nei confronti degli enti locali. La norma interpretativa è volta a precisare che il tesoriere dell'ente locale laddove rivesta la qualifica di società per azioni, ha facoltà di delegare, anche per i servizi di tesoreria già affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio di tesoreria ad una società per azioni che sia controllata dal tesoriere medesimo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1 e 2 del codice civile. Il tesoriere che deleghi deve comunque garantire che il servizio sia erogato all'ente locale nel rispetto delle modalità previste dalla convenzione e mantiene la responsabilità per gli atti posti in essere dalla società delegata.

In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generare alcun aggravio di costi per l'ente. Tale comma riguarda quindi aspetti organizzativi relativi al rapporto tra l'Ente e il proprio tesoriere.

**7. PROROGA TERMINE DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE - TOBIN-TAX (ARTICOLO 56)**

L'articolo 56 del d.l. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013, interviene in materia di imposta sulle transazioni finanziarie, rinviando il termine di decorrenza di applicazione dell'imposta per le operazioni di negoziazione sui derivati e per quelle di

negoziazione ad alta frequenza, nonché i termini entro i quali provvedere al primo versamento dell'imposta<sup>73</sup>.

In specifico, l'articolo 56 - con una modifica all'articolo 1, comma 49<sup>74</sup>, della legge di stabilità 2013<sup>75</sup> - **proroga al 1° settembre 2013 la decorrenza e al 16 ottobre 2013 il termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie per le operazioni su strumenti derivati e per le negoziazioni ad alta frequenza su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari.**

Tale rinvio si è reso necessario in considerazione della complessità degli adempimenti previsti dalle disposizioni relative all'applicazione dell'imposta e dalla mancanza, ad oggi, di indicazioni sui criteri e sulle modalità di versamento della Tobin Tax da parte dell'Agenzia delle Entrate.

## **8. TRASFERIMENTI DI IMMOBILI AGLI ENTI TERRITORIALI (ARTICOLO 56-BIS)**

L'articolo 56 bis del d.l. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013, nell'ambito del c.d. federalismo demaniale di cui al decreto legislativo n. 85 del 2010<sup>76</sup>, detta disposizioni riguardanti il **trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, a comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85<sup>77</sup>, siti nel rispettivo territorio.**

Restano esclusi dal trasferimento i beni in uso per finalità dello Stato o per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009<sup>78</sup>, i beni per i quali siano in

---

<sup>73</sup> Con tale norma il Governo è intervenuto sulla c.d. "Tobin-tax" (tassa sulle transazioni finanziarie per le operazioni effettuate dallo scorso 1 marzo 2013) rinviando di tre mesi la scadenza originariamente fissata al 16 luglio 2013 dalla legge di stabilità 2013 per il versamento dell'imposta sul trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi.

<sup>74</sup> Articolo 1, comma 497, legge stabilità 2013: "L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013 per i trasferimenti di cui al comma 491 e per le operazioni di cui al comma 495 relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1° settembre 2013 per le operazioni di cui al comma 492 e per quelle di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari. Per il 2013 l'imposta di cui al comma 491, primo periodo, è fissata nella misura dello 0,22 per cento; quella di cui al sesto periodo del medesimo comma è fissata in misura pari a 0,12 per cento. L'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà di cui al comma 491 e sugli ordini di cui al comma 495 relativi ai predetti trasferimenti di cui al comma 491 effettuati fino al 30 settembre 2013 è versata entro il 16 ottobre 2013. L'imposta dovuta sulle operazioni di cui al comma 492 e sugli ordini di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari effettuati nel mese di settembre del 2013 è versata entro il 16 ottobre 2013".

<sup>75</sup> Legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013):

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-29&atto.codiceRedazionale=012G0252](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-29&atto.codiceRedazionale=012G0252).

<sup>76</sup> D.Lgs. 28-5-2010 n. 85 "Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

<sup>77</sup> Trattasi dei beni immobili del patrimonio disponibile dello Stato e beni in uso al Ministero della Difesa.

<sup>78</sup> Trattasi di immobili da assegnare alle Amministrazioni in luogo di contratti di locazione con terzi.

corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalità, quelli per i quali siano in corso operazioni di valorizzazione o dismissione di beni immobili ai sensi dell'articolo 33, del decreto-legge n. 98 del 2011.

Il comma 2 riguarda la tempistica del trasferimento e stabilisce che dal 1° settembre 2013 e **fino al 30 novembre 2013, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni che intendono acquisire la proprietà di tali beni presentano all'Agenzia del demanio**, con le modalità tecniche da definire a cura dell'Agenzia medesima, **una richiesta di attribuzione** sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente che identifica il bene, ne specifica le finalità di utilizzo e indica le eventuali risorse finanziarie preordinate a tale utilizzo.

Nei **60 giorni successivi** alla ricezione della richiesta, **l'Agenzia del demanio**, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta, ne **comunica l'esito all'ente interessato**. In caso di esito positivo si procede al trasferimento con successivo provvedimento dell'Agenzia del demanio, mentre in caso di esito negativo, l'Agenzia comunica all'ente interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta. Entro 30 giorni dalla comunicazione del motivato provvedimento di rigetto, l'ente può presentare nuova richiesta.

Il comma 3 precisa che, **qualora la richiesta di trasferimento riguardi immobili assegnati alle amministrazioni pubbliche, l'Agenzia del demanio interpella l'amministrazione interessata**, ai fini di acquisire, entro il termine perentorio di 30 giorni, la conferma della permanenza o meno delle esigenze istituzionali e indicazioni in ordine alle modalità di futuro utilizzo dell'immobile. **Qualora l'Amministrazione non confermi, entro tale termine, la permanenza delle esigenze istituzionali, l'Agenzia, nei successivi 30 giorni, avvia con le altre amministrazioni la verifica in ordine alla possibilità di inserire il bene nei piani di razionalizzazione** degli spazi ad uso ufficio, previsti all'articolo 2, commi da 222, a 222-ter, della legge n. 191 del 2009.

**Qualora detta verifica dia esito negativo** e sia accertato che l'immobile non assolve ad altre esigenze statali, la domanda è accolta e **si procede al trasferimento del bene** con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio. **In caso, invece, di conferma** da parte dell'Amministrazione utilizzatrice delle esigenze di istituto, **l'Agenzia comunica all'ente richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta**.

In caso di richiesta di assegnazione dello stesso immobile da parte di più enti di governo territoriale, **se ne dispone l'attribuzione in via prioritaria ai Comuni e**



**alle Città metropolitane e subordinatamente alle Province e alle Regioni.** In caso di beni già utilizzati, essi sono prioritariamente trasferiti agli enti utilizzatori (comma 4).

Ai sensi del comma 5, l'Agenzia del demanio svolge una attività di monitoraggio dell'utilizzo dei beni trasferiti, e qualora l'ente territoriale non risulti utilizzare i beni trasferiti, gli stessi rientrano nella proprietà dello Stato.

Il comma 6 precisa che i beni trasferiti con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, entrano a far parte del patrimonio disponibile delle regioni e degli enti locali.

Con successivo decreto ministeriale **si provvederà ad una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso**, in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento dei beni (comma 7).

Il comma 8 precisa tuttavia che gli enti territoriali continuano ad assicurare allo Stato l'uso gratuito di immobili di loro proprietà fino al permanere delle esigenze allocative delle amministrazioni statali.

Si rinvia a quanto disposto dall'articolo 9, comma 5, del D.Lgs. n. 85 del 2010<sup>79</sup> in merito all'utilizzo delle risorse nette derivanti a ciascun ente territoriale dall'eventuale alienazione degli immobili che a qualunque titolo fanno parte del rispettivo patrimonio disponibile ovvero dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi immobili siano conferiti.

Le disposizioni in oggetto non si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e si specifica che le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 85 del 2010 sul federalismo demaniale, si applicano solo in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo.

Infine, si novella il comma 8-ter dell'articolo 33, del decreto-legge n. 98 del 2011, abrogando o sopprimendo i riferimenti alla possibilità di trasferire o conferire agli appositi fondi di investimento immobiliare i beni valorizzabili, suscettibili di trasferimento ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 85 del 2010, individuati dall'Agenzia del demanio e a seguito di apposita manifestazione da parte dei competenti organi degli Enti interessati, della volontà di valorizzazione.

Per quanto concerne le procedure in materia di trasferimento di immobili agli enti territoriali, l'articolo 56-bis stabilisce che il 10% dei proventi dalla vendita dei beni che

---

<sup>79</sup> Si prevede, in detta disposizione, che il 75 per cento delle risorse siano acquisite dall'ente territoriale, al fine di essere destinate alla riduzione del debito dell'ente e, in assenza del debito o comunque per la eventuale parte restante, a spese di investimento. La quota residua del 25 per cento è invece destinata al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

siano patrimonio dell'ente locale che procede all'alienazione sia destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (qualora non destinato in misura pari o superiore all'estinzione di debito dell'ente).

#### **9. PIANI DI AZIONARIATO (ARTICOLO 56-TER)**

L'articolo 56 ter, del d.l. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, dispone che i ministri dello sviluppo economico, giustizia, economia e lavoro presentino al Parlamento, entro il 30 settembre 2013, una relazione sulla disciplina e sulle prospettive dell'**azionariato diffuso**, vale a dire della partecipazione azionaria dei dipendenti agli utili dell'impresa ed individuino le opportune misure, normative e di incentivazione fiscale, volte a favorire la diffusione delle predette esperienze in ambito nazionale.

## **TITOLO IV**

### **MISURE PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA**

Le disposizioni per il sostegno alle imprese contenute nel primo capo del titolo I del d.l. 69/2013 perseguono alcune finalità di carattere generale:

- favorire l'accesso al credito da parte delle imprese e il trasferimento delle risorse finanziarie pubbliche stanziato per promuovere la ripresa economica;

- promuovere una riduzione dei prezzi dei prodotti energetici

Emerge immediatamente la pluralità di piani su cui il legislatore intende intervenire, promuovendo, sia un miglior utilizzo delle risorse finanziarie di fonte pubblica, che un rafforzamento dei livelli di competitività delle nostre imprese attraverso una riduzione dei loro costi di produzione.

Le difficoltà di finanziamento che il legislatore ha dovuto affrontare nella definizione di questo nuovo piano di interventi emergono, sia dalla frequenza con cui si ribadisce l'assenza di oneri per il bilancio statale delle singole disposizioni, sia dallo sforzo di promuovere un pieno utilizzo delle risorse finanziarie di fonte comunitaria ancora disponibili.

#### **1. RAFFORZAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (ARTICOLO 1)**

La disposizione è finalizzata a favorire l'accesso e a introdurre elementi di flessibilità nella gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della legge 662/96 (*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*) nonché a modificare alcuni aspetti della sua attuale disciplina.

Viene in particolare affidato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'entrata in vigore del d.l. 69/13, l'introduzione di una disciplina che assicuri:

- un più ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese;

- la limitazione del rilascio della garanzia del fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione;

- l'introduzione di specifici criteri di valutazione ai fini dell'ammissione alla garanzia del fondo da parte delle imprese sociali e delle cooperative sociali.

Il primo obiettivo, ovvero l'ampliamento delle modalità di accesso al fondo viene perseguito attraverso la previsione:

di un aggiornamento, in funzione del ciclo economico e dell'andamento del mercato finanziario e creditizio, dei criteri di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso alla garanzia del fondo e della misura dell'accantonamento a titolo di coefficiente di rischio;

- di un incremento della **misura massima della garanzia** diretta concessa dal fondo fino **all'80 per cento** dell'ammontare dell'operazione finanziaria nei confronti delle operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, **verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni**" e delle **operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi**".

La definizione complessiva delle condizioni di ammissibilità al fondo verranno approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

Viene previsto che una quota pari al 50 per cento<sup>80</sup> delle disponibilità finanziarie del fondo sia riservata ad interventi non superiori a cinquecentomila euro per singola impresa.

Viene abrogata la disposizione<sup>81</sup> che riservava il 30 per cento del fondo di garanzia agli interventi di contro garanzia a favore dei Confidi.

Viene infine ammessa la possibilità<sup>82</sup>, previa adozione di un apposito decreto ministeriale, di una estensione dell'accesso al fondo ai professionisti in possesso di determinati requisiti.

Risulta chiaro che l'aumento delle imprese beneficiarie e del livello massimo di garanzia potrebbe aumentare l'incidenza della effettiva escussione delle garanzie con conseguenti riflessi sul bilancio<sup>83</sup>.

## **2. ACQUISTO DI NUOVI MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE DA PARTE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (ARTICOLO 2)**

Alle imprese<sup>84</sup>, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003<sup>85</sup>, viene offerta la possibilità di accedere a finanziamenti a tasso agevolato e

---

<sup>80</sup> La percentuale precedente era dell' 80 per cento (art. 39, comma 3 d.l. 201/11 (*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*), conv. con mod. dalla legge 214/11.

<sup>81</sup> Comma 3 dell'articolo 11 del D.L. n. 185 (*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*), conv. con mod. dalla legge 2/2009.

<sup>82</sup> Viene previsto un limite massimo di assorbimento delle risorse del fondo non superiore al 5 per cento per il perseguimento di questa finalità.

<sup>83</sup> Vedi dossier di documentazione del Senato "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*", n. 13, pag. 3:

[http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file\\_internets/000/000/208/NL13def.pdf](http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/208/NL13def.pdf)

<sup>84</sup> Micro, piccole e medie imprese.

<sup>85</sup> Il testo della raccomandazione è consultabile al seguente indirizzo:

a contributi per investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in nuovi macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature ad uso produttivo, nonché per investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali.

I finanziamenti hanno durata massima di 5 anni, un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria e possono coprire fino al cento per cento dei costi ammissibili.

La concessione dei finanziamenti può essere assistita dalla garanzia dell'apposito fondo per

le piccole e medie imprese, di cui all'art.2 , comma 100, lett.a) della legge 662/96, nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento.

Viene prevista la costituzione di un plafond di risorse finanziarie presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti per fornire, fino al 31 dicembre 2016, provvista alle banche<sup>86</sup> per la concessione di tali finanziamenti alle imprese per un importo massimo di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla base delle risorse disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro.

In rapporto agli interessi calcolati su tali finanziamenti viene offerta, alle medesime categorie di imprese, la possibilità di accedere a contributi concessi dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile, nella misura massima e secondo modalità da stabilire con successivo decreto ministeriale, (comma 4 art. 2).

Viene previsto all'interno della relazione tecnica che la Cassa depositi e prestiti S.p.A. metta a disposizione delle banche aderenti all'iniziativa la provvista finanziaria di scopo in più tranches in rapporto al tiraggio della misura.

La stima del fabbisogno finanziario per l'erogazione del contributo è ricostruita all'interno della seguente tabella<sup>87</sup>.

---

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:it:PDF>

<sup>86</sup> Viene previsto (comma 7 del medesimo art. 2) che il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulino una o più convenzioni per la definizione:

- condizioni e dei criteri di attribuzione alle banche del plafond di provvista anche mediante meccanismi premiali che favoriscano il più efficace utilizzo delle risorse;
- dei contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in garanzia per l'utilizzo da parte delle banche di tale provvista di scopo.

<sup>87</sup> Vedi dossier di documentazione del Senato "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", n.13, pag.5.

<b>N. tranche</b>	<b>Anno erogazione Tranche</b>	<b>Importo Tranche</b>	<b>Impiego Tranche (anni)</b>	<b>Misura annua del contributo alle imprese finanziate dalle banche aderenti all'iniziativa</b>	<b>Fabbisogno annuo per l'erogazione del contributo</b>
<b>1^ Tranche</b>	<b>2014</b>	<b>€ 1.000.000.000,00</b>	<b>5</b>	<b>2,70%</b>	<b>€ 6.750.000,00</b>
<b>2^ Tranche</b>	<b>2015</b>	<b>€ 750.000.000,00</b>	<b>5</b>	<b>2,70%</b>	<b>€ 18.974.208,50</b>
<b>3^ Tranche</b>	<b>2016</b>	<b>€ 750.000.000,00</b>	<b>5</b>	<b>2,70%</b>	<b>€ 39.850.209,97</b>
	<b>2017</b>				<b>€ 49.970.859,01</b>
	<b>2018</b>				<b>€ 36.692.239,60</b>
	<b>2019</b>				<b>€ 23.079.579,92</b>
	<b>2020</b>				<b>€ 10.569.018,27</b>
	<b>2021</b>				<b>€ 3.196.881,96</b>

Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di euro per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021.

### 3. RIFINANZIAMENTO DEI CONTRATTI DI SVILUPPO (ARTICOLO 3)

In attuazione della disciplina generale prevista all'interno dell'art. 43 del d. l. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria)<sup>88</sup>, conv. con mod. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 vengono stanziati nuove risorse finanziarie, pari a 150 milioni di euro, per il finanziamento dei programmi di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Tali programmi dovranno essere realizzati sui territori regionali che non sono attualmente destinatari di risorse per la concessione di tali agevolazioni.

Al decreto del Ministero dello sviluppo economico, deputato alla definizione delle modalità e dei criteri per la concessione delle agevolazioni, viene imposto di prevedere specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi stipulati dal Ministero dello sviluppo economico per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali.

La promozione dei programmi di sviluppo si tradurrà nella previsione di un finanziamento agevolato nel limite massimo del cinquanta per cento dei costi ammissibili.

---

<sup>88</sup> Tale disposizione recita:

*“1. Per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali. Con tale decreto, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca e acquacoltura, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, in particolare a:*

*a) individuare le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;*

*b) affidare, con le modalità stabilite da apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al presente articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento delle eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato;*

*c) stabilire le modalità di cooperazione con le Regioni e gli enti locali interessati, ai fini della gestione dell'intervento di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione delle eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato;*

*d) disciplinare una procedura accelerata che preveda la possibilità per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di chiedere al Ministero dello sviluppo economico l'indizione di conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;*

*e) le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con benefici fiscali.*

omissis”

#### **4. MISURE URGENTI PER I PAGAMENTI DEI DEBITI DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ARTICOLO 3 BIS)<sup>89</sup>**

La disposizione prevede la possibilità per le regioni di accedere al residuo delle risorse finanziarie stanziato dallo Stato sulle anticipazioni di liquidità per l'accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all' art. 3 del d.l. 35/13 (*Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali*).

Nel 2013 sono stati richiesti dalle Regioni circa 4720 milioni di euro dei 5 miliardi di euro messi a loro disposizione dallo Stato, residuano pertanto 280 milioni di euro<sup>90</sup>.

L'art. 3 bis del d.l. 69/13 consente prioritariamente alle regioni (Piemonte e Puglia) sottoposte alla procedura di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (*Legge finanziaria 2005*)<sup>91</sup> di accedere, tramite richiesta da presentare entro il 30 giugno 2013, a tali somme rimaste inutilizzate sempre mediante lo strumento dell'anticipazione di liquidità.

---

<sup>89</sup> Per una disamina delle altre misure e degli interventi in materia di sanità si rinvia all'apposita voce al paragrafo 9 del Titolo II.

<sup>90</sup> Vedi dossier di documentazione del Senato "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", n.13, pag.9.

<sup>91</sup> Tale disposizione prevede (a seguito delle modifiche previste dal comma 2 dell'art. 3 bis del d.l. 69/13e dal comma 9 dell'art.3 del d.l. 35/13 ):

"174. Al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzino un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il **15 maggio** dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente. I predetti incrementi possono essere adottati anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario relativi all'esercizio 2004 e seguenti. Qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro il **15 luglio**, nella regione interessata, con riferimento agli anni di imposta 2006 e successivi, si applicano comunque il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso, il divieto di effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo e nella misura massima prevista dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive; scaduto il termine del 31 maggio (115), la regione non può assumere provvedimenti che abbiano ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota delle predette imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massima dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali imposte. Gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione del blocco automatico del turn over e del divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli. In sede di verifica annuale degli adempimenti la regione interessata è tenuta ad inviare una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario, attestante il rispetto dei predetti vincoli."



## 5. CONCORRENZA NEL MERCATO DEL GAS NATURALE E NEI CARBURANTI (ARTICOLO 4)

Il comma 1 limita ai soli clienti domestici la proroga in via transitoria della determinazione

dei prezzi di riferimento del gas da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Il comma 2 attribuisce natura perentoria ai termini<sup>92</sup> previsti dal regolamento di cui al decreto 12 novembre 2011, n. 226 del Ministro per lo sviluppo economico per l'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

Scaduti tali termini perentori, la Regione deve avviare le procedure di gara attraverso la nomina di un *commissario ad acta*, la cui mancata nomina entro 4 mesi autorizza il Ministero dello sviluppo economico alla nomina, sentita la Regione, di un altro *commissario ad acta*.

Il mancato rispetto da parte degli enti locali dei termini per la scelta della stazione appaltante comporta una loro penalizzazione di natura pecuniaria<sup>93</sup>.

Il comma 7 prevede che il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'art. 6 del d. lgs. 32/98 (*Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c*), della legge 15 marzo 1997, n. 59), venga *destinato anche alla erogazione di contributi per la chiusura e contestuale trasformazione da impianti di distribuzione carburanti liquidi in impianti di distribuzione esclusiva di metano per autotrazione, secondo le modalità definite con i decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 aprile 2013 e 7 agosto 2003*.

## 6. RIDUZIONE DEI PREZZI DELL'ENERGIA ELETTRICA (ARTICOLO 5)

La riduzione dei prezzi viene perseguita estendendo l'ambito di applicazione di un tributo e utilizzando le nuove finanziarie derivanti da tale misura alla riduzione di una componente di costo dell'energia elettrica.

In particolare viene previsto che l'addizionale Ires, di cui al comma 16 dell'art. 81 del d.l. 112/08, **conv. con mod. dalla legge 133/08 venga applicata a partire da ricavi superiori a 3 milioni di euro e da un reddito imponibile superiore a**

---

<sup>92</sup> Nel rispetto delle ulteriori proroghe previste dai successivi commi 3 e 3 bis del medesimo art. 4 del d.l. 69/13.

<sup>93</sup> Il 20 per cento degli oneri che il gestore corrisponde annualmente agli enti locali come quota parte della remunerazione del capitale viene versato dal concessionario subentrante, con modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio settore elettrico e viene destinato alla riduzione delle tariffe di distribuzione dell'ambito corrispondente.

**300.000 euro (rispetto alla precedente previsione di 10 milioni di euro di ricavi e di un reddito imponibile superiore a 1 milione euro).**

**Le risorse derivanti dall'ampliamento della categoria dei soggetti passivi dell'addizionale Ires vengono destinate alla riduzione della componente A2 della tariffa elettrica deliberata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sulla base delle modalità individuate con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.**

#### **7. GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DELLE COLTIVAZIONI SOTTO SERRA (ARTICOLO 6)**

La disposizione prevede che a decorrere dal 1° agosto 2013 e fino al 31 dicembre 2015, venga applicata ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali una aliquota agevolata dell'accisa sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, pari a euro 25 per 1.000 litri, a condizione che gli stessi soggetti si obblighino a rispettare una progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.

#### **8. IMPRESE MISTE PER LO SVILUPPO (ARTICOLO 7)**

La disposizione prevede la possibilità della concessione di crediti agevolati per la costituzione di imprese miste nei paesi in via di sviluppo utilizzando le risorse del fondo di rotazione per la cooperazione allo sviluppo, gestito dal mediocredito centrale.

Una quota di queste risorse finanziarie potrà essere utilizzata per la costituzione di un ulteriore fondo di garanzia per prestiti concessi dagli istituti di credito a imprese italiane o per agevolare gli apporti di capitale delle imprese italiane nelle imprese miste.

#### **9. PARTENARIATI (ARTICOLO 8)**

La disposizione interviene sulla legge 49/87 (*Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo*) prevedendo la possibilità della stipulazione di accordi di programma tra enti pubblici, organismi sovra nazionali e privati per l'attuazione di interventi di cooperazione allo sviluppo.

Viene espressamente previsto il recupero sul bilancio statale delle somme non utilizzate per questa finalità, o la loro restituzione ai soggetti pubblici privati che le avevano erogate.

#### **10. ACCELERAZIONE NELL'UTILIZZAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI EUROPEI (ARTICOLO 9)**

La disposizione persegue una accelerazione dell'utilizzazione dei fondi strutturali europei prevedendo:

- l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di trattazione prioritaria rispetto agli altri affari di competenza della materia relativa all'utilizzazione dei fondi strutturali europei;

- l'intervento sostitutivo dello Stato o della Regione con la nomina di un *commissario ad acta* nei casi di ritardi ingiustificati nell'adozione di atti di competenza degli enti territoriali nell'attuazione dei programmi e dei progetti cofinanziati con fondi strutturali europei e di sottoutilizzazione dei relativi finanziamenti, relativamente alla programmazione 2007-2013.

Il comma 3 bis prevede che le autorità di gestione dei programmi operativi regionali o nazionali, che abbiano disponibilità di risorse sui relativi assi territoriali o urbani, attingono direttamente agli interventi candidati dai comuni al piano nazionale per le città previsto dall'art. 12 del d.l. n. 83/2012 (*Misure urgenti per la crescita del Paese*), conv. con mod. dalla legge 134/12, stipulando accordi diretti con i comuni proponenti, a condizione che tali interventi risultino coerenti con le finalità dei programmi operativi.

La disposizione si propone di promuovere una accelerazione delle procedure di certificazione delle spese comunitarie sui programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 ed evitare il disimpegno automatico delle somme medesime.

Su iniziativa del Ministro per la coesione territoriale e d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dovrà essere istituito un tavolo tecnico con la partecipazione delle autorità di gestione dei programmi operativi regionali e nazionali e, in rappresentanza dei comuni beneficiari, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), *che dovrà supportare le autorità competenti nell'istruttoria di tutti gli adempimenti necessari per l'ammissione al finanziamento.*

## **11. ATTUAZIONE RAFFORZATA DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA COESIONE TERRITORIALI (ARTICOLO 9-BIS)**

Viene previsto che le amministrazioni competenti possano stipulare un contratto istituzionale di sviluppo per accelerare l'utilizzo dei fondi strutturali europei, o per la realizzazione di nuovi progetti strategici di rilievo nazionale, interregionale o regionale finanziati con risorse statali, dell'Unione europea e del fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'art. 4 del d. lgs. 88/11 (*Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42*).

Il contratto istituzionale di sviluppo prevede che le amministrazioni centrali ed eventualmente regionali si avvalgano, dell'*Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa*<sup>94</sup>.

Viene prevista l'applicazione ai progetti strategici delle *disposizioni vigenti in materia di prevenzione e di repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, comprese quelle concernenti le comunicazioni e le informazioni antimafia*.

## **12. LIBERALIZZAZIONE DELL'ACCESSO ALLA RETE INTERNET TRAMITE TECNOLOGIA WIFI E DELL'ALLACCIAMENTO DEI TERMINALI DI COMUNICAZIONE ALLE INTERFACCE DELLA RETE PUBBLICA (ARTICOLO 10)**

La disposizione elimina l'obbligo di una previa identificazione degli utilizzatori per l'offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite tecnologia WIFI e la necessità, per i casi in cui tale offerta non costituisca l'attività commerciale prevalente del gestore del servizio, delle autorizzazioni previste dall'art. 25 del d. lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (*Codice delle comunicazioni elettroniche*)<sup>95</sup>.

---

<sup>94</sup> Costituita ai sensi dell'art. 1 del d. lgs. 1/99 (*Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società "Sviluppo Italia", a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59*).

<sup>95</sup> Tale disposizione prevede che:

“Art. 25 (Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica)

3. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, o i diritti di uso di cui all'articolo 27, è assoggettata ad un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4.

3-bis. Le imprese che forniscono servizi transfrontalieri di comunicazione elettronica ad imprese situate in più Stati membri non sono obbligate ad effettuare più di una notifica per Stato membro interessato. (71)

4. L'impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio Bollettino ufficiale e sul sito Internet. Tale dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attività e

### **13. SOSTEGNO ALLE IMPRESE CREDITRICI DEI COMUNI DISSESTATI (ARTICOLO 12-BIS)**

La disposizione si propone di introdurre una tutela delle imprese che vantano crediti nei confronti dei comuni dissestati, ai quali viene offerta la possibilità di accedere, previa loro richiesta, all'utilizzo di risorse finanziarie da destinare al risanamento di tali posizioni debitorie.

La misura è rivolta ai Comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei ventiquattro mesi precedenti alla data di entrata in vigore del d.l. 69/13 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'art. 258 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*)<sup>96</sup>.

La disposizione non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto viene prevista la possibilità di utilizzare una quota fino all'importo massimo di 100 milioni di euro di una precedente autorizzazione di spesa<sup>97</sup>, non erogata dalla Cassa depositi e prestiti negli anni 2013 e 2014.

---

*deve essere conforme al modello di cui all'allegato n. 9. L'impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione e nel rispetto delle disposizioni sui diritti di uso stabilite negli articoli 27, 28 e 29. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249. omissis"*

<sup>96</sup> Tale disposizione recita:

*"Art. 258 (Modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti)*

*1. L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie di cui al comma 2.*

*2 L'organo straordinario di liquidazione, acquisita l'adesione dell'ente locale, delibera l'accensione del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, nella misura necessaria agli adempimenti di cui ai successivi commi ed in relazione all'ammontare dei debiti censiti. L'ente locale dissestato è tenuto a deliberare l'accensione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, con oneri a proprio carico, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'articolo 255, comma 9, o, in alternativa, a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello Stato, tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione. E' fatta salva la possibilità di ridurre il mutuo a carico dell'ente.*

*3. L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza delle credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi.*

*omissis"*

<sup>97</sup> L' autorizzazione di spesa della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", di cui al comma 10 dell'art.1 del d.l. 35/13(*Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti*

Le somme trasferite ai Comuni vengono messe a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento dei debiti commerciali al 31 dicembre 2012, ad eccezione dei debiti fuori bilancio.

Viene affidata a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità per il riparto della somma stanziata tra gli enti beneficiari e per la relativa restituzione da effettuarsi nel rispetto di quanto previsto dal comma 13 dell'art. 1 del d. l. d.l. 35/13, *(Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali)*, conv.con mod. dalla legge 6 giugno 2013, n. 64<sup>98</sup>.

---

*della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali)*, conv.con mod. dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

<sup>98</sup> Tale disposizione recita:

*“13. Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nell'addendum di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti. L'anticipazione è concessa, entro il 15 maggio 2013 a valere sulla Sezione di cui al comma 11 proporzionalmente e nei limiti delle somme nella stessa annualmente disponibili ed è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni. Le restituzioni sono versate annualmente dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi e con le modalità dell'articolo 12, comma 6. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al secondo periodo. La rata annuale sarà corrisposta a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di erogazione dell'anticipazione e non potrà cadere oltre il 30 settembre di ciascun anno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari, per le erogazioni dell'anno 2013, al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero. Per l'erogazione dell'anno 2014, il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 gennaio 2014. In caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.”*

## **TITOLO V**

### **INFRASTRUTTURE**

In materia di misure per il rilancio delle infrastrutture intervengono, in particolare, gli articoli 18 e 19 del d.l. 69/2013, il primo dei quali, al fine di consentire nel 2013 la continuità dei cantieri in corso, prevede l'istituzione di un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro, ripartita nel quinquennio 2013-2017. Per quanto attiene le risorse ai piccoli comuni per interventi infrastrutturali e di manutenzione varia, le norme sul "programma 6.000 campanili", sono state modificate ampliando la platea dei comuni beneficiari (articolo 18). Inoltre sono stati inoltre inseriti nuovi stanziamenti da assegnare al Fondo unico per l'edilizia scolastica.

L'articolo 19 interviene sulla disciplina degli incentivi fiscali per la realizzazione di nuove infrastrutture, riducendo da 500 a 200 milioni di euro il valore dell'opera al di sopra del quale viene concesso l'incentivo, mentre altre disposizioni novellano il decreto legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture): in particolare l'articolo 21 reca il differimento del termine di entrata in operatività delle disposizioni in materia di garanzia globale di esecuzione (cd. *performance bond*).

Per quanto riguarda i trasporti, l'articolo 25 sancisce che le regioni interessate predispongono, entro il 31 ottobre 2013, un piano di ristrutturazione del debito del settore del trasporto pubblico regionale e locale maturato fino al 31 dicembre 2012. Inoltre viene stabilito (articolo 25-bis) che nella città di Torino debba individuarsi la sede dell'Autorità di regolazione dei Trasporti in un immobile di proprietà pubblica, laddove idoneo e disponibile.

In materia di appalti pubblici sono introdotte proroghe di termini nonché una serie di adempimenti finalizzati ad agevolare l'attività delle piccole e medie imprese (articoli 26 *bis* e 26 *ter*).<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Per la parte inerente gli appalti si rinvia a quanto già illustrato nel Titolo II, paragrafo 4.

## **1. FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI INFRASTRUTTURE CANTIERATE O CANTIERABILI (ARTICOLO 18 COMMI 1-3, 11 E 12 E ARTICOLO 25 COMMA 11)**

L'**articolo 18** prevede, al **comma 1**, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un **Fondo per il finanziamento di infrastrutture cantierate o cantierabili**<sup>100</sup> con una dotazione complessiva pari a **2.069 milioni di euro** ripartita per **cinque anni**, di cui:

- 335 milioni di euro per l'anno 2013;
- 405 milioni di euro per l'anno 2014;
- 652 milioni di euro per l'anno 2015;
- 535 milioni di euro per l'anno 2016;
- 142 milioni di euro per l'anno 2017.

Il comma 1 precisa che il Fondo è volto a consentire nell'anno 2013 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori.

**Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta semestralmente al Parlamento una documentazione conoscitiva e una relazione analitica sull'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1.**

### *1.1 Interventi finanziabili (articolo 18, comma 2)*

In particolare, il comma 2 elenca **gli interventi, finanziabili** con le risorse assegnate al Fondo, che dovranno essere individuati, entro **trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del** con uno o più **decreti** del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 2 provvede ad elencare specifici interventi, ma reca anche interventi di carattere generico.

---

<sup>100</sup> Come evidenziato nel *dossier* della Camera dei Deputati, il Fondo ha delle caratteristiche di assoluta novità in quanto andrà a finanziare sia infrastrutture comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001 (cd. "legge obiettivo") che opere non incluse in tale programma. Accanto ad interventi relativi alle infrastrutture strategiche il Fondo andrà a finanziare anche interventi di manutenzione del territorio e per la sua messa in sicurezza, nonché interventi di piccola dimensione. Si tratta, pertanto, di uno strumento di carattere straordinario giustificato dall'esigenza, enunciata nella norma e nelle relazioni di accompagnamento, di rilancio della realizzazione del settore infrastrutturale nell'attuale situazione economica (l'articolo 18 è il primo articolo compreso nel capo III recante misure per il rilancio delle infrastrutture. Il *dossier* è consultabile alla pagina: <http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Testi/D13069B.htm>.



Gli **interventi generici** riguardano:

- il **completamento delle infrastrutture di rilevanza strategica nazionale in corso di realizzazione** (sulla base di una **modifica** approvata nel corso dell'esame in **sede referente**);

- il potenziamento dei **nodi** ;

- lo **standard di interoperabilità** dei corridoi europei e il miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari;

- il **superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie**.

Il comma 10 dell'articolo 18 reca disposizioni in ordine alla definizione di un programma di interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale d'interesse nazionale in gestione ad ANAS SpA che, secondo quanto rilevato dalla relazione tecnica, dovrebbe essere finanziato a valere sulle risorse del Fondo.

Viene altresì specificato che **gli interventi rispondenti alle finalità di potenziamento dei nodi, dello standard di interoperabilità dei corridoi europei e del miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari** sono in ogni caso riferiti a **infrastrutture comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche** di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per le quali si sono perfezionate le procedure di individuazione con il coinvolgimento degli enti territoriali.

Gli **specifici interventi finanziabili** riguardano:

- il **collegamento ferroviario funzionale tra la Regione Piemonte e la Valle d'Aosta**;

- l'asse di **collegamento tra la strada statale 640 e l'autostrada A19 Agrigento – Caltanissetta**;

- gli assi autostradali **Pedemontana Veneta e Tangenziale Esterna Est di Milano**.

### *1.2 Ulteriori interventi finanziabili con delibere CIPE (articolo 18, comma 3)*

Entro **quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto** in commento con **delibere CIPE** possono essere finanziate, a valere sulle risorse del suddetto Fondo, nei limiti delle risorse annualmente disponibili:

- l'asse viario **Quadrilatero Umbria-Marche**;

- la **tratta Colosseo – Piazza Venezia** della linea C della metropolitana di Roma;

- la **linea M4** della metropolitana di Milano;
- il **collegamento Milano-Venezia secondo lotto Rho-Monza**.

Nel caso in cui non risultino attivabili altre fonti di finanziamento, con delibere del CIPE potranno altresì essere finanziati i seguenti interventi:

- la **linea 1 della metropolitana di Napoli**;
- l'asse autostradale **Ragusa-Catania**;
- la **tratta Canello – Frasso Telesino** della linea AV/AC Napoli-Bari.<sup>101</sup>

### *1.3 Utilizzo e revoca delle risorse del Fondo (articolo 18, commi 11 e 12)*

Nel caso in cui, entro il 31 dicembre 2013, non siano conseguite le finalità indicate al comma 1 è prevista la **revoca dei finanziamenti** assegnati a valere sul Fondo istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 18.

Nei **decreti ministeriali** e nelle **delibere CIPE**, con cui sono assegnate le risorse previste ai commi 2 e 3, devono essere stabiliti per ciascun intervento:

- le modalità di utilizzo delle risorse assegnate;
- il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori;
- l'applicazione di misure di revoca.

Le **risorse revocate** confluiscono nel **Fondo infrastrutture ferroviarie**, stradali e relativo a opere di interesse strategico, nonché per gli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia, di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

Le risorse assegnate a valere sul Fondo di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la risoluzione di contenziosi (comma 12).

### *1.4 Attribuzione prioritaria delle risorse revocate del Fondo (articolo 25, comma 11-bis)*

Le **risorse** del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18, **revocate** in base a quanto disposto dal comma 11 del medesimo articolo, vengono **attribuite prioritariamente ad alcuni interventi ed infrastrutture** di seguito elencati:

- al completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino;
- alla regione Piemonte, a titolo di contributo per spese sostenute per la realizzazione del collegamento Torino-Ceres/Aeroporto di Caselle;

---

<sup>101</sup> Si tratta di interventi localizzati nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza che -come precisato dalla relazione tecnica- potranno accedere agli interventi del Fondo "solo nel caso in cui non risultassero attivabili le risorse del PON reti e viabilità allo stato non utilizzate ferma restando la procedura di riprogrammazione".

- al collegamento ferroviario Novara-Seregno-Malpensa (potenziamento e variante di Galliate);

- alla regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, al fine di consentire l'attuazione dell'O.P.C.M. 3702/2008 e successive modificazioni;

- agli **interventi di soppressione ed automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria** mediante costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali o di miglioramento delle condizioni di esercizio di passaggi a livello non eliminabili, individuati, con **priorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce**, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

## **2. EDILIZIA SCOLASTICA (ARTICOLO 18, COMMI 8-8 SEXIES)**

Al fine di aumentare il livello di sicurezza degli edifici scolastici viene disposto che l'INAIL destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 per gli interventi del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici, previsto dall'articolo 53, comma 5, del decreto-legge 5/2012. Le risorse utilizzate provengono dagli investimenti immobiliari del piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 153/1969, secondo un programma concordato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti, e sentita la Conferenza unificata (comma 8).

Per la **predisposizione** del suddetto **piano di edilizia scolastica** è autorizzata una spesa di **3,5 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016** ai fini dell'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del **rischio sismico** (comma 8-bis).

Viene inoltre prevista la destinazione di ulteriori somme, da assegnare al Fondo unico per l'edilizia scolastica, ma da attribuire sulla base di una procedura specifica, per l'attuazione di misure urgenti per la **riqualificazione e la messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali** (commi 8-ter-8-sexies).

In particolare, il comma 8-ter<sup>102</sup>autorizza, per l'anno **2014**, la spesa di **150 milioni di euro** per attuare misure urgenti in materia di **riqualificazione e messa in**

---

<sup>102</sup> L'articolo 18, comma 8-ter, secondo periodo demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei poteri derogatori dei sindaci e presidenti delle

**sicurezza delle istituzioni scolastiche statali**, con particolare riferimento a quelle in cui sia stata censita la presenza di amianto, e garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico.

La spesa è autorizzata nelle more della attuazione della procedura prevista dall'art. 11, commi da 4-bis a 4-octies, del D.L. 179/2012 (L. 221/2012), che si applicherà alle ulteriori risorse destinate al Fondo unico dell'edilizia scolastica previsto da tali disposizioni.

Le risorse previste sono **ripartite a livello regionale** per essere poi assegnate agli enti locali proprietari degli immobili ad uso scolastico, sulla base del **numero degli edifici scolastici** e degli **alunni presenti nella singola regione** e della situazione del patrimonio edilizio scolastico, come dall'**Allegato 1** (comma 8-*quater*).

Entro il **15 settembre 2013** gli **enti locali** presentano alle regioni i **progetti esecutivi** di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici immediatamente cantierabili.

Su queste basi, le regioni presentano al MIUR, entro il **15 ottobre 2013**, le **graduatorie**, alle quali si fa riferimento per l'**assegnazione delle risorse**, effettuata **entro il 30 ottobre 2013** con **decreto** del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il mancato rispetto del termine per la trasmissione delle graduatorie da parte delle regioni comporta la decadenza dall'assegnazione dei finanziamenti previsti per la ripartizione. Le risorse che non potranno essere assegnate, saranno ripartite in misura proporzionale tra le altre regioni.

La norma prevede inoltre che l'assegnazione del finanziamento autorizza gli enti locali ad avviare le procedure di gara con pubblicazione delle medesime ovvero le procedure di affidamento dei lavori.

Il mancato affidamento dei lavori **entro il 28 febbraio 2014** comporta la **revoca dei finanziamenti**. Le eventuali economie di spesa che dovessero rendersi disponibili alla chiusura delle procedure previste, ovvero le risorse derivanti dalle revoche, vengono riassegnate dal MIUR in base alla graduatoria delle richieste. Lo stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i **pagamenti entro il 31 dicembre 2014**, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati (comma 8-*quinqüies*).

---

province chiamati ad operare in qualità di commissari governativi in materia di messa in sicurezza degli edifici scolastici. In tal modo si affida ad una fonte atipica del diritto il compito di individuare le disposizioni, presumibilmente anche di rango primario, cui i commissari possono derogare, operando una sorta di delegificazione spuria tramite un atto di natura politica.

La **somma di 150 milioni di euro** in giacenza sul conto corrente bancario acceso presso la banca Intesa Sanpaolo S.p.A, relativo alla “gestione stralcio” del Fondo speciale della ricerca applicata (FSRA) di cui all’art. 4 della legge 1089/1968, è versato all’entrata del bilancio dello Stato **entro il 31 gennaio 2014**, per essere successivamente riassegnato al sopra citato **Fondo unico per l’edilizia scolastica** (comma 8-*sexies*).

La disposizione prevede inoltre, riguardo alle **ulteriori somme disponibili** alla chiusura del programma stralcio del Fondo speciale della ricerca applicata, che le stesse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al FFO.

### **3. PRIMO PROGRAMMA “6000 CAMPANILI” (ARTICOLO 18, COMMI 9)**

Sono destinati **contributi statali** a favore dei **piccoli comuni** (con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti), delle **unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti** e dei **comuni risultanti da fusione tra comuni**, ciascuno dei quali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti:

- per **interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici**, compresi gli interventi per **l’adozione di misure antisismiche**;

- per la **realizzazione e manutenzione di reti viarie** e delle **infrastrutture accessorie e funzionali** alle stesse o delle **reti telematiche di nuova generazione (NGN) e Wi-fi**;

- per la salvaguardia e la messa in sicurezza del territorio.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, con apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale - e l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, sono disciplinati i **criteri per l’accesso all’utilizzo delle risorse degli interventi** che fanno parte del Programma.

Le richieste di contributo finanziario sono presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della sopra citata convenzione. Il **contributo richiesto per il singolo progetto non può essere inferiore a 500.000 euro e maggiore di 1.000.000 di euro** e il costo totale del singolo intervento può superare il contributo richiesto soltanto nel caso in cui le risorse

finanziarie aggiuntive necessarie siano già immediatamente disponibili e spendibili da parte del Comune proponente. Ogni Comune può presentare un solo progetto. Il Programma degli interventi che accedono al finanziamento è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

#### **4. CONCESSIONI E DEFISCALIZZAZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI (ARTICOLO 19, COMMI 1 E 2)**

Il reca una serie di modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) volte ad incidere sulla disciplina dei contratti di partenariato pubblico privato e, in particolare, delle concessioni di lavori pubblici, relativamente alle dichiarazioni del soggetto concedente e alle condizioni che determinano la revisione del piano economico e finanziario degli investimenti del concessionario (articolo 19, comma 1, lettera a), nonché allo svolgimento di una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al coinvolgimento degli istituti finanziatori fin dalla fase di gara, alla previsione di clausole di risoluzione del contratto di concessione in caso di mancato reperimento del finanziamento privato (articolo 19, comma 1, lettera b).

Le succitate modifiche al Codice si applicano alle operazioni di finanza di progetto (*project financing*), ad eccezione di quelle con bando già pubblicato alla data di entrata in vigore della disposizione (comma 2).

##### *4.1 Disciplina delle caratteristiche (articolo 19, comma 1, lettera a)*

A seguito delle modifiche integrative apportate all'articolo 143 del Codice si dispone che:

- **il soggetto concedente, alla consegna dei lavori, fornisca una dichiarazione in cui attesti che è in possesso di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di assenso** comunque denominati previsti dalla normativa vigente **e che i predetti atti sono legittimi, efficaci e validi** (modifica che incide sul comma 5 dell'articolo 143);<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> Il comma 5 dell'articolo 143 del Codice prevede che le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di convenienza economica, possono prevedere nel piano economico finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo espropriati la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia necessaria all'equilibrio economico-finanziario della concessione. La ratio della disposizione sembra, pertanto, quella di fornire una sorta di garanzia al concessionario relativamente agli immobili che vengono ceduti (comma 5 dell' articolo 143 del Codice).

- **le norme legislative e regolamentari, che comunque incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario (PEF)** degli investimenti, del concessionario **comportano la sua necessaria revisione**. A tal fine è prevista la **necessità di una previa verifica del CIPE, sentito il Nucleo di consulenza per l'Attuazione e Regolazione dei Servizi di pubblica utilità (NARS)** (modifica che incide sul comma 8 dell'articolo 143);

- ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 8, **la convenzione:**

- **definisce i presupposti e le condizioni di base del piano economico e finanziario** le cui variazioni non imputabili al concessionario, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua revisione. modifica che introduce il nuovo comma 8-bis dell'articolo 143);

- **contiene una definizione di equilibrio economico finanziario**, che faccia riferimento ad indicatori di redditività e di capacità di rimborso del debito, nonché la procedura di verifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi.

*4.2 Procedure di affidamento e pubblicazione del bando (articolo 19, comma 1, lettera b)*

Viene novellato in più punti l'articolo 144 del Codice, che disciplina le procedure di affidamento e la pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici.

Per le **concessioni da affidare con procedura ristretta è prevista nel bando la facoltà, per le amministrazioni aggiudicatrici, di svolgere una consultazione preliminare con gli operatori** economici invitati a presentare le offerte prima del termine di scadenza delle offerte medesime. La consultazione è finalizzata a verificare l'eventuale presenza di criticità di finanziamento del progetto posto a base di gara. A seguito della consultazione l'amministrazione aggiudicatrice può modificare il termine di presentazione delle offerte allo scopo di adeguare la documentazione di gara; tale termine non può comunque essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla comunicazione ai soggetti interessati (modifica che integra il comma 3-bis dell'articolo 144 del Codice).

**Non possono essere oggetto di consultazione:**

- l'importo delle **misure di defiscalizzazione** previste dall'articolo 18 della legge n. 183 del 2011 e del credito di imposta per le nuove infrastrutture di cui all'articolo 33 del decreto legge n. 179 del 2012;

- l'importo degli eventuali contributi pubblici.

Sono altresì inserite ulteriori novelle che provvedono a introdurre due commi aggiuntivi all'articolo 144 del Codice volti a inserire talune previsioni nel **bando di gara**. In particolare, il bando di gara:

- può prevedere che l'**offerta** sia **accompagnata da una dichiarazione** di uno o più istituti in cui venga manifestato l'**interesse a finanziare l'operazione** (comma 3-ter dell'articolo 144);<sup>104</sup>

- **prevede clausole risolutorie del contratto di concessione** nel caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o della mancata sottoscrizione o collocamento delle obbligazioni delle società di progetto di cui all'articolo 157 del Codice (cd. *project bond*) entro il termine fissato dal medesimo bando, che deve essere congruo e comunque non deve essere superiore a ventiquattro mesi dalla data di approvazione del progetto definitivo. Nel caso di risoluzione del contratto, al concessionario non spetterà alcun rimborso delle spese sostenute, incluse quelle relative alla progettazione definitiva. La norma precisa che il concessionario ha comunque facoltà di reperire altre forme di finanziamento previste dalla legislazione vigente purché intervengano entro lo stesso termine. Nel caso di parziale finanziamento del progetto si prevede, infine, che il bando di gara preveda una risoluzione limitata alla parte non finanziata rimanendo conseguentemente operativa solo la parte del contratto di concessione che regola lo "stralcio" oggetto di finanziamento e che comunque deve tecnicamente ed economicamente funzionale (comma 3-quater dell'articolo 144).

#### *4.3 Concessioni in finanza di progetto relative ai lavori ordinari e all'affidamento di opere strategiche (articolo 19, comma 1, lettere c), d), e))*

Le lettere c), d) ed e) dell'articolo 19, comma 1 del d.l. 69/2013 modificano rispettivamente gli articoli 153, 174 e 175 del Codice che disciplinano le concessioni in finanza di progetto relative ai lavori "ordinari" e l'affidamento di opere strategiche, al fine di prevedere l'applicabilità, in quanto compatibile, delle disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'articolo 144 del Codice, come modificate ovvero introdotte dalla predetta lettera b).

---

<sup>104</sup> Come precisato nel *dossier* della Camera dei Deputati, la norma specifica ulteriormente quanto già in realtà previsto dalla normativa vigente atteso che, per un verso, l'articolo 143, comma 7, e l'articolo 153, comma 9, del Codice prevedono che "in fase di gara le offerte debbano dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto" e che, per l'altro, l'articolo 144, comma 3-bis, del medesimo Codice sottolinea che "i bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità dell'opera". Rispetto alle predette norme, il coinvolgimento degli istituti finanziatori sembra maggiore in quanto si fa riferimento a una manifestazione di interesse.



#### *4.4 Applicabilità delle modifiche del comma 1 dell'articolo 19 (articolo 19, comma 2)*

Viene precisato che le modifiche al Codice sopra illustrate, in particolare, quelle all'articolo 144, non si applicano alle operazioni di *project financing* con bando già pubblicato alla data di entrata in vigore del decreto legge né **gli interventi da realizzare in finanza di progetto le cui proposte sono state già dichiarate di pubblico interesse** alla data di entrata in vigore del decreto.

#### *4.5 Incentivi fiscali per la realizzazione di nuove infrastrutture (articolo 19, commi 3-5)*

Viene modificata la disciplina degli **incentivi fiscali** per la **realizzazione di nuove infrastrutture** riducendo da 500 a 200 milioni di euro il valore dell'opera al di sopra del quale viene concesso l'incentivo (comma 3). In particolare, attraverso la sostituzione del comma 1, primo periodo, dell'articolo 33 del d.l. 179/2012 - **riduce da 500 a 200 milioni di euro il valore dell'opera infrastrutturale** al di sopra del quale viene concesso il **credito d'imposta** in caso di realizzazione mediante **contratti di partenariato pubblico-privato**. Inoltre è introdotto un **nuovo requisito**, consistente nella **rilevanza strategica nazionale dell'opera**, mentre viene **prorogato di un anno il limite temporale** per l'approvazione della progettazione definitiva (dal 31 dicembre 2015 al **31 dicembre 2016**) (lettera a) del comma 3).

La disposizione incide inoltre sulla **procedura di verifica da parte del CIPE** (che delibera, previo parere del Nucleo di consulenza per l'Attuazione e Regolazione dei Servizi di pubblica utilità appositamente integrato da due componenti) della **non sostenibilità del piano economico** e finanziario. In particolare viene precisato che il **CIPE**, con proprie delibere, **individua l'elenco delle opere** che, per effetto dell'applicazione delle misure del credito di imposta (di cui al comma 1 dell'articolo 33 del D.L. 179/2012) e dell'esenzione dal pagamento del canone di concessione (di cui al comma 2-ter dell'articolo 33 del D.L. 179/2012), **conseguono le condizioni di equilibrio economico-finanziario** necessarie a consentirne il finanziamento, e il **valore complessivo delle opere che possono accedere alle agevolazioni**. Per ciascuna infrastruttura sono, inoltre, determinate le misure agevolative necessarie per la sostenibilità del piano economico e finanziario e le modalità di accertamento, monitoraggio ed eventuale rideterminazione applicando, per quanto compatibili, i principi e i criteri definiti dal CIPE con le linee guida per l'applicazione delle misure di defiscalizzazione di cui all'articolo 18

della legge n. 183 del 2011 (lettera *b*) del comma 3 che sostituisce il comma 2 dell'articolo 33 del D.L. 179/2012).

Viene riconosciuto al soggetto titolare del contratto per la realizzazione di opere infrastrutturali con PPP (come già definite dal comma 1), **l'esenzione dal pagamento del canone di concessione** nella misura necessaria al raggiungimento dell'**equilibrio del piano economico finanziario**. La modifica è volta, pertanto, ad adeguare il riferimento alla nuova soglia al di sopra della quale è applicabile la misura del credito di imposta.

Al fine di rendere le misure sopra descritte **alternative** alla “**defiscalizzazione**” prevista dall'articolo 18 della legge n. 183/2011 la lettera *d*) aggiunge un periodo al comma 2-*quater*.<sup>105</sup>

Resta invece confermata la **cumulabilità** dell'esenzione dal canone di concessione con il credito d'imposta. Nel complesso le due misure non potranno superare il 50 per cento del costo dell'investimento, tenendo conto anche del contributo pubblico a fondo perduto.

La norma prevede quindi che la misura sia riconosciuta **in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato**.

Viene demandata ad una **delibera CIPE** la definizione di tutte le **disposizioni attuative** della norma in esame. Di conseguenza è abrogato il comma 3 del medesimo articolo 18 in base al quale l'efficacia delle misure previste ai commi 1 e 2 è subordinata all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 104, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (comma 4 che modifica il comma 2 dell'articolo 18 della citata legge n. 183/2011).

Riguardo alla disciplina fiscale dei *project bond*, introdotta dall'articolo 1 del decreto-legge n. 83<sup>106</sup>, il comma 5 dell'articolo 19 del dl 69/2013 apporta una modifica volta a

---

<sup>105</sup> Tale articolo – più volte modificato al fine di precisarne i contenuti - ha introdotto le seguenti misure agevolative per favorire la realizzazione di nuove infrastrutture, incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente, da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato, con l'obiettivo di azzerare il contributo pubblico a fondo perduto:

a) la compensazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP generate durante il periodo di concessione con il predetto contributo a fondo perduto;

b) la compensazione dell'imposta sul valore aggiunto con il predetto contributo pubblico a fondo perduto, nonché, limitatamente alle grandi infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15 anni, con il 25% dell'incremento del gettito di imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento;

c) il riconoscimento al concessionario come contributo in conto esercizio dell'ammontare del canone di concessione.

<sup>106</sup> L'articolo 1 del decreto-legge n. 83 ha introdotto un regime fiscale agevolato per gli interessi derivanti dai cd. “project bond”, ovvero dalle emissioni obbligazionarie effettuate, nei tre anni successivi al 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del D.L. 83 del 2012), dalle società di progetto per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei

**rendere strutturali le agevolazioni fiscali in materia di *project bond***, vale a dire la deducibilità degli interessi passivi e il regime agevolato, ai fini delle imposte di registro e ipocatastali, per le garanzie (e le operazioni ad esse correlate) rilasciate in relazione all'emissione di *project bond*. Continua ad applicarsi alle sole obbligazioni emesse nei tre anni successivi al 26 giugno 2012 l'agevolazione relativa al regime fiscale sugli interessi consistente nell'equiparazione a quello sui titoli di Stato (12,5%).

#### *4.6 Differimento dell'operatività della garanzia globale di esecuzione (articolo 21)*

L'**articolo 21** reca il **differimento del termine di entrata in operatività delle disposizioni in materia di garanzia globale di esecuzione** (*cd. performance bond*) di cui alla parte II, titolo VI, capo II, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi. In particolare, il termine per l'entrata in operatività del sistema di garanzia globale – già prorogato di un anno, ossia fino all'8 giugno 2013 dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 73 del 2012 – è ulteriormente **differito al 30 giugno 2014**.

#### **5. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (ARTICOLO 25 COMMI 11-QUINQUIES E 11-SEXIES, ARTICOLO 25-BIS)**

Le **regioni interessate** predispongono, entro il 31 ottobre 2013, un **piano di ristrutturazione del debito del settore del trasporto pubblico regionale e locale** maturato fino al 31 dicembre 2012.

Per il finanziamento del piano ciascuna regione interessata è autorizzata, previa delibera del CIPE, ad utilizzare le risorse alla stessa assegnate, in base alla delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011, sul fondo sviluppo e coesione per il cofinanziamento nazionale delle politiche di coesione dell'Unione europea (la delibera n. 1/2011 concerne *Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013*). Tali risorse possono essere utilizzate nel limite massimo concordato tra ciascuna Regione, il Ministero per la coesione territoriale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero

---

servizi di pubblica utilità (*project bond*). L'agevolazione consiste nell'assimilazione ai titoli di Stato e, dunque, a tassazione sostitutiva con aliquota al 12,5%. Le disposizioni precisano poi i limiti di deducibilità degli interessi passivi per i *project bond* (comma 2); introducono un regime agevolato, ai fini delle imposte di registro e ipocatastali, per le garanzie (e le operazioni ad esse correlate) rilasciate in relazione all'emissione di *project bond* (comma 3). L'emissione di detti titoli viene infine consentita anche alle società già operative, per coprire debiti contratti precedentemente sulle infrastrutture esistenti.

dell'economia e delle finanze sulla base del Piano medesimo. Conseguentemente il CIPE provvederà alla riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (*comma 11-quinquies*).

Le **finalità** della disposizione in esame sono:

- rimuovere lo squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi inerenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale;

- applicare i criteri di efficientamento e razionalizzazione previsti dall'articolo 16-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 95/2012. Conseguentemente si prevede che il piano di rientro predisposto dalle regioni interessate debba individuare le misure di razionalizzazione ed efficientamento alla luce di tali criteri.

La disposizione inoltre fa salvo quanto disposto:

- dall'articolo 11, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 35/2013, che ha introdotto un analogo meccanismo limitatamente alla regione Piemonte (possibilità di attingere, per la copertura del disavanzo nel settore del trasporto pubblico locale, nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2013, alle risorse del Fondo di sviluppo e coesione assegnate al Piemonte previa presentazione di un piano di razionalizzazione dei servizi);

- l'articolo 16, commi 4 e 9 del decreto-legge n. 83/2012.<sup>107</sup>

La **sede dell'Autorità di regolazione dei trasporti**, istituita con il decreto-legge n. 201/2011, è stabilita in un **immobile di proprietà pubblica nella città di Torino**, laddove idoneo e disponibile: si prevede a tal fine l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel **termine del 31 dicembre 2013**.

---

<sup>107</sup> Tali disposizioni prevedono:

- un'autorizzazione di spesa di 40 milioni di euro per il 2012 per garantire il trasferimento alle regioni Calabria e Puglia della proprietà delle società Ferrovie della Calabria S.r.l e Ferrovie del Sud-Est e servizi automobilistici S.r.l.(individuando la copertura, per la regione Calabria, nelle risorse del Fondo sviluppo e coesione; comma 4);
- l'utilizzo delle risorse del fondo sviluppo e coesione, per gli anni 2012 e 2013, a copertura dei debiti del trasporto regionale su ferro della Campania (comma 9).

## **TITOLO VI**

### **ALTRE DISPOSIZIONI**

Il decreto legge reca inoltre ulteriori disposizioni, tra le quali si segnalano, in particolare, quelle che riguardano il regime delle incompatibilità, la disciplina della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi e della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT) nonché i limiti agli emolumenti degli amministratori di società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

#### **1. INCOMPATIBILITÀ (ARTICOLI 29 BIS E 29 TER )**

L'articolo 29 bis contiene disposizioni transitorie che intervengono sul regime delle incompatibilità a seguito dello svolgimento di consultazioni elettorali locali, di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

La disposizione fornisce un'interpretazione autentica dell'articolo 13 comma 3, in quanto stabilisce che laddove sono previste norme sull'incompatibilità e sul trattamento economico dei parlamentari e dei membri degli altri organi costituzionali.

Tale norma deve essere intesa nel senso che la causa di incompatibilità ivi prevista non si applica rispetto alle cariche pubbliche elettive di natura monocratica relative ad organi di governo di **enti pubblici territoriali con popolazione tra 5.000 e 20.000 abitanti**, le cui elezioni si siano tenute successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.

Per meglio comprendere la portata della nuova disposizione, si precisa che l'articolo 13, comma 3, ha stabilito una causa di **incompatibilità** tra le cariche di deputato, di senatore, membro del Parlamento europeo e di membro del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 215 del 2004 (ministro, viceministro, sottosegretario, commissario straordinario di governo), con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti (in pratica, sindaco di comune con più di 5.000 abitanti e presidente di provincia). Inoltre è disposto anche il divieto di cumulo delle indennità derivanti dall'esercizio contemporaneo delle cariche incompatibili nel periodo precedente l'opzione.

Ed è su questo punto che interviene l'articolo 29 bis che modifica la soglia sotto la quale non sussiste incompatibilità, elevandola a 20.000 abitanti e retrodatando la portata

normativa alla data di entrata in vigore del d.l. 138/2011 convertito nella legge 148/2011. Pertanto **non si applica la causa di incompatibilità contenuta nell'articolo 13 comma. 3 del d.l. 138/2013 alle cariche monocratiche degli enti territoriali con popolazione tra 5.000 e 20.000 abitanti, le cui elezioni si sono svolte prima del 17 settembre 2011**, data di entrata in vigore dell'articolo 13 del decreto legge 138/2011, nella versione risultante dalla legge di conversione 148/2011.

Quindi i sindaci di comuni tra i 5.000 e 20.000 abitanti eletti prima del 17 settembre 2011, che sono anche parlamentari o membri del Governo potranno cumulare le due cariche fino alla scadenza naturale della carica locale, invece chi è stato eletto successivamente a tale data dovrà scegliere la carica che intende mantenere.

**L'articolo 29-ter** introduce una disposizione transitoria afferente il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in quanto non prevista nell'originaria stesura del decreto, volta a chiarire che le nuove cause di incompatibilità previste dal decreto non si applicano alle situazioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo vale a dire il 4 maggio 2013. Tale precisazione è stata resa necessaria, dalla presentazione di numerose richieste di chiarimento dovute all'assenza, come già detto, di una disciplina transitoria di salvaguardia delle situazioni giuridiche preesistenti alla entrata in vigore del decreto legislativo.

Il decreto legislativo 39/2013<sup>108</sup> oltre ad avere previsto l'inconferibilità, nel senso di preclusione a conferire gli incarichi a coloro che vertono in determinate situazioni, ha disciplinato nuove forme di incompatibilità, regolate dai capi V e VI , che vanno ad aggiungersi a quelle già disciplinate da altre leggi.

**Le nuove incompatibilità riguardano gli incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti in controllo pubblico e le cariche in enti di diritto privato regolati o controllati da pubbliche amministrazioni, nonché lo svolgimento di attività professionali (capo V); nonché le cariche elettive e di governo a livello statale, regionale e locale (capo VI).**

---

<sup>108</sup> Il d.lgs. 39/2013 disciplina l'**inconferibilità**, ossia la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. g); e l' **incompatibilità**, da cui consegue l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. h).

Il d.lgs. 39/2013 prevede all'articolo 9 commi 1 e 2 l'istituto della decadenza, per cui in caso di incompatibilità, per non avere il soggetto esercitato l'opzione di scelta dell'incarico che intende mantenere, subentra la decadenza dal suddetto incarico entro 15 giorni dalla contestazione.

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità compete al responsabile del piano<sup>109</sup> anticorruzione di ciascuna amministrazione, con obbligo di segnalazione delle eventuali violazioni all'Autorità nazionale anticorruzione (CIVIT), all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative

## **2. COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (CIVIT) (ARTICOLI 54 BIS E 54 TER)**

L'articolo 54 bis del d.l. 69/2013 prevede che all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante norme in materia di contrasto alla corruzione e l'individuazione della relativa Autorità nazionale, sono apportate modificazioni relativamente alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche – CiVIT<sup>110</sup>, in particolare, all'art. 1 della legge 190/2012:

1) alla lettera d)<sup>111</sup>, laddove è previsto che essa sia tenuta ad esprimere pareri facoltativi, si dispone che essa esprima **parere obbligatorio** sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;

2) al comma 3<sup>112</sup> si dispone invece che venga data **tempestiva comunicazione** dell'avvenuta pubblicazione sui detti siti alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

---

<sup>109</sup> Si segnala che in data 11 settembre 2013 è stato approvato dalla CIVIT il Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica

<sup>110</sup> L'articolo 1 della legge n. 190 del 2012 reca "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e detta disposizioni in ordine alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche – CIVIT, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che opera quale Autorità nazionale anticorruzione.

<sup>111</sup> Art. 1, comma 2, lett. d), della legge 190/2012, a seguito della modifica reca ora: "esprime **parere obbligatorio** sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico".

<sup>112</sup> Art. 1, comma 3, della legge 190/2012, a seguito della modifica dispone che: (...) "La Commissione e le amministrazioni interessate danno notizia, nei rispettivi siti web istituzionali, dei provvedimenti adottati ai sensi del

Inoltre l'articolo 54 ter del d.l. 69/2013 apporta modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39<sup>113</sup>, recante disposizioni in materia di vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione nell'ambito del provvedimento sulla inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

A seguito della modifica al comma 2 del suddetto articolo 16, si dispone che **l'Autorità nazionale anticorruzione**, che vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento, **dopo la segnalazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica - o anche d'ufficio, può sospendere la procedura di conferimento dell'incarico con un proprio provvedimento.** Tale atto può contenere osservazioni o rilievi sul conferimento dell'incarico oppure può segnalare il caso alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative. L'amministrazione che intenda procedere al conferimento dell'incarico deve motivare tale scelta tenendo conto delle osservazioni dell'Autorità.

La modifica al comma 3 del medesimo articolo dispone invece che l'Autorità nazionale anticorruzione esprime **pareri obbligatori** sulle direttive e le circolari ministeriali concernenti l'interpretazione delle disposizioni del decreto sulle inconferibilità e incompatibilità e la loro applicazione alle diverse fattispecie.

---

presente comma e danno **tempestiva comunicazione** dell'avvenuta pubblicazione sui detti siti alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica”.

<sup>113</sup> Il D.Lgs. 8-4-2013 n. 39 reca “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.

L'art. 16 così dispone: “1. L'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.

2. L'Autorità nazionale anticorruzione, a seguito di segnalazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica o d'ufficio, può sospendere la procedura di conferimento dell'incarico con un proprio provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull'atto di conferimento dell'incarico, nonché segnalare il caso alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative. L'amministrazione, ente pubblico o ente privato in controllo pubblico che intenda procedere al conferimento dell'incarico deve motivare l'atto tenendo conto delle osservazioni dell'Autorità.

3. L'Autorità nazionale anticorruzione esprime pareri obbligatori sulle direttive e le circolari ministeriali concernenti l'interpretazione delle disposizioni del presente decreto e la loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità degli incarichi e di incompatibilità”.



### **3. LIMITI AGLI EMOLUMENTI DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ CONTROLLATE DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ARTICOLO 84-TER)**

Viene disposta la previsione di alcuni limiti agli emolumenti degli amministratori di società controllate dalle pubbliche amministrazioni, stabilendosi:

- che per le società che emettono strumenti finanziari quotati, nonché per le società dalle stesse controllate, il compenso per l'amministratore delegato e per il presidente del consiglio d'amministrazione non possa essere superiore al 75 per cento del trattamento economico complessivo determinato nel corso del mandato antecedente al rinnovo;

- per quelle che emettono titoli azionari quotati, all'assemblea degli azionisti deve essere sottoposta una proposta che preveda una remunerazione degli amministratori con delega delle società medesime – nonché delle controllate – che deve essere assentita dall'azionista di controllo pubblico.